

Bimestrale di critica dell'emergenza

Dopo il caso dell'Achille Lauro: esiste un diritto internazionale?


Sul CSM. I soldi della camorra. Gli anni settanta, Sansone e i filistei. I cattivi padri.

Come riformare la riforma carceraria. La fantascienza, il cinema, l'utopia.

Scritti di Bonanate, Bronzini, Cacciari, Gallini, Ghezzi, Givone, Jervis, Lamberti, Lombardo-Radice, Manconi, Marchisio, Mannuzzu, Mosca, Palma, Rossanda, Ruggiero, Saraceni, Scaramucci

Antigone

Anno I, numero 5, novembre-dicembre 1985. Sped. in abb. post. IV/70%



Nel primo numero di questa rivista abbiamo scritto che uno dei segni più vistosi e inquietanti della cultura dell'emergenza è rilevabile nell'atteggiamento della classe politica verso i movimenti collettivi. La diffidenza nei confronti di questi, la loro equiparazione a fattori criminogeni o — perlomeno — a elementi di disturbo, se non di rottura, della "normalità democratica" sono conseguenza diretta di una concezione autoritaria ed elitaria della politica. Una concezione che vuole essa, la politica, interamente assimilata alla dimensione partitico-istituzionale e incondizionatamente ridotta al piano dei rapporti di forza e delle relazioni di potere dominanti. Sfugge a una tale concezione che il movimento collettivo e il conflitto di cui è latore sono — oltre che componente fisiologica di relazioni sociali regolate democraticamente — anche elemento produttivo di intelligenza e di ricchezza, occasione di consapevolezza e di maturità, segnale di domande collettive che premono per ottenere un riconoscimento politico e una trascrizione istituzionale. Sfugge il fatto che l'assenza di movimenti e di conflitti non testimonia di una società soddisfatta, bensì di una collettività ammutolita e tendenzialmente inerte.

Da una tale concezione nasce il sospetto nei confronti della mobilitazione di massa e dell'azione collettiva — un sospetto che, beninteso, non sempre si traduce nella forma della repressione diretta. Nei confronti, per esempio, del cosiddetto «movimento dell'Ottantacinque» è sembrato a molti che l'atteggiamento del ceto politico fosse, essenzialmente, quello di chi «coccola» e «blandisce». Il che, se non è un abbaglio, è davvero un'esagerazione, dal momento che l'unico segno reale e verificabile di interesse verso un movimento è quello che si traduce in disponibilità a considerarne e ad accoglierne le rivendicazioni — cosa che, palesemente, non è stata fatta né si ha intenzione di fare. E lo si è visto con chiarezza al primo balenare di gesti allusivi di una violenza appena potenziale; e lo si è letto, ancora in precedenza, nell'atteggiamento di numerosi organi di stampa e nelle parole del ministro degli

Due architetti a confronto, accomunati da una produzione di immagini esorbitante rispetto alle realizzazioni edilizie, e dalla pressione di enormi trasformazioni storiche che esigono una nuova scala di intervento e un nuovo linguaggio.

Gian Battista Piranesi (1720-1778) senti con grande anticipo l'urgenza di un'epoca che si profilava e che si sarebbe manifestata appieno con la rivoluzione francese e l'epopea napoleonica. Avvertì l'insufficienza della cultura tardo-barocca a fronteggiare i nuovi compiti e si rivolse all'antichità romana per assimilarne la capacità di pensare il territorio in termini globali. I suoi disegni evidenziano una straordinaria attenzione alla qualità del dettaglio, del «componente edilizio» inteso non come oggetto ma come «atomo» di uno spazio in espansione. La voga neoclassica che dominerà il secolo XIX, lungi dall'essere legittima erede, rappresenta la rinuncia al grande, eversivo sogno piranesiano e il frigidità ritorno all'ordine. Erich Mendelsohn (1887-1953) vive gli anni decisivi a cavallo della prima guerra mondiale e la grande speranza della ricostruzione post-bellica in Germania, allorché la più atroce barbarie e i grandi sogni di emancipazione si combatto-

Sommario

La «tentazione della violenza»	2	di Luigi Manconi
Fossero solo anni di piombo	3	di Massimo Cacciari
I sintomi e la malattia	3	di Rossana Rossanda
Cattivi maestri, cattivi padri	5	di Marco Lombardo-Radice
Sansone e i filistei	7	di Piero Scaramucci
Cronache italiane	9	di Carla Mosca
C'è un diritto internazionale?	10	di Luigi Bonanate e Sergio Marchisio
Politica e diritto	13	di Luigi Saraceni
Pesce, carne, fiori, denaro	15	di Amato Lambertini
Un margine d'errore del 55%	15	di Bruno Ruggiero
In morte di un cronista	17	di a. l.
Il mestiere della cautela	17	di Pasquale Nonno
L'evasione 1	18	di Enrico Ghezzi
L'evasione 2	20	di Erremme Dibbi
Rassegna	21	di Maurizio Converso, Alessandro Iacoboni, Renato Moretti e autori vari
Coercizione e istituzione	26	di Giovanni Jervis
Velare e disvelare	29	di Clara Gallini
Oltre il carcere	31	di Sergio Givone
Festa di compleanno	33	di Salvatore Mannuzzu
E non gode buona salute	36	di Giuseppe Bronzini e Mauro Palma
Un altro tempo	38	di un gruppo di detenuti di San Vittore

Direttore: Luigi Manconi.

Redazione:

Giuseppe Bronzini, Massimo Cacciari, Tommaso Di Francesco, Luigi Ferrajoli, Clara Gallini, Filippo Gentiloni, Carla Mosca, Jaro Novak, Mauro Palma, Rossana Rossanda, Paolo Virno. Rubriche: Liana Cellerino. Coordinamento: Anna Pizzo. Segreteria di redazione: Eugenio Cicerchia. Responsabile editoriale: Tommaso Di Francesco. Direttore Responsabile: Carla Mosca.

Redazione, Amministrazione e Abbonamenti:

Via Ripetta, 66 (tel. 06/6789567 - 6790151)

Editore:

Cooperativa Il Manifesto anni '80

Ufficio Promozione:

Roberto Papa (ccp n. 50655000 inte-

stato a Cooperativa Il Manifesto anni '80)

Stampa e Fotocomposizione:

Co.La.Graf. Cooperativa a r.l. Via Tomacelli, 146 - Roma tel. 06/6787635

Distribuzione nelle edicole:

Parrini e C. s.r.l., P.za Indipendenza, 11/B tel. 06/4940841

Distribuzione nelle librerie:

C.I.D.S. di Roma tel. 06/4271468

Pubblicità:

Poster s.r.l. di Roma, Via Ripetta, 66

Abbonamento annuo

L. 20.000, sostenitore L. 50.000. Estero

L. 35.000.

Inviare l'importo a Cooperativa Il

Manifesto anni '80, Via Ripetta, 66,

ccp 50655000

Autorizzazione del Tribunale di Roma

n. 113 del 22/2/1985

interni. Dagli uni come dall'altro la «tentazione della violenza» — che, evidentemente, esiste ed è un problema serio, da affrontare appunto seriamente — è stata adombrata, evocata, agitata con insistenza davvero cupa e latentemente paranoica. Rivela-trice, ancora una volta, di quale singolare superficialità politica e di quale stupefacente povertà culturale costituiscono il retroterra dell'analisi correntemente applicata ai fenomeni di rottura delle regole e delle convenzioni date. La violenza viene tuttora letta — dopo quindici anni di storia sociale spesso convulsa e talvolta traumatica — come variabile irrazionale e ingovernabile, come «minaccia» annidata nelle pieghe di qualunque corteo di massa e più spesso (e ancor peggio) come prodotto di «me-statori» e di elementi «estranei»: addirittura di agitatori «di professione», «più vecchi» e «più esperti». Non è, tale irresponsabile interpretazione, un segnale di poco conto. Questa classe politica e i suoi retori dei mass media ignorano, vogliono ignorare ostinatamente, quanto la sociologia e la psicologia (ma anche il buon senso) hanno spiegato da oltre mezzo secolo: vale a dire che la violenza, in presenza di fenomeni sociali dirompenti, è il surrogato di altre forme di comunicazione e di conflitto; è modalità espressiva in assenza di altre modalità più efficaci e produttive; è messaggio estremo lanciato quando altri messaggi non vengono raccolti. È, dunque, spia di un sistema bloccato, impotente a dare rappresentanza adeguata e adeguati canali di manifestazione — risposte soddisfacenti — a soggetti sociali che entrano in campo per rivendicare nuova cittadinanza politica, nuovi diritti, nuovo potere. Certo, non è solo questo la violenza: ma che sia anche, e non marginalmente, questo, non ci sembra davvero contestabile.

Verificare come tanti non lo vogliono intendere, ci dice quanto tragicamente vane siano state le atroci esperienze di questo quindicennio. Perlomeno per chi ci governa e per chi variamente ci informa.

Luigi Manconi

no faccia a faccia fino all'eliminazione dell'avversario (che sarà portata a termine dal nazismo vittorioso a partire dal 1933). È una figura isolata nel panorama del Movimento Moderno europeo, pur godendo di un considerevole successo professionale. La sua attenzione — più che verso una risposta quantitativa agli spaventosi problemi posti dall'urbanizzazione delle masse rurali — è rivolta verso una nuova concezione dello spazio, dinamica ed espansa, che ritiene possa produrre un habitat civile per una società di massa. I suoi disegni e molte sue opere sono una provocazione, tesa a far irrompere la concezione spazio-temporale del pensiero scientifico contemporaneo nell'universo quotidiano, facendo delle nuove tecnologie un'arma di liberazione dalle rigidità imposte dalla materia «pesante».

Luca Zevi

Le illustrazioni delle pagine 18, 19, 26, 27 sono tratte da Erich Mendelsohn, *Opera completa*, Etas Kompass, Milano 1970.

Le immagini di copertina, di contro-copertina e di tutte le altre pagine sono tratte da Piranesi nei luoghi di Piranesi, Multi-grafica Editrice, Roma 1979.

Mentre chiudiamo questo numero della rivista, apprendiamo della morte di Marco Ramat, amico e compagno carissimo che di «Antigone», del suo lavoro faticoso e difficile, fu fin dal primo numero collaboratore assiduo, sollecito e partecipe.

Anni settanta: un decennio da buttare?

Fossero solo anni di piombo

Alla tragedia del terrorismo si sono aggiunte altre luttuose, anche se non sanguinose, «rappresentazioni»: ed è scioccamente consolatorio pensare che lo stato attuale della sinistra sia imputabile alla politica dell'emergenza

di Massimo Cacciari

Da parecchio ormai un certo buon senso di "sinistra" si va esercitando intorno al seguente adagio: gli anni '70 non possono essere schiacciati sui movimenti eversivi o, peggio, sull'emergenza terroristica; gli anni '70 non sono soltanto — e neppure anzitutto — gli anni di piombo. Perfettamente d'accordo. So bene anche a chi l'adagio è rivolto: alle vaste schiere del pentitismo e a quella amplissima parte della sinistra "buona" che proprio dal pentito ha appreso la storia di quegli anni — agli angeli vendicatori della magistratura "calogeriana" e agli intellettuali "negligenti" (cioè, tutti), che di "allora" non vogliono sentir parlare (e ritengono "Antigone" tremendamente demodé). Per gli altri, il messaggio è inutile, poiché sanno benissimo che gli anni '70 non sono soltanto gli anni di piombo: sono gli anni che li rimettono in sella e regalano loro una legittimità assolutamente perduta, e che eliminano, per una generazione ancora, il problema del complessivo ricambio di ceto politico.

Magari gli anni '70 fossero soltanto terrorismo! Magari alla tragedia del terrorismo non si fossero aggiunte altre e, alla lunga, altrettanto luttuose,

anche se non sanguinose, "rappresentazioni" da parte della sinistra! Quanto è stolidamente consolante pensare che l'attuale stato della sinistra sia sostanzialmente imputabile a quell'"emergenza", che avrebbe spezzato le reni a movimenti e pensieri che custodivano in sé la scintilla di chissà quale avvenire! Qui deve essere portato il giudizio, qui le diverse analisi devono sapersi confrontare. Accanto e oltre il fenomeno del terrorismo (ma torneremo in altri articoli sull'analisi che la sinistra "buona" ancora oggi ne fa), *dove e come* la sinistra degli anni '70 individua nuovi terreni di movimento, nuovi strumenti di analisi? *Dove e come* essa riesce ad "anticipare" ciò che oggi inizia a dispiegarsi di fronte, e non, invece, interpreta l'ultimo ruolo della sua secolare tradizione? A questa domanda non si può rispondere con vaghi antropologismi. In altri termini, non costituisce risposta la *fenomenologia* delle cosiddette "nuove soggettività". Ciò, infatti, esula totalmente da un discorso che riguarda il sistema politico e le forze politiche organizzate della sinistra al suo interno. La sinistra non è in nessun senso "responsabile" di quei movimenti, né

delle loro idee, tanto meno quella italiana. Che Rossana Rossanda possa averne afferrato il senso non significa, politicamente parlando, nulla; sarebbe come ritenere che l'analisi della politica culturale del Pci debba tener conto dei miei libri su Nietzsche (in quanto sono, o ero, iscritto al Pci).

Il discorso è, dunque, doppio. Da un lato, per interpretare quegli anni, occorre certo tener conto di nuove dimensioni culturali (nel senso più ampio del termine), che nulla hanno a che fare col terrorismo, ma altrettanto nulla con la sinistra "buona". In generale, la sinistra politica organizzata non solo se ne avvede post festum (questo non è di per sé un male), ma finisce o col relegarli al limbo di ciò che deve-essere-educato alla politica "seria", oppure, peggio, col vezzeggiarli proprio nel loro movimentismo, eclettismo, egualitarismo rimasticato. Se di qualcosa la sinistra "buona" è, almeno in parte, "responsabile" a proposito di "movimenti" e "nuovi soggetti", ciò riguarda, io credo, lo stato miserevole in cui attualmente essi versano.

D'altro lato, l'attenzione va rivolta alla *pratica* politica che la sinistra esprime in quegli anni. Dico proprio

alla *pratica* — ben oltre i programmi, le dichiarazioni, le tesi congressuali e i discorsi della corona. Intorno alle domande prima un po' brutalmente formulate, non si dovrebbe discutere in astratto. I fatti possono dirci se la sinistra in quegli anni non solo è stata *altra* cosa dal terrorismo (sì, lo è stata, punto e basta), ma se ha rappresentato qualcosa di sostanzialmente diverso dal suo stesso passato, se ha messo in scena (essa stessa e non... il destino dell'Occidente!) nuovi "soggetti" e una nuova cultura. E su questo terreno, con buona pace delle arti retoriche, non saprei dire se non: *calcolemus*.

Io ritengo che due fossero le sfide fondamentali di quegli anni, con le quali una sinistra che davvero avesse voluto o potuto porre la propria candidatura alla guida del paese doveva responsabilmente confrontarsi. Due sfide assolutamente inscindibili. Il salto tecnologico-organizzativo che in tutti i settori stava avvenendo — un autentico "mutamento di stato" nella composizione sociale del lavoro dipendente — richiama con prepotenza il problema della stessa riforma istituzionale. Uno Stato capace di intervenire nella nuova "rivoluzione in-

I sintomi e la malattia

di Rossana Rossanda

Alle osservazioni di Massimo Cacciari vanno aggiunte un paio di domande, che credo non da poco. E' vero, la sinistra «buona» non si accorse della riconversione produttiva di fondo, della trasformazione più che semplicemente tecnologica, che si verificava con gli anni 70, e sbagliò pensando che quello stato liberal-democratico che era nato dalle rovine del fascismo potesse comunque a questi processi far fronte — perfino nell'ipotesi «fiction» che i movimenti eversivi o terroristici non ci fossero stati.

E tuttavia c'è da chiedersi *perché* questa sinistra, e non soltanto in Italia, non riesce né a prevedere la crisi, né a diagnosticarne la natura, né a capire come in essa si ristrutturano il modello e le forme e persino certe figure produttive. Altre volte la sinistra «buona» è riuscita, con maggior o minore discussione e lacerazione interna, a cogliere alcuni muta-



menti: penso alla discussione nel Pci sul dopoguerra (la «borghesia che non sapeva fare il suo mestiere»), tutto quel che accadeva interpretato all'inizio come supersfruttamento o simili, e la realtà del «miracolo» e dei suoi nuovi soggetti sociali o nuovi modi di essere dei soggetti sociali, che si andava verificando. Bene o male, negli anni sessanta la sinistra trovò una presa su questa realtà. E quel processo le suggerisce anche una parzialmente diversa forma di stato, fortemente decentrata; essa stessa — fino ad allora rigidamente centralistica — ci arriva. Perché di fronte ai mutamenti degli anni 70 no?

A questa prima domanda non è estranea la seconda: perché le «nuove soggettività», delle quali — scrive Cacciari — la sinistra con poche personali eccezioni nulla capisce — non riescono a imporsi ad essa come interlocutore reale (come si imposero nel 1960 i nuovi giovani con le magliet-

Anni settanta: un decennio da buttare?

segue Cacciari

industriale" non poteva essere direttamente e semplicemente quello "nato dalla Resistenza". Per diecimila ragioni, di cui una essenzialissima: che intervenire efficacemente sui temi che allora si dicevano malamente e riduttivamente della "riconversione industriale" significava non solo abolire la logica perversa dell'assistenzialismo clientelare, non solo ristrutturare la pubblica amministrazione: ma significava *responsabilizzare* l'esecutivo affinché si intervenisse tempestivamente, si fosse davvero attori e non spettatori - finanziatori ex-post di quei colossali processi. Ciò significava - non in astratto, ma per la situazione storica determinata - ridisegnare il nostro sistema di potere, il rapporto tra parlamento ed esecutivo, al di là di tradizionalismi conservatori, di garantismi parlamentaristici. Ciò non è stato fatto - anzi: è stato fatto esattamente l'opposto. E predicato addirittura l'opposto dell'opposto. A partire da giornali come il *manifesto*. Analisi minimalistiche sulla "riconversione" (fino a pochi anni fa si poteva ancora leggere sulla stampa della sinistra "buona" che il decentramento era un "piano" del padrone - per non parlare della cieca difesa ad oltranza di tutti i santuari dell'"operaio massa") si sono

felicemente coniugate al quasi-silenzio sulle questioni istituzionali (salvo le rituali bordate al decisionismo craxiano - come se la pratica anomala della decretazione d'urgenza non fosse decollata proprio con i governi d'unità nazionale!).

Così - su questi terreni - l'emergenza terroristica è stata "contrastata" dal conservatorismo "rosso antico". Analisi sociologiche puntuali oggi ci dicono che è proprio nelle zone dove più intensi sono stati i mutamenti tecnologico-organizzativi che, e specie tra i giovani, la sinistra ha subito le perdite più rilevanti, non solo elettorali. E altre analisi ancora aggiungono che, in particolare nel Mezzogiorno, il funzionariato di partito (e un moderno partito di massa non può che essere anzitutto i suoi funzionari, checché blaterino le anime belle) viene ormai quasi completamente reclutato dalla disoccupazione intellettuale generica - il primo strato, cioè, ad essere colpito dai processi che ho detto, e quindi quello potenzialmente più *reazionario* nei loro confronti.

Sulla continua riproduzione di intellettuale generico la sinistra "buona" degli anni '70 può arrogarsi a diritto ogni merito. Certo, non è che da parte di altri fossero venute entusiasmantemente proposte per "riconvertire" il processo di formazione: possiamo però essere tranquilli che la sinistra avreb-

be impedito passassero. Le spese per la ricerca sono state dilapidate in termini equamente anti-decisionistici; le università si sono trasformate in titoli per concorsi di Stato.

Man mano che in questo processo veniva meno culturalmente e politicamente il peso della sinistra, questa, invece di affrontare i problemi di organizzazione interna e di strategia che lo stato delle cose imponeva, si accartocciava su ideologiche richieste di mero controllo, trasparenza, democratizzazione. Invece di dire la sua credibilmente, sulle cose, si metteva a difendere contenitori, funzioni e armi leggere. Di nulla era più gelosa che dei suoi diritti di veto. L'unico effetto di queste battaglie di "democratizzazione", l'unico *misurabile*, è risultato, alla fine, la moltiplicazione di apparati burocratici parassitari. L'ideologia del "plenum", da sempre affossante male della "sinistra", ha prodotto la molto concreta miriade di consigli, sottocconsigli, enti, la cui unica funzione reale consisteva nell'impedire in tutti i modi ogni autentica riforma della Pubblica amministrazione.

Dunque, non c'è stato solo terrorismo negli anni '70. Tantomeno il terrorismo può spiegare le sconfitte di questi anni '80. Gli anni '70 sono stati anche gli anni di una sinistra anti-terroristica e anti-eversiva che *nulla*


capisce della "rivoluzione industriale" in atto, che non ne sa collegare la portata ai temi istituzionali e, in un momento in cui dovrebbe dire *come* può lo Stato, nei nuovi limiti che la politica finanziaria incontra, intervenire nei processi economici, balbetta ancora la favola del contrasto tra "planisti" e "liberisti". Di una sinistra che difende, custodisce, conserva (anche sul piano del suo stesso linguaggio!) più di quanto sappia proporre - e che quando "innova" lo fa moltiplicando gli apparati ideologico-burocratici, rendendo ancor più labirintico il sistema delle decisioni.

Aggiungerei, per concludere, che solo in questo schema si comprende la posizione della sinistra nei confronti della legislazione d'emergenza, delle forme che assume la lotta al terrorismo, fino ad avallare le "supplenze" politiche più gravi da parte della magistratura. La sinistra "non ha idea" degli anni '70 e non può che subire la prima interpretazione *forte*. Non ha nessuna idea *in positivo* da opporre a quella ricostruzione "pentitistica". Se l'avesse avuta, probabilmente non vi sarebbe stato neppure spazio per questa ricostruzione. Ma è un'altra storia - quella che non abbiamo vissuto e che non vivremo più. Cerchiamo almeno di vivere quella che ora ci è data senza nostalgia per un passato che *in toto* non le merita.

segue Rossanda

te, o l'operaio che non vuole più soldi per lavorare il sabato, ma vuole *non* lavorare il sabato? oppure non riuscendovi non si strutturano come *altra* società con *altre* forme di continuità, durevoli, spina nel fianco d'una sfera politica del tutto sorda? Parlo, naturalmente, di quella parte degli anni '70 che non butta in lotta armata, assumendo che questo esito nasca appunto dalla sfasatura fra il carattere insopportabile del vissuto e la mancanza d'uno sbocco - per cui la via d'uscita si configura come il reciproco classico delle «vie pacifiche», e cioè l'impugnare le armi, tornando nei moduli dell'alveo che si vorrebbe negare.

Penso che queste due domande conducano a una risposta, in certi limiti, comune. La sinistra «buona» non vede il tipo di mutamento che si va producendo perché esso è fuori delle sue categorie culturali, *in toto*. E' fuori dalle sue categorie culturali l'inizio, apparente o reale che sia, della crisi del '74: è la prima volta che un ricatto dei paesi terzi si verifica, perché per la prima volta esiste una mate-



ria prima, l'energia, che essi soli sono in grado di contrattare, e con una soggettività contrattuale inesistente in altri tempi per altre materie prime delle quali, al momento buono, venivano espropriati. Forse è da vedere come ed entro che limiti e perché il Terzo mondo delle *indépendances octroyées*, non sia più militarmente o economicamente condizionabile fino in fondo dalla metropoli. Certo non perché in esso siano sviluppati movimenti «buoni» o di sinistra; ma in quanto in esso esistono le condizioni per formare una borghesia, privata o di stato, in grado di condursi all'interno e sulla scena internazionale come le vecchie borghesie capitalistiche, colpendo quelle nuove in un punto singolarmente debole. Perché poi quel punto fosse debole, rinvia a sua volta al tipo di sviluppo trainante del secondo dopoguerra: automobili + frigorifero + edilizia, che tutti e tre comportavano fabbisogni finora sconosciuti di energia.

Mi pare che sia sostenibile che il capitalismo ha fatto fronte a un duplice attacco che gli veniva dalla crescita e rigidità della forza di lavoro e dal nuovo prezzo della materia pri-

Anni settanta: un decennio da buttare?

segue Rossanda

ma energia; in una prima fase andando a forme recessive e in una seconda fase presentandosi capace di risposta sui due fronti. La cosiddetta rivoluzione informatica per la prima volta comportava su larga scala una riduzione ingente dei bisogni quantitativi di forza-lavoro senza produrne altri; e nel medesimo tempo era una produzione a buon mercato anche sotto il profilo energetico. Il capitalismo si è trovato in grado di reagire, da quella forza rivoluzionaria, per dirla con Marx che è, riconvertendosi bruscamente di fronte a una sinistra e a un sindacato impreparati a recepire questo cambiamento e incapaci di capire, nel medesimo tempo, i mutamenti dei bisogni e delle soggettività che gli crescevano accanto. Quindi al massimo del loro indebolimento.

Tuttavia, la materia proposta da Cacciari è oggetto di lavoro importante sugli anni 70 ma non affronta direttamente la domanda, nei termini con i quali oggi viene rivolta ad *Antigone*, per esempio, da insospettabili democratici. Ed è: perché queste nuove soggettività e movimenti, di cui parlate e che la sinistra non ha capito, non sono riusciti non solo a imporsi alla sinistra classica, inducendo una

sorta di rivoluzione passiva se non era matura e possibile una «rivoluzione», non sono riusciti a consolidarsi come minoranza durevole, gruppo di pressione ideale conflittuale al resto, ma dal loro interno sembra essere venuta la spinta al «lottarmatismo»? Dove sono stati i confini, se non nelle scelte individuali e di moralità, fra bisogni e movimenti radicali e un conflitto che è diventato sanguinoso? Non indica, questo, una contraddizione intrinseca di quei movimenti, una loro confusione e debolezza? Dunque una loro «immaturità»? E anche quelli che, come il femminismo, a questi esiti non hanno portato, non testimoniano la loro fragilità nel non riuscire a darsi una continuità e un impatto, ma nel ripiegare su di sé?

Questa domanda non è di carattere etico-morale, ma *politico*. Per cui, a dire il vero, non capisco neppure bene dalle pagine di Massimo Cacciari quale spazio dia egli stesso a queste spinte, che pure sono state assolutamente caratterizzanti degli anni 70 e, là dove si sono verificati dei movimenti, hanno loro dato anche in altri paesi connotazioni simili e percorsi simili, radicalizzazioni estreme, rotture e/o ripiegamenti. La mia ipotesi è che questi «bisogni radicali» sono stati anch'essi una sintomatologia, immatura ma non residuale, appunto di quel-

la crisi della cultura democratica classica e progressista, dalla quale non possono essere interpretati neanche nella sua versione di sinistra. E che la loro natura di domanda ultima, di fondo (non: un lavoro, ma quale lavoro e perché il lavoro? non un diritto allo studio, ma studiare che cosa, come e perché? non una democratizzazione dello stato ma una rifondazione di rapporti fra pubblico e privato, tutti e due terreni minati; non una riforma del diritto di famiglia, ma nella costituzione d'un soggetto donna un'estrema problematizzazione delle connotazioni storiche e degli archetipi psicologici e affettivi della sessualità) abbia condotto assieme a una loro tensione acuta e solitudine acuta.

Sotto questo profilo i modesti esiti armati (modesti rispetto all'ampiezza di questo fenomeno, anche se dirompente ne è stato il significato per chi conduceva e chi subiva l'attacco, vite distrutte, percorsi culturali rivisitati come errore totale, incertezze di identità, sordità della «polis» attaccata) sono anch'essi una sintomatologia più vasta e perfino, se si può dire, più grave degli eventi degli anni di piombo. Perché significano che quando in una società come la nostra (capitalismo relativamente avanzato, e comunque modernamente reattivo e stato debole, quindi aggressivo e impo-

tente a incidere sui processi di fondo) si delineano soggettività di mutamento radicale neanche le forme del percorso conflittuale che storicamente le altre soggettività hanno conosciuto per affermarsi sono più praticabili, e presto i nuovi soggetti si sentono in contraddizione assoluta, condannati a morte o portatori di morte secondo le forme archetipe del conflitto: tu mi neghi, io ti nego.

Ma allora gli anni sessanta nel loro complesso sono gli anni d'una mutazione, fragile e profonda, immatura ma l'opposto che residuale, bloccata nel suo nascere e quindi ripiegata su di sé, o convulsa e repressa. La crisi della sinistra e la facilità del rinascere di forme, tutto sommato, vecchie di valori di conservazione avrebbero la loro origine in questo dramma, svoltosi tra pochi ma configurante un destino collettivo. La sinistra «buona» non a caso ne è stata delegittimata nei suoi valori tradizionali. E una sinistra non rinascerà senza riuscire a far crescere in sé e «portare» quel messaggio negato, come questo non vivrà senza trovare, nella mediazione, le sue vie di sbocco. Mediazione, credo, *delle forme del conflitto*: non vedo come potrebbe essere delle culture. Se l'ibridazione è una forza in natura, non so se lo sia ugualmente nella storia.

Cattivi maestri, cattivi padri


di Marco Lombardo-Radice

Potere della parola: succede a volte che inquietudini confuse, brandelli di pensieri, disagi senza nome attorno alla parola precipitano e cristallizzano, assumano forma e senso.

Sensazioni di questo tipo mi accompagnavano nel seguire, seppure in maniera irregolare la discussione sulla vicenda giudiziaria relativa all'assassinio di Sergio Ramelli, e forse anche da prima; per poi coagularsi, quelle sensazioni, attorno a una frase di Luigi Manconi nell'editoriale del n. 3/4 di *Antigone*: gli imputati, quel fatto, «è come se nemmeno lo "riconoscessero"».

Perché credo sia esattamente così: cioè qualcosa di radicalmente diverso sia dalla «rimozione» sia dalla giusta sensazione che quel fatto appartenga a un'altra epoca. Ma se è veramente così, se veramente qualcuno o molti di quelli passati dentro quegli anni non *riconosce* più azioni o pensieri di allora, ciò obbliga a una riflessione diversa e forse più profonda di quella fin qui avutasi.

Questo tipo di mancato riconoscimento mi sembra innanzitutto qualcosa di molto grave su un piano, ose-



rei dire, psicopatologico. Per fare un esempio, molti pazienti passati attraverso una *bouffe* delirante anche estremamente florida e acuta sono in grado poi, una volta uscite, di ricordare e di riparlare dei contenuti deliranti come di qualcosa *loro*; aggiungerei che, a mio giudizio, questa capacità ha un significato prognostico positivo, mentre ogni presenza di vissuti «non-Me» (riferiti ad aspetti del presente o del passato) orienta verso l'esigenza di una scissione grave. Sul piano personale, poi, devo dire che risulta addirittura difficile, se non impossibile, capire (in senso profondo) in cosa consista il non riconoscere parti del proprio passato. Sono certo lontanissimo dal «rivendicare» tutto il mio passato; esistono, certo, in esso azioni o posizioni che oggi non solo non ripeterei ma da cui mi sento lontanissimo; vi posso individuare epoche di notevolissima alterità dall'oggi: eppure esso mi è tutto riconoscibile, è tutto Me.

Considerazioni in qualche modo analoghe me le suscita anche il concetto di pentimento, almeno in una sua accezione, quella che lo lega indissolubilmente al rimorso. Nel pas-

Anni settanta: un decennio da buttare?

sato di ognuno esistono certo azioni che egli considera oggi sbagliate, a volte addirittura vergognose o immorali; da cui sono derivati danni che ci si considera impegnati a riparare, per quanto possibile; che si sentono ora come assolutamente irripetibili.

Non credo invece esistano, necessariamente, azioni di cui si continua a pensare a distanza «ah, se non lo avessi fatto...». Perché di quell'azione riusciamo, come scrive Manconi, ad «elaborare il lutto» (che è poi il lutto, tante volte ripetuto in ogni vita, per la morte di un'immagine di noi corrispondente all'ideale dell'Io); e come della morte di una persona cara «ci facciamo una ragione» e giungiamo a considerare parte integrante di noi la sua vita e la sua morte, il suo essere stata con noi *ma anche* il suo non essere più con noi, fino — in altre culture — a considerare terrorizzante l'idea che possa tornare in vita, e a premunirsi da questa possibilità con riti diversi; così anche la nostra peggiore azione viene ad iscriversi nella nostra storia, a farne parte integrante al punto che noi oggi non saremmo pensabili senza di essa.

A questa regola vedo un'unica eccezione fisiologica, quella di azioni (con conseguenze gravissime) che non siano state sufficientemente pensate, compiute con superficialità o incoscienza. Insomma, se una sera bevo un po' troppo, guido allegramente, investo un bambino e l'ammazzo... beh, in questo caso, credo che potrei pensare per tutta la vita «ah, se non avessi bevuto; ah, se avessi guidato piano». Questa categoria — diciamo la superficialità nell'agire — va considerata nei discorsi su quegli anni? Rossana Rossanda sembra pensare di sì e ha forse, in parte, ragione; ma se a questa categoria si attribuisce eccessiva importanza, si rischia di fornire una spiegazione troppo semplice, quasi di comodo, del rapporto fra passato e presente di quanti sono stati dentro quelle vicende.

Di tutti: perché — ed è qui l'altro aspetto in qualche modo sconvolgente di questa storia — se io posso oggi dire (grazie a dio, aggiungerei) di non capire cosa significa *non riconoscere* il proprio passato, so bene che ciò non è dovuto a una sostanziale differenza fra me, ed altri, e quelli che oggi si trovano in questo stato; so insomma, come è stato detto più volte, che il caso e non la necessità ha in larghissima misura «scelto» chi allora ha compiuto azioni che oggi si trova a non riconoscere.

Se fossi vissuto in un'altra città, se avessi frequentato altri amici, se non avessi avuto l'influenza in determinati giorni, se non mi fossi innamorato in

un certo anno, se non mi fossi sposato in un altro, se qualcuno mi avesse proposto qualcosa...

Ma se così è, non stiamo più discutendo di un disturbo di identità di singoli o piccoli gruppi, ma di processi collettivi di depersonalizzazione, di eventi storici che hanno condotto sulla via della perdita di identità (a volte, e solo per caso, fino in fondo) grandi masse di giovani.

Sento che il discorso sarebbe però incompleto e forse incomprensibile se non affrontasse anche lo specifico di ciò che non viene riconosciuto, se non andassimo insomma dentro quelle azioni per vedere che cosa oggi ne è irricognoscibile, non-Me.

Perché non basta dire "la violenza", od altri termini generici. Certo, posso oggi sentirmi un non-violento e criticare o condannare la mia teorizzazione o la pratica della violenza di ieri; ma la violenza — di per sé — è qualcosa comune di "umano"; e se già in genere *humanum nihil a me alienum puto*, questo sarebbe ancor più vero nel ricordo di anni caratterizzati, come scrive ancora Luigi Manconi, da "uno stato di iniquità assoluta". Per la categoria "violenza", per la violenza "generica" di quegli anni posso oggi sentire la massima riprovazione: ma la riconosco, me la riconosco.

Dobbiamo allora avere il coraggio di dirci che il fantasma o la fantasia che suscita in noi la morte di Ramelli, e ci perseguita, non è quella della violenza, dell'omicidio, della morte, ma quello di un ragazzo di diciott'anni che guarda con occhi di terrore, e di un altro ragazzo che di fronte a quegli occhi cala la spranga. E quell'altro ragazzo avrei potuto essere io.

Dobbiamo ammettere che il nostro vissuto sarebbe oggi diverso se a Ramelli avessero sparato da dieci o venti metri, da una distanza insomma che consentisse di sentirlo un fascista, un bersaglio, un nemico.

Fantasma o fantasia, non realtà; che nella realtà, lo sappiamo bene, queste cose succedono in un attimo, senza il tempo di vedere e sentire: eppure è con questi che dobbiamo confrontarci, al di là dell'episodio specifico, per capire come le vicende di quegli anni abbiano potuto far emergere in noi aspetti disumani, per capire come far sì che ciò non si ripeta.

Dobbiamo, insomma, cercare di capire come e perché, all'interno di movimenti di grande complessiva umanità, si sia potuta ingenerare non solo violenza ma anche crudeltà, non solo aggressività ma anche sadismo.

A mio giudizio, è solo partendo da questi limiti estremi della nostra esperienza personale e collettiva che possiamo riuscire a capire *fino in fondo* cosa è andato storto, e come tutto è cominciato.

Ed anche a fare un discorso fuori dagli ideologismi e dalle teorizzazioni, personale e profondo, sulla morte e la violenza; perché se è vero che la violenza contiene e produce *sempre* qualcosa di disumano (e penso a Carole Tarantelli quando dice, nel precedente numero di *Antigone*, che la vera colpa di chi ha ucciso il marito è nei confronti del figlio Luca), è anche vero che esistono contesti in cui con questa *disumanità assoluta* della violenza e della morte possiamo trovare modi umani di non confrontarci, possiamo riuscire a non vederla; ed altri in cui essa ci è di fronte patente e innegabile e ci troviamo a superare la sottile linea rossa fra ciò che è orrendamente umano e ciò che è «disumano».

A me sembra, insomma, che la critica aspra e serrata condotta negli ultimi anni nei confronti della "cultura della violenza" e della "ideologia di morte", abbia trascurato gli aspetti antropologici e psicologici del problema, non abbia chiarito le trasformazioni umane che il loro diffondersi ha di necessità prodotto o comportato. Praticare una cultura della violenza e un'ideologia di morte richiede uomini in grado di farlo, che abbiano cioè "liberato" (o derepresso) determinati aspetti personali.

Dove corra quella linea rossa, quali trasformazioni psicologiche il suo superamento comporti, non è peraltro facile da dire compiutamente ed esaurientemente. Anche da un punto di vista "scientifico", la riflessione sugli aspetti distruttivi della mente e del comportamento umano è tuttora incompleta e insoddisfacente: non a caso, per esemplificare, il concetto di pulsione di morte è il punto più controverso del corpus freudiano.

Ciò non esime però, a mio giudizio, dal mantenere fermi alcuni criteri generali che differenziano, nettamente

ed inequivocabilmente, una sponda dall'altra della distruttività umana, nel vissuto interno di ognuno di noi più e prima che nella teoria.

Se dovessi fare degli esempi concreti, ricorderei il film "Un borghese piccolo piccolo" e come mi fosse possibile (al di là di ogni opzione ideologica) identificarmi con il desiderio di vendetta e di morte del padre nei confronti dell'odioso assassino del figlio, ma con e questa identificazione "saltasse" completamente quando egli, avendolo di fronte vinto e martoriato, continuava a tormentarlo; ripenserei al "mi dispiace" del brigatista nella telefonata che annunciava l'esecuzione di Moro.

Se dovessi procedere nella teoria, sottolineerei la fondamentale differenza fra l'aggressività, che mira — quale che sia la ragione — a distruggere il suo oggetto, ed il sadismo come modalità di rapporto con l'oggetto, finalizzato non a distruggere bensì a preservare un oggetto ed una modalità di rapporto necessari al soggetto.


Quella linea rossa è stata, in quegli anni, più volte superata; e non ha poi importanza stabilire quando e dove, ma perché.

Mi limiterò a indicare alcune possibili linee di riflessione futura. Credo dovremo inevitabilmente partire dal sapere già acquisito sulla psicologia delle masse e dei gruppi, ripensandolo però alla luce del dato caratterizzante di quegli anni: vale a dire il fatto che, all'interno di movimenti e aggregazioni di individui, prevalessero largamente i giovani o molto giovani, gli adolescenti, nell'accezione che il termine ha in società ad adolescenza prolungata.

In questo contesto sarà necessaria una difficile riflessione sul ruolo svolto dai «cattivi padri». Non sui «cattivi maestri», come usa adesso, termine irritante e un po' idiota, che dovere di un maestro è insegnare ciò che sa e pensa; e se sa e pensa cose sbagliate è comunque quello che deve insegnare, né di ciò gli si può fare una colpa.

Comunque non nel nome di una teoria o di un maestro si compiono certi atti e si abbattono certi interdetti, ma nel nome di un padre sì. E si è cattivi padri quando non si capisce il senso diverso che parole e atti hanno per i propri figli adolescenti, quando non si capisce, che un'identica azione comporta la messa in moto di aspetti profondi radicalmente diversi, e che — per esempio — a quarant'anni è possibile usare violenza con pietà, a quindici no.

E' cattivo padre chi da questo non protegge i suoi figli e li «autorizza» a compiere atti che domani non riconosceranno.



Anni settanta: un decennio da buttare?

Sansone e i filistei


Chi ritiene, allora, che «lo stato borghese si abbatte e non si cambia» trova conferme fin troppo facili nell'esperienza quotidiana. E una sensazione di «iniquità assoluta» cresce giorno per giorno nella coscienza di molti

di Piero Scaramucci

Qualche settimana fa sono andato a cercare, per lavoro, negli archivi della Rai materiale filmato sul cosiddetto '68, sul decennio di lotte: servizi del telegiornale, delle rubriche, repertorio inedito.

Le interviste, i sonori originali sono pochissimi, quasi niente. I commenti ai pezzi andati in onda, riascoltati oggi, non dicono molto: tranne rare eccezioni, denotano una totale estraneità degli estensori alle cose che si dicevano e succedevano nei movimenti. Le immagini utilizzate nei servizi appaiono rituali: cortei, qualche raro scontro, molti danni dei dopo - scontri, auto di pattuglia dei carabinieri e della polizia, questura, palazzo di giustizia, l'università statale (vista da lontano): e poi, funerali, funerali. Nel servizio sulla cerimonia funebre per di Feltrinelli il montaggio ha tagliato i saluti a pugno chiuso. Leone si china riverente davanti ai morti di Brescia in un silenzio rotto dai rintocchi delle campane, senza un cenno ai moti di rabbia popolare che quasi lo travolsero. E anche più indietro: nulla della Cattolica del '67-'68, solo qualche rara traccia della contestazione degli artisti alla Triennale, nulla della "rivoluzione" tentata nella scuola, nell'editoria, nella medicina, nella giustizia; nulla — se non qualche momento di tensione — sulle occupazioni di case, nulla sull'evoluzione del sindacato e sui consigli... E anche andando a cercare nel repertorio non utilizzato si trova ben poco di significativo.

Dov'è la realtà di quegli anni? Che non sia stata filmata? Che sia finita nei cestini dei tagli delle moviole, giudicata non degna di essere raccolta e conservata? Eppure gli operatori lavoravano, lo testimoniano immagini come quelle della questura di Milano pochi attimi dopo l'attentato di Bertoli, o gli scontri di via Bellotti tra fascisti e polizia, dove si intravede volare la bomba che uccide l'agente Marino. Ma oltre gli scontri e i funerali, che cosa successe in quel decennio? Lo raccontano solo pochissimi servizi, come "La forza della democrazia" di Marco Fini e Corrado Stajano



(1976) che, oltre al merito di aver svolto inchieste vere, ha quello di averci tramandato materiale che altrimenti sarebbe andato perduto. Ma si tratta di eccezioni. In genere restano solo ombre e frammenti. Chi non avesse altre fonti si farebbe l'idea di un periodo in cui si fronteggiarono una indistinta massa di violenti e un ordine costituito che procedeva con fatica a contenere i facinorosi e a istruire procedimenti di giustizia, il cui esito, peraltro, era sempre rinviato.

Ma ecco, tra il materiale non utilizzato, qualche metro di pellicola in cui compaiono facce che mi sono più note di altre: eccole sfilare tra striscioni e cartelli con la sigla Rai. E' il '69, la bomba di piazza Fontana non è ancora scoppiata. Quei pochi metri di pellicola ricordano a chi lo sa già che per cinque mesi la Rai di Milano, almeno 1000 dei 1200 lavoratori, dai falegnami ai funzionari, era stata in ebollizione, con un comitato di agitazione e un proprio bollettino cui affluivano scritti da tutti i reparti; vi si metteva in discussione tutto: l'organizzazione del lavoro, il ruolo dell'informazione, la nocività dei reparti verniciatura, il caporalato del lavoro nero, le responsabilità del sindacato. Ricordo un signore — un piccolo azionista di minoranza della Rai — bussare alla porta del comitato di agitazione per chiedere come si mettevano le cose e per sapere che fare della propria partecipazione azionaria. E ricordo l'abile Ettore Bernabei venuto a Milano a trattare, a porte aperte, una piattaforma fino a pochi giorni prima impensabile. Nulla di tutto ciò si troverà nei filmati, né nei quotidiani del tempo; né vi si troverà il vero racconto dell'arrivo davanti alla Statale di quel primo corteo di lavoratori della Rai, che si erano fatti forza ad uscire e sfilare, ed erano stati accolti con un applauso, un'ovazione addirittura, dagli altri che avevano intuito la fatica di quel passo, e le scene di commozione con lacrime e abbracci che erano seguite.

Di questo, come di mille e mille altre cose di quegli anni, non c'è traccia nei documenti filmati e nelle cro-

Anni settanta: un decennio da buttare?

nache scritte. Ma per coloro che vivevano quelle esperienze, il silenzio della grande comunicazione o il travisamento malizioso dei fatti, o la superficialità con la quale erano citati, andavano letti come parte di un più generale atteggiamento del potere politico, economico, giudiziario, teso a ignorare, semmai a contenere e poi a reprimere con ogni mezzo le lotte sociali. Per raccontare quello che succedeva i lavoratori della Rai produssero un bollettino ciclostilato quasi quotidiano, anche di sei o otto pagine, che si chiamava "Cronaca della lotta" e che uscì per oltre 40 numeri. Che dei lavoratori in lotta producano un bollettino non è cosa rara, ma allora acquistava un significato speciale: era diventato senso comune — e non solo tra i militanti — che i mezzi di comunicazione fossero al servizio del potere e mentissero sistematicamente, e quindi l'informazione si dovesse autogestire.

Qui si trattava addirittura di lavoratori dell'informazione che non potevano contare sui mezzi ai quali loro stessi lavoravano e ciò rendeva la spaccatura ancora più netta; infine, la polemica col sindacato precludeva un soddisfacente accesso anche agli organi della sinistra ufficiale.

Quella "irreparabile distanza" e quella sensazione di "iniquità assoluta", di cui ha parlato Luigi Manconi nello scorso numero di *Antigone*, non si determinano con la strage di piazza Fontana e con la morte di Pinelli.

Sono cresciute giorno per giorno nella coscienza di quanti elaboravano progetti di trasformazione — lavoratori o studenti che fossero — sistematicamente ignorati o respinti. Del resto, l'incondizionato rifiuto che ogni richiesta di trasformazione ha incontrato nel potere costituito ha, in Italia, una lunga tradizione e non è dovuto, certo, alla necessità di fronteggiare l'attività delle avanguardie rivoluzionarie: basti pensare a quali e quante forze, nei primi anni '60, si mossero (anche sul piano cospirativo) per respingere le prime ipotesi di centrosinistra e, successivamente, l'avvicinarsi del Pci all'area del potere e poi lo sviluppo dei movimenti di massa.

E a quella scuola, e in quel clima, negli stessi anni, si formarono le prime esperienze di "nuova sinistra", che dovettero presto imparare come ogni tentativo di cambiamento avrebbe incontrato la resistenza più dura (e spesso illegale).

Sicché, alla fine degli anni '60, chi — per propria formazione e convinzione politica — ritiene che "lo stato borghese si abbatte e non si cambia" trova nell'esperienza quotidiana conferme fin troppo facili, tanto da ge-

nerare poi irreparabili semplificazioni; e chi invece crede nel dialogo e cerca il confronto incontra solo amare delusioni.

E' vero tuttavia che con le bombe di Milano e con la morte di Pinelli settori di intellettuali e operatori dell'informazione che al movimento hanno dedicato una crescente attenzione, ora avvertono la precarietà di una posizione mediana: alcuni, i più forse, si ritirano in buonordine, altri si trovano costretti a inventarsi veicoli alternativi per la circolazione delle notizie.

Nasce così la pratica della controinformazione e vengono prodotti indagini e scritti che si dimostreranno essenziali per il corso della giustizia e per il ristabilimento della verità.

Il 21 gennaio del 1970 una pattuglia di giornalisti democratici è in testa a un immenso corteo che si appresta a partire da Piazza Santo Stefano, quando la carica della polizia fa piazza pulita. In realtà i dirigenti del Movimento studentesco, che nella democrazia del sistema non credevano affatto, avevano previsto che il corteo facesse dietrofront e la coda divenisse la testa, mentre gli intellettuali più fiduciosi si trovarono a fare da parafulmine (il poeta Giovanni Raboni perse qualche dente, il giornalista Ambrosi fu ricolto in pericolo di vita e, anziché la solidarietà, ebbe il gelido disappunto dei suoi colleghi più gallonati). I giornalisti democratici non furono mai in grado di promuove-

vere un movimento di massa, perché incapaci di allargare e diffondere la loro domanda di verità e di indurre il resto della categoria a farla propria. O fu il resto della categoria che non se la sentì di rischiare.

Non dissimile fu la sorte di uomini e gruppi della medicina o del diritto che nelle aspirazioni di chi lottava avevano visto una forte richiesta di giustizia, e che furono isolati nei loro ambienti, impediti nelle carriere, trattati da ingenui o da mestatori.

C'è un torto innanzitutto morale degli uomini del sistema nell'aver difeso le proprie posizioni di potere o profitto o status, ricorrendo a ogni strumento ed arma, fino alla politica delle stragi, pur di opporre resistenza a qualsiasi trasformazione.

E pesante fu il contributo di chiusura del sindacato e soprattutto della sinistra storica, incapace, anzi programmaticamente ostile a discutere alla propria sinistra.

Ma c'è un torto politico, non meno grave sul piano delle conseguenze, in coloro che diressero il movimento affidando semplicisticamente le possibilità di successo a un aut aut: o immediata vittoria totale o niente. La lotta al riformismo (gli "aggiustamenti che non cambiano la sostanza dei rapporti sociali") diventava la lotta a ogni conquista parziale; l'alleanza con gli intellettuali risultava sempre strumentale; e c'era più idealismo che senso della storia e della po-

litica nel privilegiare le enunciazioni di principio.


Le avanguardie troppe spesso restarono avanguardie senza truppe. Mori Sansone, ma i Filistei se la cavarono davvero bene. Chi militava in quegli anni visse intensamente i termini di questa complessa separazione, anche se non mancarono i tentativi di riversare nella società — nonostante le quotidiane frustrazioni — le nuove consapevolezze e i nuovi valori. Possono valere da esempio le vicende giudiziarie di piazza Fontana edella morte di Pinelli. Le stesse organizzazioni della sinistra rivoluzionaria che si opponevano senza mediazioni al sistema, di fatto, alimentarono la speranza che giustizia potesse essere fatta dallo stesso sistema: conducendo una battaglia di controinformazione e mobilitazione che denunciava responsabilità e colpe di magistrati e inquirenti, lavorarono perché si giungesse all'accertamento delle vicende, a un processo, a una sentenza. Pur nell'asprezza dello scontro, fu come se si desse un'ultima prova d'appello, un'estrema occasione, per indurre la giustizia a fare giustizia. Tant'è vero che, mano a mano che si andò chiarendo come né per piazza Fontana né per Pinelli ci sarebbe stata giustizia, il movimento d'opinione lentamente si esaurì.

E per nessuna delle atroci stragi che seguirono ci fu un movimento paragonabile a quello, nonostante ogni volta esplodesse l'indignazione.

In questo estinguersi della contestazione di massa, in questa oggettiva rinuncia a incidere, si compie il ciclo dell'"irreparabile distanza".

Nei giorni scorsi, leggendo del movimento degli studenti, sicuramente nuovo e di nulla debitoro al passato, ho avvertito una ventata di "già visto": riguardava certe reazioni autorevoli, uno Scalfaro che — nell'intervista al "Corriere della Sera" — suona la tromba dell'ordine pubblico, una Falcucci incapace di autocritica, un Montanelli che commenta la manifestazione di Roma con la foto di un gruppo di autonomi. Forse sono dei sopravvissuti di altre ere e non fanno più testo. Certo è che proprio così si pongono le basi di una «distanza» immensa e incolmabile.

Piero Scaramucci, giornalista, lavora dal 1961 presso la redazione milanese della Rai. Dalla fine degli anni '60 ha collaborato al lavoro di "controinformazione", condotto a Milano dal Movimento dei giornalisti democratici e alla redazione del bollettino Bcd. Nel 1976 ha fondato con altri Radio Popolare. E' autore, con Licia Pinelli, di Una storia quasi soltanto mia (Mondadori 1982).



Cronache italiane

di Carla Mosca

In Senato la legge sulla dissociazione

La legge sulla dissociazione arriva in Senato alla fine di settembre, dopo essere rimasta in area di parcheggio per più di due anni. Passa il primo articolo, niente di più, ma già da solo illustra che non c'è da aspettarsi niente di buono. Non soltanto perché prescrive al dissociato di ammettere le attività svolte — insomma di parlare contro se medesimo, ciò che ad un imputato davvero non può essere chiesto — ma anche perché pretende da lui un'abiura vera e propria. Cioè, testualmente, gli chiede «di ripudiare la violenza come metodo di lotta politica», ma senza che il concetto sia in alcun modo definito. Insomma il massimo arbitrio è lasciato a chi giudica, con il risultato che se costui è un conservatore, o peggio intrinsecamente antidemocratico, giudicherà violenza — e come tale punirà — anche ogni forma di conflitto sociale o di lotta sindacale.

L'articolo approvato, l'unico finora perché della legge non si è più sentito parlare, coltiva insomma un infinito protrarsi di quella incertezza del diritto che continua a connotare l'applicazione di qualsivoglia misura premiale. Che vi siano forti disparità fra pentito e pentito — oltretutto fra dissociati e pentiti — lo illustra anche il recente caso dell'ex capo di Prima Linea Marco Donat-Cattin, e dell'ex gregario-killer della stessa organizzazione, Michele Viscardi. Responsabili degli omicidi Alessandrini, Civitate, Mana, con il benessere di cinque uffici giudiziari (Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Firenze) Donat Cattin è andato agli arresti domiciliari. La giustizia lo considera un «grande pentito», non ostante la conversione sia avvenuta quando già la sua organizzazione era stata smantellata grazie, in particolare, al pentimento di Viscardi. Ma per costui di arresti domiciliari non si parla neppure. Come non se ne parla per Giuliano Nària, liberato dalla corte di Appello di Bari dalla condanna a diciassette anni e mezzo per la rivolta del 1980 nel supercarcere di Trani. Assolvendo Nària, sia pure con la formula avara dell'insufficienza di prove, certo adottata per non smentire platealmente gli altri giudici, la corte di Bari mostra di aver tenuto conto di come fosse difficile, in un carcere speciale, astenersi da una rivolta. Difficile e rischioso, perché in tanti casi è costato la

Donat-Cattin agli arresti domiciliari

Continua l'odissea di Nària

vita. E deve anche aver tenuto conto che Nària, in attesa di giudizio, cioè in presunzione di innocenza, non avrebbe mai dovuto trovarsi in un carcere speciale, in compagnia di terroristi definitivamente condannati, che insomma non avevano nulla da perdere. Un'assoluzione dovuta, per risarcirlo anche di essere stato accusato dell'assassinio Coco e per questo tenuto in carcere dal '76, in attesa di un giudizio che non veniva mai e che, alla fine, lo mandò assolto con formula piena. Eppure, la sentenza di Bari a qualcuno sembra troppo di manica larga: a *Il Giorno*, quotidiano dell'ENI, ad esempio, che difatti relega la notizia in settima pagina e nel titolo parla di «linea morbida». Giuliano Nària rimane però relegato nella piccola casa dei suoi genitori, a Garlenda in Liguria, anziché recuperare la libertà perché è ancora imputato in un processo che forse sarà celebrato a Roma nell'86: duecentocinquantanove imputati di varie formazioni terroristiche, tutti legati dall'accusa di insurrezione armata contro i poteri dello stato. Un reato che non esiste, come già avevano sentenziato — che è tutto dire — i giudici del «7 aprile», per un processo che nessuno ha voglia di celebrare. Ed infatti viene sempre rinviato tanto più che non c'è alcun pericolo che gli imputati tornino liberi l'entrata in vigore della legge che riduce i termini di carcerazione preventiva. In questi mesi la data fatidica del 30 novembre è stata agitata come uno spauracchio dai Leo Valiani di turno e da tutto la stampa nazionale, con titoli allarmistici e falsi («Adriana Faranda ha un piede fuori del carcere», «Torneranno liberi gli assassini di Moro?»), ma naturalmente non è accaduto nulla di tutto questo.

Lo spauracchio del trenta novembre

Intanto perché i giudici si sono messi a correre. Il processo in Cassazione per il sequestro Moro (conclusosi con la conferma dei 22 ergastoli del giudizio in secondo grado) è stato celebrato a tempo di record, appena otto mesi dopo l'appello. Insomma a significare che la nostra non è una giustizia lenta per le molte disfunzioni che la si vuole affliggano, ma semplicemente una giustizia pigra e che se ne infischia. Difatti diventa veloce quando, grazie ad una legge dello stato, rischia di vedersi sfuggire

Contro quelli in odore di libertà

qualche detenuto; ma che se la prende comoda quando appena può farlo senza rischi, sulla pelle di chi è in carcere. Ma la vera trovata, per bloccare l'esodo alla data del 30 novembre, è stata quella di spiccare nuovi mandati di cattura contro quelli in odore di libertà. Che è poi il modello inaugurato con il «7 aprile», vecchie accuse sempre rinnovate per una trappola senza fine, predisposta — per primo — dal giudice Calogero che, a Padova, proprio in autunno si è esibito nella sua requisitoria. Il processo al troncone padovano dell'inchiesta «7 aprile» si era svolto in un'aula vuota, nel totale disinteresse della stampa che, moderatamente, ha seguito soltanto l'oratoria del giudice Calogero. Nessuno, in ogni caso, ha sottolineato come i cosiddetti capi di Autonomia siano stati oggetto di una vera anomalia: a Roma erano stati giudicati per banda armata, a Padova sono imputati per le armi di quella banda, dimodoché il reato — come una coperta troppo corta — è stato tirato di qua e di là, scomposto negli elementi la cui sussistenza tutti insieme è indispensabile perché esso si configuri. Come un fulmine la Procura di Padova si è affrettata a lodare il giudice Calogero per come aveva istruito il processo e per la requisitoria pronunciata. Ed altrettanto fulmineamente il Consiglio Superiore della Magistratura ha inserito l'elogio nel fascicolo del magistrato, con ciò interferendo pesantemente in un processo che è ancora in corso e che, per di più, è alla vigilia della sentenza.

Lodi, elogi, premi

Infine, ultimo tocco emergenziale di un autunno d'emergenza, il ministro degli interni Scalfaro, di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, ha sollecitato una legge premiale in favore dei pentiti di mafia e di camorra. Negli stessi giorni a Palermo veniva depositata la monumentale sentenza di rinvio a giudizio degli oltre quattrocento mafiosi che saranno processati, a partire dal 10 febbraio. Il deposito degli atti era annunciato come imminente di settimana in settimana sin dai primi di ottobre, proprio quando veniva anche depositata la perizia sul corpo di Salvatore Marino, fermato dopo l'assassinio del commissario Montana ed ucciso in questura da undici poliziotti. Una notizia, questa dei risultati peritali, che sui giornali ha avuto vita assai breve.

Il raid israeliano su Tunisi e il caso dell'Achille Lauro

C'è un diritto internazionale?

Dopo conflitti come quello del Vietnam, dopo 40 anni di minaccia termonucleare e in presenza di ciò che succede in Medio Oriente, ha ancora senso separare la guerra legale da quella illegale? Qualche domanda, qualche risposta

a cura di Luigi Ferrajoli e Luigi Manconi

1. Esiste un discrimine che separa la guerra dichiarata e dispiegata dal ricorso illegittimo alla violenza da parte degli stati? Se tale discrimine esiste, sulla base di quali criteri e di quali regole di diritto internazionale, esso può essere tracciato?

Dove non si ha guerra, ma terrorismo o criminalità di stato? E prima ancora, è lecito parlare di "terrorismo di stato", oppure esiste qualche differenza di fondo fra atti terroristici o criminali commessi da privati e medesimi atti commessi dagli stati?

2. In conseguenza di quanto ora detto, si può configurare una responsabilità penale degli stati? O quanto meno, qualche altra forma di responsabilità giuridica sanzionata per il ricorso arbitrario alla violenza? Oppure, la costituzione materiale dei rapporti tra stati sovrani ne affida la disciplina esclusivamente alla "ragion fattasi" e alla legge del più forte? Quali limiti e garanzie la comunità internazionale impone agli stati a tutela dei soggetti più deboli?

3. La sovranità nazionale degli stati è suscettibile di limiti e controlli per quanto riguarda l'uso illegittimo della forza all'interno dei rispettivi ordinamenti? In altri termini, che valore hanno le carte internazionali dei diritti fondamentali? Un governo o un regime possono essere sottoposti a giudizio o a sanzioni, o ad altra forma di controllo, per le violazioni da essi perpetrate dei diritti fondamentali dei loro cittadini (stragi, massacri, "desaparecidos", torture)?

4. L'ineffettività del diritto internazionale, resa palese dall'assenza di codici e tribunali penali, è sufficiente a squalificare il diritto internazionale medesimo, quantomeno sui temi decisivi — oggi più che mai, in epoca nucleare — della guerra e dell'uso arbitrario della violenza? In altre parole, in assenza di coercitività, è utile politicamente e fondato scientificamente, continuare a distinguere tra autodifesa legittima, autotutela armata, deterrenza, guerra, rappresaglia, terrorismo e criminalità statale?

Luigi Bonanate

Vorrei premettere subito due osservazioni di carattere generale, una legata alle domande propostemi, l'altra al tema in quanto tale. Sono stupito (non critico) del lessico squisitamente giusinternazionalistico delle domande. Vi si fa riferimento all'illegittimità di atti, al diritto penale internazionale, alla sovranità e all'ineffettività del diritto internazionale: tematiche e concetti corretti, interessanti, significativi. Ma nessuno (se ricordo bene, e credo proprio di sì) ha usato, nel dibattito al livello di quello che ora si svolge su «Antigone», categorie così neutrali e asettiche quando si trattava di analizzare il terrorismo interno. Ora, di fronte al terrorismo internazionale e con l'occhio naturalmente ai recenti eventi dell'«Achille Lauro», si riscopre il diritto internazionale e ci si interroga su di esso: non succede soltanto ad «Antigone», ed è per questo che la riprova mi ha colpito, e mi suggerisce di chiedermene il perché. La ragione fondamentale — secondo la mia ottica specialistica, e quindi forse deformata, di studioso di relazioni internazionali — è da ricercare nell'ambito politico in cui le vicende che ci interessano sono successe, quello internazionale, che siamo scarsissimamente abituati a considerare nelle nostre analisi politiche. A differenza — è chiaro — dal caso della politica interna, nel quale la sofisticazione tocca livelli sovente stucchevoli.

In realtà, con quanto precede, ho non dico risposto alla prima domanda, bensì almeno introdotto l'argomento: non è tanto al livello del diritto internazionale quanto a quello della politica internazionale, che i recenti casi (che comprendono il riferimento alla guerra, alla violenza legittima e illegittima, alla violenza, ecc.) vanno affrontati.

Detto ciò, vengo esplicitamente alle risposte. Ritengo che non abbia più molto senso (se non formalisticamente parlando) separare la guerra legale da quella illegale, dopo guerre come quella del Vietnam, da uno sta-

to mai formalmente dichiarata, dopo la guerra strisciante del Medio Oriente, dopo quarant'anni di guerra termonucleare minacciata. Mi rendo conto delle conseguenze che da un'affermazione del genere discendono: giustizia e ingiustizia, diritto e torto, dipendono esclusivamente dalla parte dalla quale si è nati, o che si predilige per motivi ideologici? Lo sconforto discende tuttavia dall'aver tante volte visto conculcato il diritto, che diventa difficile ora riavvicinarsi — magari con il segreto movente di giungere alla conclusione che dunque gli Stati Uniti hanno violato questo e quell'altro principio di diritto internazionale. Con tutto quel che da vent'anni succede in Medio Oriente, con quel che il Libano è diventato (strage dopo strage), con quale cuore rifugiarsi nei principi del diritto internazionale?

Ma le mie amare considerazioni non mirano a far di ogni erba un fascio. Non escludo sia significativo applicare definizioni come quella di «terrorismo di stato», ad esempio — benché essa stessa sia più sovente usata con intenti polemici o propagandistici che non scientifici o descrittivi. Del resto, il rapporto tra «stato» e «terrorismo» non è semplice o univoco, tant'è vero che si dà anche il ricorso a un'altra espressione, *regno del terrore*. Ma mentre con quest'ultima si fa riferimento a una situazione «eccezionale» (lo stato di eccezione) e quindi provvisoria, con «terrorismo di stato» ci si riferisce piuttosto a una pratica continuativa e tipica di un certo regime, come nel caso di quello nazista dopo il 1933, o in quello di paesi in cui il governo si regge grazie all'azione di polizie segrete, squadracce, corpi separati (si pensi all'Argentina pre-Alfonsín). Altri esempi non mancano, ma ho scelto quelli meno polemici.

Più in generale, ancora sulla prima domanda. Nella vita internazionale contemporanea — caratterizzata, seppure e per fortuna da lontano, dalla minaccia

Sergio Marchisio

Una riflessione sul problema delle garanzie del diritto internazionale — evocato con insistenza nelle domande rivoltemi — non può prescindere dal considerare che la comunità internazionale è unica nel suo genere. Il dato più rilevante è che l'individuo — l'essere umano come tale — non rientra nel novero dei suoi membri. La comunità internazionale, in altri termini, non è la società umana universale; essa è costituita, invece, da entità politiche, collettività nazionali e statali diverse, che intrattengono rapporti intensi, costanti e organizzati, fondati sull'esigenza di assicurare la loro esistenza simultanea, di raggiungere fini comuni, e di gestire rapporti conflittuali. In questa rete di rapporti, i governi (lo stato nel senso del diritto internazionale è infatti solo l'apparato di governo) si trovano in una posizione di reciproca paritarietà, mentre non esiste alcuna entità che possieda la supremazia e che riunisca quell'insieme di prerogative e di poteri noti come potere pubblico. La comunità internazionale è una collettività senza sovrano, priva di gerarchie, non istituzionalizzata, di mera coordinazione. Se si vuole, è una comunità fondamentalmente anarchica.

Se la comunità internazionale è profondamente diversa dalle collettività statali, anche l'ordinamento giuridico che essa esprime è totalmente diverso dagli ordinamenti statali. Non tornerò certo sulla concezione statomorfica se non per ripetere che non esiste un ordinamento-tipo, uno schema unico. L'assenza di istituzionalizzazione non significa infatti assenza di diritto; il diritto è, in tutte le sue forme, organizzazione dei rapporti sociali. Anche l'ordinamento internazionale consente la produzione giuridica (consuetudine e accordo), la garanzia e l'attuazione del diritto (autotutela, individuale e collettiva e mezzi pacifici di soluzione delle controversie). La polemica scientifica sul non-diritto internazionale, dell'inizio del secolo, è definitivamente chiusa. La garanzia

delle norme giuridiche, in un ordinamento non istituzionalizzato come quello internazionale, identifica gli atti e i procedimenti che prevengono o reprimono le violazioni delle norme, senza che si abbia un'autorità sovraordinata che le faccia rispettare. L'autotutela designa appunto il sistema mediante il quale si provvede alla garanzia della realizzazione del diritto in seno ad una società rigorosamente egualitaria, non istituzionalizzata e non gerarchizzata. Nell'ordinamento internazionale spetta in principio al soggetto titolare di un diritto adottare le misure per garantire il diritto stesso, assicurarne il rispetto e la realizzazione. Lo stesso ordinamento internazionale provvede poi a determinare quali misure specifiche di autotutela sono lecite in una certa fase storica del suo sviluppo. È quindi questa la vera problematica da affrontare: quali siano le forme specifiche dell'autotutela che il diritto internazionale riconosce oggi come legittime. Ma veniamo alle singole domande.

Con la prima si chiede anzitutto se esiste una linea di demarcazione tra la «guerra dichiarata e dispiegata» e il «ricorso illegittimo alla violenza da parte degli Stati» e, in caso affermativo, sulla base di quali criteri e di quali regole di diritto internazionale essa può essere tracciata.

Si pone poi il quesito di sapere quando la violenza non sia guerra ma «terrorismo o criminalità di stato».

Osservo subito che la formulazione della domanda non è convincente, dato che contiene l'implicito riconoscimento di una possibile distinzione fra guerra «dichiarata e dispiegata», come strumento legittimo per la soluzione delle controversie internazionali, e uso illegittimo della forza da parte degli Stati. Si dà cioè per presupposto che il diritto internazionale attuale valuti come comportamento lecito il ricorso alla guerra, purché secondo certi canoni tradizionali (c.d. diritto internazionale bellico). In realtà, la domanda avrebbe dovuto esse-

Il raid israeliano su Tunisi e il caso dell'Achille Lauro

segue Bonanate

termonucleare — i confini tra la guerra giuridicamente intesa e forme di conflitto tecnicamente altre (come la guerra «mista», di cui parlava Grozio, che coinvolge uno stato e un gruppo privato, come l'OLP) sono andati via via e inevitabilmente sbiadendo, essendosi sviluppati dei surrogati che tenevano conto della compressione verso il basso esercitata dall'equilibrio del terrore, al quale — come si sa — viene sovente attribuita la responsabilità per quella conflittualità latente di cui ogni tanto uno scoppio ci ricorda l'esistenza. La risposta dovrebbe ora continuare svolgendo il tema dell'interdipendenza che esiste tra l'ordine internazionale che alcuni stati hanno imposto e cercano di conservare e i tentativi di scardinarlo che altri compiono. Ma il discorso si allargherebbe troppo.

1. Il principio di effettività regola assolutamente i rapporti internazionali reali: la responsabilità degli stati sarà dunque al massimo morale, e non penale — come discende del resto dalle osservazioni precedenti. Ciò non significa che gli stati abbiano diritto di fare qualsiasi cosa, ma che in effetti lo fanno, a patto che ci riescano. In così desolanti condizioni, vedo una sola fonte di sanzione — se non altro resa possibile dalle caratteristiche del mondo attuale. Penso al giudizio reso dalla pubblica opinione mondiale: che non è poco come può a prima vista apparire. Anche qui, esempi neutri: la riprovazione internazionale per le azioni dei «berretti verdi» statunitensi in Vietnam non è stata senza effetti, così come quella provata di fronte alla denuncia dei «desaparecidos» in Argentina. Sarà poco, ma alla lunga anche i regimi più duri possono sgretolarsi sotto l'incalzare dell'opinione pubblica. Ciò significa che ciascuno di noi ha una grandissima responsabilità in questo campo, quella di collaborare alla denuncia delle ingiustizie, e delle violazioni dei diritti umani, come fa del resto Amnesty International.

Nella domanda si fa riferimento al concetto di «costituzione materiale», che serve appunto per individuare i principi generali che regolano i rapporti «effettivi» tra gli stati, così come la ragion di ciascuno stato detta, o permette. Tuttavia, il riconoscimento che tale assetto esista non è senza valore: in primo luogo, perché implica che allora gli stati non vivano in un ambito strutturalmente e irrimediabilmente anarchico; in secondo luogo, che tra stati così inevitabilmente costretti a tener conto l'uno dell'altro si consolideranno progressivamente reti di rapporti, tra alcuni più stret-

ti meno con altri; che quindi non qualsiasi azione può esser compiuta da qualsiasi stato: anche i più potenti hanno dei limiti, se non altro quelli reciproci che derivano dalla loro contrapposizione diretta. Se esiste una costituzione materiale, esisterà anche qualche conseguenza che si riferisce alla tutela dei soggetti più deboli, stati o gruppi etnici o altro che siano. Il che non vuol dire che saranno davvero tutelati, ma che anche di essi verrà disposto: l'ordine internazionale non è lacunoso, è ingiusto — ma questo è un altro conto. (Mi par tuttavia degno di nota avvertire della rinascita degli studi — specie nel mondo anglosassone — degli studi sulla «guerra giusta», il che significa che il senso morale non si è ancora del tutto perduto!).

2. Parlare di limiti e di controllo della sovranità è come parlare di democrazia — e nel caso internazionale non è facile! Ci si potrebbe liberare del problema osservando che nel sistema internazionale la democrazia non esiste, e che non può esistere. Ma mi pare una scappatoia inaccettabile: in primo luogo, perché evita che affrontiamo un problema che vada al di là del raggio della vita locale; poi perché, se esistono stati democratici (più o meno) non si vede perché essi non possano svolgere una politica estera democratica e quindi contribuire a sviluppare la democrazia internazionale, alla base della quale si deve porre — ripeto — il controllo popolare della politica estera. Ciò significa che la prima pre-condizione affinché sia possibile affrontare questa problematica è sviluppare la consapevolezza della centralità della vita internazionale anche ai fini della nostra vita quotidiana (così i risvolti della crisi petrolifera ci insegnarono negandoci le gite domenicali in automobile). In altri termini, la realtà politica non è o interna o internazionale, ma è entrambe nello stesso istante — non nei termini quantitativi di due metà che si completano — ma nel senso che da qualsiasi parte si affronti una realtà politica se ne scoprirà sempre un aspetto che sconfinerà nell'altro settore.

Accantonata questa considerazione preliminare, si può osservare poi che la vita internazionale non è tutti i giorni tanto precaria e sconvolgente come pur in altri risulta essere. Tra la maggior parte degli stati si sviluppa incessantemente una rete integrativa economico - commerciale fittissima — fondata su ragioni di scambio ineguale, eventualmente — ma ancora una volta, la situazione non è tanto diversa nel caso dei rapporti di produzione all'interno dello stato (siamo di nuovo vicini alla nozione di «co-

segue Marchisio

re formulata in modo diverso: esiste un confine tra uso lecito e uso illecito della forza, posto che la guerra costituisce la forma principale di uso della forza?

Lasciamo da parte la distinzione groziana e giusnaturalistica fra guerra giusta e ingiusta, crollata a suo tempo sotto i colpi del positivismo giuridico e dello statalismo volontaristico, per rilevare invece che fino, grosso modo, al periodo compreso tra le due guerre mondiali non esistevano dubbi, né smentite pratiche, sul principio della legittimità del ricorso all'uso della forza da parte degli Stati (guerra, interventi armati, rappresaglie, occupazioni militari etc.). Il diritto bellico e di neutralità, codificato all'inizio del secolo, aveva il solo scopo di regolare un fenomeno ricorrente e di evitarne gli eccessi (c.d. diritto umanitario bellico e limiti alla condotta delle ostilità).

Il diritto internazionale ha però conosciuto una innegabile evoluzione nel corso dei decenni più recenti, specie quando, fra le due guerre mondiali, ha cominciato a farsi strada l'idea del divieto del ricorso alla guerra come mezzo per la soluzione delle controversie. Si trattava allora di una semplice tendenza, pure confermata da atti internazionali come il Patto delle Società delle Nazioni (obbligo di non ricorrere alla forza, con regime di sanzioni), il Protocollo sulla soluzione pacifica della controversie del 2 ottobre 1924 e il più noto Patto Briand-Kellogg (Trattato generale di rinuncia alla guerra come strumento di politica internazionale, del 27 agosto 1928). Il divieto si è poi consolidato nel secondo dopoguerra, quando, in un breve lasso di tempo sono apparse nuove regole di diritto internazionale, mentre altre hanno modificato radicalmente la loro portata.

Anzitutto, i tribunali militari di Norimberga e di Tokyo hanno dato per acquisito che nel corso degli anni 1920-1939 si era formata una norma di diritto internazionale generale diretta a vietare la guerra d'aggressione. Poi, il divieto dell'uso della forza è stato codificato definitivamente nell'art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, per il quale gli Stati membri devono astenersi, nei loro rapporti internazionali, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. L'uso della forza (guerra, rappresaglia armata etc.) si configura quindi come un attentato contro la pace e la sicurezza internazionale, il cui mantenimento è fine principale dell'ONU.

Altri atti delle Nazioni Unite — specie alcune importanti dichiarazioni di principi dell'Assemblea generale — hanno poi confermato che la guerra è vietata in tutte le sue forme nel diritto internazionale. Così, la dichiarazione sulla definizione dell'aggressione, del 1974, ha definito quest'ultima come la forma più grave e più dannosa dell'uso illecito della forza, mentre la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970 ha stabilito che gli stati devono astenersi da atti di rappresaglia implicanti l'impiego della forza.

In questo contesto normativo l'unica forma lecita di ricorso all'uso della forza che trova ancora cittadinanza nel diritto internazionale è la legittima difesa, individuale e collettiva, immediata e proporzionata, contro un attacco armato.

La risposta alla prima parte della domanda — riformulata nel senso indicato — è quindi chiara: l'uso della forza che trova ancora cittadinanza nel diritto internazionale consuetudinario, dalla Carta delle Nazioni Unite, da numerosi atti dell'Assemblea generale e da altrettante convenzioni internazionali (così sono nulli i trattati imposti con la minaccia o l'uso della forza, secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969).

La convinzione giuridica degli stati circa l'esistenza di questo divieto è dimostrata dal fatto che in ogni circostanza in cui è stata usata la forza nel secondo dopoguerra, il ricorso ad essa è stato sempre giustificato sulla base dell'asserita presenza di circostanze escludenti l'illecito, come la legittima difesa, l'esercizio legittimo di una sanzione (caso degli organismi regionali di cooperazione difensiva), lo stato di necessità o il consenso dello stato leso (vedi il caso dell'occupazione sovietica dell'Afghanistan). Si è tentato, inoltre, di allargare — ma senza riscontro nella realtà normativa — l'ambito di applicazione della legittima difesa alla legittima difesa «preventiva» ed agli interventi umanitari per la difesa e protezione dei cittadini all'estero minacciati da azioni armate contro la loro vita e i loro beni (vedi invasione di Grenada e, prima ancora, blocco di Cuba).

In questo senso non vedrei contrasto fra costituzione formale e costituzione materiale dell'ordinamento internazionale, così come non parlerei di un contrasto del genere negli ordinamenti interni a causa dell'elevatissima diffusione delle violazioni al diritto penale. Si tratta piuttosto, — e questo va detto — del tentativo di alcuni stati, specie di quelli più forti, di accreditare l'idea che il campo delle giustificazioni all'uso della forza

Il raid israeliano su Tunisi e il caso dell'Achille Lauro

segue Bonanate

stituzione materiale»). Non possiamo quindi a-priori escludere che tali sviluppi producano, sul lungo termine, un'integrazione sociale capace di influire poi anche sui cosiddetti rapporti di forza. Un po' di ottimismo — in tanto sconforto — non guasta!

3. Dall'ottimismo appena auspicato discende che se il diritto internazionale oggi serve a poco, esso potrà rivelarsi utile in futuro, se dovesse corrispondere agli auspici. E non dimentichiamo che gli stessi rapporti economici internazionali che ricordavo trovano la loro fonte in rapporti di diritto internazionale, il quale quindi conosce un'effettività quotidiana molto più alta di quanto non siamo abituati a pensare — la ragione è semplice: del diritto ci accorgiamo quando viene violato, non quando viene rispettato.

Non suggerirei quindi di abolire alcuna distinzione — anche se non si deve mai scordare che le distinzioni fanno ordine, ma non spiegano. E questo è invece quel che ci deve dapprima interessare, in termini scientifici, certo, ma anche politici: come svolgere una politica corretta, se non si è ben compresa la realtà sulla quale si vuole incidere? Osserverei semmai, di fronte alla tipologia proposta, che essa è tanto vasta che porre le opportune differenze equivarrebbe a sistemare tutta o quasi tutta la problematica internazionale — il che rappresenta uno sforzo enorme. Prima invitavo a una maggior sensibilità per la problematica internazionale, ma affrontarla così tutta di un colpo finirebbe per schiacciarsi!

Concludendo, e accorgendomi di aver finito per evitare accuratamente (ma involontariamente) quasi ogni richiamo alla realtà empirica da cui è sgorgato l'interesse di «Antigone», vorrei collegare la logica del terrorismo internazionale a quella della vita internazionale. Come il caso «Achille Lauro» insegna (con annessi e connessi, antecedenti e conseguenze: mi riferisco cioè tanto al raid israeliano contro la base OLP in Tunisia, quanto alla soluzione materiale trovata all'azione di pirateria, tanto alle difficoltà sperimentate dal governo italiano ad affrontare senza strutture *ad hoc* una situazione difficile quanto al conflitto giuridico — o politico? — tra governo italiano e statunitense, e così via), il terrorismo internazionale (che nella sua logica strutturale non è diverso da quello interno, fatte le debite distinzioni) rappresenta piuttosto che un bubbone da estirpare (anche se è anche questo) il sintomo del consolidarsi di una di quelle situazioni che ormai tanti anni fa, in riferimento tanto al terrorismo interno quanto a quello internazionale, definivo di «sistema bloccato», espressione con la quale miravo a far risaltare la natura reattiva piuttosto che spontanea di ogni tipo di terrorismo. Ancora una volta, non voglio allargare troppo il discorso: faccio soltanto osservare che in questo caso il blocco è rappresentato dalla cinica passività con cui la comunità internazionale ha lasciato da ormai molti anni in qua che il Medio Oriente risolvesse da solo le sue contraddizioni, eventualmente autodistruggendosi. Non possiamo non stupirci dell'assenza di

determinazione (positiva) che ha contraddistinto l'atteggiamento di tutte le parti di fronte alle tragedie ripetute — e nessuno può dire per quanto ancora lo saranno — che si recitano in Medio Oriente. Possibile che la potenza delle grandi potenze sia in questo caso impotente?

segue Marchisio

può essere esteso ad ipotesi diverse dalla legittima difesa in senso stretto. Il tentativo da parte degli stati di riappropriarsi degli strumenti del diritto internazionale tradizionale, come le rappresaglie armate, trova infatti una giustificazione nella mancata applicazione del sistema di garanzia collettiva della pace, così come previsto dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Con l'affermazione del divieto dell'uso della forza, si era tentata una certa istituzionalizzazione della coercizione a scopo sanzionatorio da parte delle Nazioni Unite, demandando l'adozione di misure preventive o repressive contro le violazioni della Carta al Consiglio di sicurezza. Poiché in questo sistema di garanzia collettiva, la legittima difesa (art. 51) non era vista che come misura provvisoria, la circostanza che il sistema stesso non abbia operato come previsto nel disegno originario ha comportato una inevitabile estensione del ricorso alla giustificazione della legittima difesa individuale quale unico mezzo lecito di autotutela armata. Da ciò la prassi alla quale abbiamo fatto cenno prima. Questa prassi non ha tuttavia riportato il diritto internazionale indietro di un secolo, dato che permane ben chiaro il divieto dell'uso della forza, in qualsiasi forma lo si voglia presentare (guerra, rappresaglia, occupazione

militare, intervento e così via).

Vengo ora alla seconda parte della prima domanda, che tratterò insieme alla seconda domanda, perché ad essa logicamente connessa. Esiste il terrorismo o criminalità di stato? Si può configurare una responsabilità penale degli stati o quanto meno qualche forma di responsabilità giuridica sanzionata per il ricorso arbitrario alla violenza? Per esigenze di spazio tratterò qui anche della terza domanda, e sia pure brevemente, dato che essa si richiama alla problematica delle forme di controllo sulle violazioni dei diritti fondamentali dei cittadini (massacri, *desaparecidos*, torture e simili).

Anche in questo caso non può prescindere da un certo inquadramento dell'evoluzione subita dal diritto internazionale in questa materia, partendo dalla nozione tradizionale di responsabilità come conseguenza del fatto illecito. Per lungo tempo i confini della responsabilità sono stati, nell'ordinamento internazionale, quelli di una concezione esclusivamente civilistica, nella quale all'obbligo di riparare dello stato trasgressore corrisponde il diritto dello stato leso di esigere la riparazione del danno subito. Non a caso, il c.d. diritto penale internazionale è sempre stato concettualmente limitato agli strumenti della cooperazione internazionale in materia penale (estradizione, reciproco riconoscimento delle sentenze penali, rogatorie e, più tardi, prevenzione e repressione del terrorismo individuale mediante trattati *ad hoc*, che hanno codificato il principio dell'*aut dedere aut iudicare*). L'assenza di istituzionalizzazione della comunità internazionale ha sempre reso impensabile un tribunale penale internazionale, anche per la repressione dei fatti illeciti internazionali più gravi.

Un'evoluzione sostanziale si è verificata anche in questo settore nel periodo fra le due guerre mondiali, quando alcuni autori (si pensi a Donnedieu de Vabre) formularono l'idea di una responsabilità penale dello stato secondo il diritto internazionale. Si andava cioè facendo strada l'idea che anche nell'ordinamento internazionale esistono due tipi di fatti illeciti, con regimi diversi di responsabilità, idea poi consolidatasi parallelamente a quella sul divieto dell'uso della forza. Oggi si ammette unanimemente che esistono alcuni obblighi internazionali il cui rispetto riveste una tale importanza per la comunità internazionale nel suo complesso che tutti gli stati hanno un interesse giuridico alla loro osservanza. Tutti gli stati — e non solo quello direttamente leso — sono perciò autorizzati a far valere la responsabilità dello stato trasgressore.

L'affermazione dell'esistenza di «crimini internazionali», accanto alle violazioni semplici o delitti, ha trovato riscontro nel progetto di convenzione che sta predisponendo la Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, in vista della codificazione dei principi sulla responsabilità degli stati per fatti illeciti. Certo, non è ancora del tutto chiaro quali siano gli obblighi internazionali *erga omnes* la cui violazione comporta un crimine internazionale dello stato e non un semplice fatto

illecito da delitto. La certezza esiste però per i crimini contro la pace (guerra d'aggressione ed uso illecito della forza), i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Per questi ultimi, anzi, si è affermato il principio della punibilità degli individui-organismi che tali crimini hanno commesso, in deroga all'altro principio che vuole le attività organiche imputate solo e soltanto allo stato. Lo stesso vale anche per il genocidio, l'*apartheid*, la discriminazione razziale, la schiavitù, la tortura e la violazione dei diritti fondamentali della persona umana. Ne consegue che i tribunali di tutti gli stati, anche diversi da quelli di appartenenza degli organi responsabili, hanno il dovere di giudicare e reprimere.

Accanto al dovere di punire gli individui-organismi colpevoli dei crimini indicati, si configura poi, come è ovvio, la responsabilità internazionale dello stato in quanto tale. L'art. 19 del progetto della Commissione del diritto internazionale specifica in argomento che un crimine internazionale (dello stato) può risultare, tra l'altro, da violazioni di obblighi relativi al mantenimento della pace (come quello che vieta l'aggressione), all'autodeterminazione dei popoli (protetta da una norma di *ius cogens* formata grazie all'azione dell'ONU in materia di decolonizzazione), alla salvaguardia dell'essere umano (schiavitù, genocidio, *apartheid*), alla salvaguardia e preservazione dell'ambiente umano (inquinamento massiccio dell'atmosfera o dei mari).

La configurazione dei crimini internazionali non risolve però il problema di adeguate garanzie delle violazioni da cui traggono origine. Non può infatti ammettersi al riguardo che l'interesse giuridico di tutti gli stati al rispetto di certi obblighi di fondamentale importanza per la comunità internazionale vada fino al punto di considerare ogni stato autorizzato a reagire sempre e con ogni mezzo contro la loro violazione. Devono invece considerarsi vigenti in questa materia gli stessi divieti di cui abbiamo parlato a proposito dell'uso della forza.

Quanto alla questione terminologica, è evidente che i «crimini internazionali» sono intimamente connessi al terrore impiegato quale strumento di governo e possono quindi essere definiti come terrorismo di stato. Se le nazioni Unite non hanno accettato l'indicazione, largamente diffusa tra gli stessi stati, di definire «ali crimini come atti di terrorismo, ciò è dovuto solo alla resistenza dimostrata dei paesi occidentali.

Si chiede infine se le distinzioni fatte sono fondate scientificamente.

Circa la fondatezza scientifica, mi limito ad osservare che il diritto appartiene alla realtà fenomenologica e costituisce un dato dell'esperienza. La scienza del diritto internazionale si limita a conoscere, e non creare, il fenomeno giuridico.

Quanto all'utilità politica, l'evoluzione più recente indica chiaramente che l'ordinamento internazionale procede verso una certa «moralizzazione», e che tale tendenza è irreversibile. Sarebbe insensato ogni tentativo di interrompere questo processo in nome di un malinteso «sano realismo».

Diritto e politica

I pericoli per l'integrità della giurisdizione vengono anche dall'interno della magistratura: a soffrirne sono più le garanzie dei cittadini che quelle dei giudici. E le previsioni sul prossimo Consiglio non ispirano ottimismo

di Luigi Saraceni

Non v'è dubbio che nel disegno della Costituzione il Consiglio Superiore della Magistratura nasce con la funzione precipua di assicurare l'indipendenza della magistratura, considerata condizione strumentale imprescindibile per l'attuazione di un principio cardine del nuovo modello di democrazia: l'assoggettamento del giudice, di ogni singolo giudice, alla sola legge, con esclusione di ogni mediazione o interferenza interna o esterna al potere giudiziario. Una forma di indipendenza piena, dunque, non solo dalle altre articolazioni del potere statale, ma anche dalle gerarchie interne.

Va tuttavia subito sottolineato che la struttura dell'organo deputato a garantire l'indipendenza, rivela da un lato che questa, già nel disegno del costituente, non è configurata come separatezza dell'ordine giudiziario dalle altre articolazioni istituzionali e, dall'altro, che il C.S.M. non è un organo puramente tecnico, destinato a gestire l'ordinaria amministrazione e la disciplina del corpo dei giudici.

A parte i tre membri di diritto (Presidente della Repubblica, Presidente e Procuratore Generale della Cassazione), la composizione del C.S.M. è infatti a base elettiva; due terzi dei componenti (20 attualmente) sono eletti dai giudici e un terzo dal Parlamento. Un procedimento di formazione che rivela all'evidenza, da un lato, il collegamento che la Costituzione ha inteso istituire con la sovranità popolare, e dall'altro, il carattere oggettivamente politico dell'attività del C.S.M.

Non è certo possibile, qui, esaminare il grado di realismo di quelle tesi che, partendo dal modello costituzionale e valutando la concreta attività svolta dal C.S.M. dalla sua fondazione e in particolare dalla consiliazione che sta per scadere, configura l'organo di autogoverno dei giudici come un originale esperimento di democrazia partecipativa, in cui ogni governato ha una immediata capacità di incidere sulle scelte dei governanti o come articolazione del pluralismo istituzionale da assumere a modello di democratizzazione dello Stato-

apparato o ancora come istituzione segnata da un connotato di utopia e da una carica eversiva che ne rendono l'inveramento ad un tempo difficile e necessario per autentiche conquiste di democrazia. Quel che c'è di valido in queste prospettazioni — che indicano un tentativo intrapreso, una prospettiva in cui muoversi e la necessità di creare le condizioni per realizzarla, prima fra tutte una crescita di coscienza e la rottura della logica della delega all'interno del corpo dei giudici — è la rivendicazione della specificità ed autonomia politica dell'attività del C.S.M., rispetto alla po-

litica di governo e del sistema dei partiti. Ma è stato proprio in connessione con alcune significative espressioni di questa consapevolezza politica del proprio ruolo — le delibere sulla pubblicità delle sedute, la costituzione di un comitato antimafia, le inchieste su alcuni uffici giudiziari — che il C.S.M. è stato accusato di «politizzazione», a correttivo della quale sono stati avanzati suggerimenti di modifica del meccanismo di elezione della componente togata. L'accusa e il suggerimento, nati in ambienti conservatori ma condivisi da esponenti progressisti, sono diventati punto di

programma del governo Craxi e si ritrovano addirittura nella relazione Bozzi presentata alle Camere il 29 gennaio 1985.

Il presupposto da cui si parte è che la fonte di tutti i mali dell'istituzione giudiziaria sia la sua politicità e la conseguente divisione in correnti del corpo dei magistrati (attualmente poco più di seimila divisi in tre correnti di un'unica Associazione).

Da contrapposte sponde, confluiscono in questa concezione — che riecheggia polemiche degli anni '60 contro la magistratura progressista che rivendicava la partecipazione al generale indirizzo politico costituzionale — da un lato la pretesa di riduzione della politica istituzionale ad una logica unitaria, consonante con il sistema di governo e dei partiti, e dall'altro lato l'insofferenza per gli apparati di potere che riproducono all'interno dell'ordine giudiziario la stessa logica di fazione, le stesse pratiche di spartizione e lottizzazione affliggono altri settori della vita istituzionale. Questa critica — che certamente coglie nel segno quando denuncia il fanatismo ideologico di certe sanzioni disciplinari, la portata di indebita ingerenza di certi «elogi», gli arroganti intrecci clientelari che presiedono alla scelta dei capi degli uffici — non considera che tutto questo non è addebitabile alla insopprimibile politicità del ruolo del C.S.M., bensì alla sua degenerazione e cioè alla prevaricazione di interessi di parte sulla logica politica propria dell'istituzione.

Certo si tratta pur sempre di una istituzione di questo Stato, i cui limiti di operatività sono segnati dalla compatibilità con il quadro politico-istituzionale complessivo e dalla presenza di maggioranza, al suo interno, delle forze dominanti nella vita politica e nel mondo giudiziario.

Ma il modo «di sinistra» di stare nelle istituzioni, con ruolo egemone e non subalterno, è quello di valorizzare al massimo le potenzialità democratiche. In assenza di realistiche proposte di trasformazione dell'istituzione giudiziaria, da sinistra, facendo leva sulla autonoma collocazione



Le vicende del Consiglio Superiore della Magistratura

politico-istituzionale del C.S.M., si deve operare per farne fattore di un esercizio della giurisdizione effettivamente indipendente e responsabile. Indipendenza e responsabilità sono un binomio inscindibile, se non si vuole che la prima assuma, come accade troppo spesso nella attuale realtà, i connotati di un privilegio corporativo anziché come deve essere, una posizione costituzionale finalizzata al rendere giustizia alla gente.

Per l'attuazione del precetto costituzionale, che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge, non basta la posizione istituzionale di indipendenza dagli altri poteri dello Stato. L'attentato all'indipendenza della funzione può venire anche dal singolo giudice, specie nell'attuale contesto storico-politico, in cui la funzione giudiziaria è sovraccarica di compiti che presentano un elevato tasso di rilevanza sociale e politica. Onestà morale e intellettuale, professionalità, rispetto del valore storico-naturale dell'uomo ed in particolare della libertà della persona, consapevolezza della dimensione politica della funzione e tensione verso l'imparzialità, sono questi gli elementi costruttivi di quella cultura della giurisdizione che è condizione imprescindibile di una vera indipendenza del giudice. Su questo terreno spettano indubbiamente al C.S.M., in quanto garante dell'indipendenza della funzione giudiziaria, compiti di promozione della cultura della giurisdizione e di controllo del suo effettivo rispetto.

Non è ammissibile, perché incompatibile con la democrazia, che soggetti investiti di un potere così incisivo sulla vita degli individui e della società, possano farsi scudo delle prerogative costituzionali dell'indipendenza e dell'inamovibilità per non rispondere dello scorretto esercizio del loro potere.

Ma il problema della responsabilità del giudice è uno dei più complicati e delicati della tematica giudiziaria, perché non v'è dubbio che l'esercizio del potere disciplinare reca con sé il rischio di lesione delle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale.

Attualmente la materia è regolata da vecchie norme imperniate sul vetusto concetto di «prestigio dell'ordine giudiziario», che spesso ha consentito atti di persecuzione ideologica o di tutela dell'arroganza delle gerarchie interne.

È vero, però, che il Consiglio uscente — che non è andato esente da atteggiamenti di quel tipo — ha utilizzato gli strumenti di controllo anche in funzione di pulizia morale e istituzionale, di fronte a situazioni di inquinamento, corruzione, asservimento

dell'uso della giurisdizione o di radicale rottura delle sue garanzie.

Più che nello strumento disciplinare vero e proprio, in cui l'intervento del C.S.M. è subordinato all'iniziativa del Procuratore Generale o del Ministro guardasigilli, si è fatto ricorso al «trasferimento di ufficio» che, in deroga alla garanzia di inamovibilità, consente la rimozione del magistrato dalle funzioni svolte.

Questa attività di controllo del


C.S.M., in cui le componenti di sinistra hanno avuto una parte trainante, ha suscitato vivaci polemiche, di diversa provenienza. E certamente non vanno sottovalutati i già rilevati rischi di indebita invadenza dell'esercizio della giurisdizione. C'è da chiedersi tuttavia quanto sia autentica questa preoccupazione in quei settori delle forze di governo che poi, per altro verso, elevano la loro protesta contro lo strapotere dei giudici e la

violazione delle garanzie dei cittadini. Di fronte a simili abusi, qual è l'organo legittimato a intervenire? Vien da chiedersi se polemiche e proteste di questa provenienza, non siano strumentali ai velleitari disegni di richiamo del potere giudiziario, non già alla cultura della giurisdizione, ma all'ordine politico; che è poi, come s'è visto la stessa ragione che ispira l'accusa di politicizzazione del C.S.M.

Le preoccupazioni di parte democratica, ispirate a rispettabili intenti garantisti, vanno accolte per l'istanza di riforma che recano implicita. Non v'è dubbio che anche per i giudici vanno configurate fattispecie sostanziali e procedurali garantite, che non consentano interventi repressivi delle legittime prerogative dei singoli e lesivi della integrità della giurisdizione. Ma, oggi, non si può non prendere atto di una realtà: i pericoli per l'integrità della giurisdizione vengono anche dall'interno dell'ordine giudiziario e a soffrire sono, più che le garanzie dei giudici, le garanzie dei cittadini. Questo è il terreno che richiede il massimo impegno delle forze democratiche. E su questo terreno, se il C.S.M. uscente merita una critica è di essere intervenuto troppo poco in difesa delle libertà. Né autorizzano ottimismo le previsioni sul Consiglio che uscirà dalle elezioni del prossimo febbraio. È vero che, probabilmente più per insipienza che per mancanza di volontà politica, non sono passate le progettate riforme elettorali dirette a deprimere la politicizzazione della componente togata, sicché si andrà alle elezioni con il sistema proporzionale su liste concorrenti, con la conseguente probabilità di consolidamento del manipolo di magistrati portatori di linee politiche più che di logiche clientelari. Ma è anche vero che la massiccia presenza, nelle liste di maggioranza, di candidati che hanno profuso in questi anni il loro impegno professionale più sul versante della difesa sociale che su quello delle garanzie individuali, consente facili profezie sulla ispirazione di fondo del prossimo Consiglio.

Una ragione in più per accrescere l'impegno di ognuno sul terreno delle garanzie.

Questo scritto era in macchina quando l'intervento del presidente della repubblica e le dimissioni, poi rientrate, della componente «togata», ha imposto all'attenzione del paese il problema del ruolo del C.S.M. nel complessivo quadro istituzionale. Nonostante il superamento della fase acuta della crisi, il problema resta aperto e di difficile soluzione. Converrà seguire gli sviluppi che sono estremamente importanti per l'assetto dei poteri istituzionali e per il bisogno di giustizia della gente.



Una ricerca dell'Osservatorio sulla camorra

Pesce, carne, fiori, denaro

La nuova criminalità organizzata dell'area napoletana è ben diversa dalla vecchia associazione malavita: si espande grazie a facilitazioni politiche, economiche, sociali, culturali. Studiarla è necessario e non più rinviabile

di Amato Lamberti

Della «camorra» bisogna cominciare a parlare in termini che superino gli stereotipi imposti dalla pubblicistica giornalistica, anche se ad essa va riconosciuto il merito di aver portato all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità di una riflessione articolata sull'intreccio di cause e condizioni che originano e alimentano un fenomeno di così rilevante estensione e gravità sociale.

La prima operazione da compiere è, probabilmente, quella di sgombrare il campo dagli equivoci che comporta l'utilizzazione del termine «camorra» per indicare un fenomeno — quello della criminalità organizzata — che non ha alcuna somiglianza, né sul piano della struttura organizzativa, né su quello della legittimazione sociale, con l'organizzazione malavita che, da quasi un secolo, sopravvive solo nella letteratura d'appendice. Non si tratta di una questione puramente nominalistica, perché l'assunzione della radicale diversità del fenomeno «criminalità organizzata» rispetto alla «camorra», ha la funzione di recidere alla base la stessa possibilità di far riferimento a presunte matrici storiche e culturali del fenomeno; e di ricondurlo, tutto intero, all'interno della dinamica sociale originata da un recente sviluppo contraddittorio e distorto.

L'attenzione dedicata ad elementi marginali delle modalità di aggregazione, quali il comparaggio; a sopravvivenze culturali usate solo a scopo di rinforzo, quali i rituali di iniziazione; a funzioni collaterali alla gestione del potere territoriale, quali l'arbitrato delle controversie, ha favorito una lettura distorta del fenomeno «camorra» in chiave di marginalità culturale, di arretratezza sociale, di debolezza economica e di mancata legittimazione delle istituzioni. Lettura distorta perché non in grado di cogliere l'aspetto fondamentale di un fenomeno che non si limita ad essere una struttura parassitaria di sfruttamento, con capacità di controllo sociale, ma è il risultato di un processo di diffusione della criminalità che è giunto alla fase dell'impresa, della organizzazione e della pianificazione su sca-

la industriale dell'attività criminosa.

Il «sistema di organizzazioni criminali» che caratterizza l'area metropolitana napoletana, e si ramifica anche in altri contesti della regione, non può, quindi, essere studiato come fenomeno di marginalità e arretratezza, ma come prodotto di uno sviluppo distorto, parassitario e fortemente caratterizzato da modalità illegali di intervento. L'assunzione di questo punto di vista, che rovescia radicalmente quello corrente, impone una attenta tematizzazione degli aspetti più strettamente sociologici del fenomeno «camorra» — dalla formazione delle élites politiche alla socializzazione di comportamenti e stili di vita — cioè proprio di quegli aspetti più frequentemente ignorati o rimossi. Questa rimozione sistematica ha, infatti, prodotto risultati significativi. Ha impedito, ad esempio, che si aprisse un dibattito sulla «disorganizzazione sociale» che caratterizza un contesto come quello napoletano — di cui la virulenza della criminalità è solo l'indicatore più vistoso —, sulle sue cause prossime e sulle condizioni economiche e politiche che ne assicurano la riproduzione.

Non meno importante appare l'approfondimento del problema delle cause sociali che concorrono al consolidamento delle organizzazioni criminali e che forniscono loro la legittimazione necessaria all'esercizio di un potere che spesso investe e copre ambiti istituzionali. In particolare, andrebbero indagate le ragioni del radicamento di «tradizioni» devianti in determinati contesti ambientali; e, in questi ambiti, precisati i meccanismi di socializzazione di comportamenti, mentalità, orientamenti valoriali, stili di vita criminali. E questo non solo perché si tratta di un settore d'inda-

gine trascurato, ma perché le trasformazioni che, complessivamente, hanno investito le aree meridionali, proprio perché non sostenute da un'adeguata progettualità sociale, hanno introdotto e generato distorsioni evidenti anche nelle dinamiche di socializzazione e di distribuzione delle opportunità di mobilità sociale, oltre che nei processi di legittimazione del potere e dell'autorità. Infine, al di là di ogni altra considerazione su temi assolutamente centrali — relativamente alle forme organizzative assunte dalla «camorra» in Campania; alla nascita della nuova figura dell'imprenditore camorrista; alle nuove modalità che configurano l'intreccio criminalità - amministrazioni pochiche - potere politico - va tenuto presente che l'aspetto distintivo della «camorra» — rispetto a mafia e 'ndrangheta — sta nell'enorme numero di persone (giovani, soprattutto) coinvolte a vario titolo in imprese criminali, oltre che nella pervasività del fenomeno, che copre tutti i settori di attività e di reddito e tutto il territorio regionale. È come se — in interi strati sociali e zone territoriali — si fosse disposta ogni forma di controllo sociale — da quella dei gruppi primari e secondari a quella istituzionale — con conseguente generalizzazione dell'incertezza normativa e diffusione di modelli di comportamento e «stili di vita» devianti.

Su queste premesse teoriche, come «Osservatorio sulla camorra», si è elaborato un progetto di ricerca sulla criminalità organizzata in Campania finalizzato ad evidenziare le trasformazioni che la presenza di organizzazioni criminali produce — a livello istituzionale, economico e sociale — nel territorio in cui sono insediate e radicate. L'ipotesi che si intende ve-

rificare è la seguente: la criminalità organizzata si espande e si consolida, in determinate aree territoriali, per la presenza di forti facilitazioni di carattere politico, economico, sociale e culturale; ed, inoltre, l'insediamento di organizzazioni criminali impedisce al contesto sociale e territoriale di evolvere in una direzione capace di rimuovere queste facilitazioni che oggettivamente nutrono lo sviluppo della criminalità. In altre parole, le aree caratterizzate da insediamenti camorristici, anche quando interessate da fenomeni di sviluppo e modernizzazione, presentano situazioni di equilibrio perverso sia a livello economico che a livello sociale, proprio per il distorto/perverso funzionamento — indotto dalla presenza camorrista — degli organi istituzionali, degli apparati amministrativi e degli organismi di controllo sociale. La pericolosità delle organizzazioni criminali non può, quindi, essere circoscritta né al «mercato» né allo snodo «Stato-mercato», perché investe, complessivamente, anche il sistema delle relazioni sociali introducendo distorsioni capaci di stravolgere gli stessi fenomeni di modernizzazione e sviluppo.

Il progetto di ricerca prevede — nella 1ª fase — l'individuazione, nella regione Campania, di alcune aree territoriali caratterizzate da diffuso e radicato insediamento della «camorra». Per ciascuna delle aree individuate si procederà ad una ricostruzione a due livelli:

a) dell'evoluzione e della trasformazione di strutture e organizzazione della criminalità (da realizzarsi attraverso l'analisi della stampa, dei documenti processuali, ecc.) dal 1975 ad oggi.

b) delle trasformazioni avvenute, nello stesso periodo, ai livelli: politico, amministrativo, economico-produttivo, sociale, (servizi, assistenza, ecc.), culturale (scuola, consumi culturali, tempo libero...).

Per la messa a punto delle procedure di indagine e degli strumenti di rilevazione e raccolta dati, si è avviata, nel gennaio '85, una ricerca preliminare nell'area «Torre Annunziata e paesi vesuviani limitrofi», assumen-

Un margine d'errore del 55%

di Bruno Ruggiero

E' tempo di bilanci, a Napoli e non solo a Napoli, dopo la stagione dei grandi processi contro la Nuova Camorra Organizzata (Nco) di Raffaele Cutolo e mentre sfilano davanti ai tribunali boss e gregari della confraternita rivale: la Nuova Famiglia dei vari Spavone, Nuvoletta, Zaza, Vollaro e Giugliano. Iniziato il 4 febbraio, il maxi-dibattimento si è concluso il 13 novembre dopo 150 udienze. Per poter-

lo celebrare (contava sulla carta 647 imputati) era stato necessario dividere in tre tronconi la pesante eredità lasciata dall'ordinanza di rinvio a giudizio del giugno 1984. Quindi, uno dopo l'altro, avevano preso il via nella stessa aula-bunker di Poggioreale tre distinti processi. Il primo, legato in tutto e per tutto al nome di Enzo Tortora, si è concluso il 17 settembre con la ben nota sentenza (vedi Antigone n. 3/4).

Una ricerca dell'Osservatorio sulla camorra

dola, per le notizie e i dati già posseduti, come una vera e propria situazione da laboratorio. Alla raccolta di dati e indicazioni sulle trasformazioni avvenute nelle organizzazioni criminali e, quindi, nella distribuzione del potere per ambiti territoriali e per settori economici, realizzata attraverso l'analisi della stampa e dei documenti di polizia e magistratura, aveva collaborato anche Giancarlo Siani, già impegnato per suo conto in questa direzione. Tale collaborazione si era anche concretizzata in una prima ricostruzione che aveva come oggetto modalità e forme di espansione di un clan camorristico emergente, quello dei Gionta, pubblicata sul n. 4 del Bollettino dell'Osservatorio sulla camorra (maggio '85). L'assassinio di Giancarlo, ad opera della camorra, ci ha privati di un punto di riferimento insostituibile ma ha solo, e temporaneamente, rallentato i tempi della ricerca, fornendoci però ulteriori motivazioni per portarla a termine.

I dati finora raccolti dall'equipe di ricerca permettono di affermare che, almeno nell'area torrese, le organizzazioni criminali adottano negli interventi sul mercato legale e su quello illegale strategie diverse. A livello di economia legale non tendono al controllo totale del territorio su cui insistono, ma al controllo, su un territorio che si espande continuamente, di uno o più settori economici da gestire in forma monopolistica (almeno per quanto riguarda l'iniziativa privata). La scelta dei settori economici di cui progressivamente impadronirsi sembra obbedire a quattro criteri:

- a) realizzare investimenti ad altissima redditività del capitale;
- b) in settori di cui è possibile realizzare un controllo monopolistico;
- c) che prevedono l'utilizzazione di una mano d'opera non qualificata, anche numerosa;
- d) e caratterizzati da una accelerata circolazione di capitali.

A Torre, ad esempio, l'espansione del clan Gionta passa attraverso l'acquisizione monopolistica del controllo del mercato del pesce, della carne, dei fiori. Altri clan camorristici si vanno consolidando nei settori dell'edilizia, della fornitura di servizi, della grande distribuzione commerciale.

Gli investimenti nell'economia legale sembrano, quindi, finalizzati ad:

- 1) assicurarsi gli strumenti per il più rapido riciclaggio del denaro accumulato attraverso imprese criminali;
- 2) realizzare capitali legali tanto elevati da nascondere la presenza di un flusso costante di capitali «sporchi», anche attraverso l'utilizzazione

massiccia delle provvidenze (credito agevolato, sgravi fiscali, ecc.) previste per il settore specifico;

3) realizzare il controllo totale di interi settori del mercato, determinando prezzi, volumi di scambio, occupazione.

Dal punto di vista sociale la conse-

segue Ruggiero

Sugli altri due è calato il sipario fra ottobre e novembre nell'indifferenza quasi generale. Eppure bastano pochi dati per capire che tanta fretta di spegnere i riflettori su questa pagina della giustizia italiana non è legittima. 349 condanne e 259 assoluzioni (di cui 107 con formula piena). Sono cifre impressionanti, soprattutto se rapportate al totale degli ordini di cattura (856) emessi il 14 giugno 1983; una retata condotta con criteri sommari, nella quale rimasero impigliati 144 «omonimi», scarcerati con tante scuse nei primi quaranta giorni dell'inchiesta, e 65 «sospetti» che furono prosciolti al termine dell'istruttoria. Nel complesso un margine di errore del 55%, considerato l'obiettivo che si voleva colpire. E in una circostanza in cui alcune centinaia di presunti «cutoliani» venivano chiamati a rispondere di associazione per delinquere di stampo camorristico e non di fatti specifici, assume una particolare importanza l'entità delle pene irrogate dai collegi giudicanti: in genere dimezzata rispetto alle richieste dei tre pubblici ministeri impegnati nella «staffetta» sul banco dell'accusa.

Ma guardiamole da vicino, queste sentenze che hanno dilazionato per un paio di mesi la resa dei conti nel processo alla Nco, dopo l'uscita di scena di Enzo Tortora. Un esame che deve necessariamente partire da questo presupposto: stavolta alla sbarra non c'erano cantanti da night come Califano, gangster come Vallanzasca, terroristi neri e brigatisti rossi, avvocati o «consiglieri». Stavolta l'ambiente sotto accusa era omogeneo, era quello della camorra di provincia, dei comuni vesuviani, dell'hinterland napoletano. Il 26 ottobre, quando il collegio del secondo troncone (presidente Ambrogi, giudici Severino e Raimondi) esce dopo tre giorni dalla camera di consiglio, la condanna più pesante (10 anni) è per Agostino Abagnale, di S. Antonio Abate, commerciante, detenuto; il tribunale lo ha riconosciuto colpevole, insieme a quattro coimputati — due costruttori, un industriale caseario e un altro commerciante — di aver acquistato per conto di Raffaele Cutolo il castello medico di Ottaviano, il simbolo del potere feudale esercitato dal boss. 9 anni (il P.M. Cafiero ne aveva chiesti 15) vengono inflitti a Carmine Argentato, capo di quella che era la temuta «batteria di Ponticelli», i cui componenti sono diventati transfughi o pentiti. 8 anni e 6 mesi (invece di 17 anni) a Clemente Perna, capozona per il territorio fra Napoli e l'Irpinia. Una giovane *soubrette*, Assunta Setaro, nome d'arte «Alba» negli show di alcune Tv private, è condannata a 2 anni e 4 mesi: sarebbe la fidanzata di Roberto Cutolo, il figlio del capo. 70 gli assolti (su 190 imputati) e fra

guenza forse più preoccupante è che, attraverso tale strategia le organizzazioni criminali assumono un ruolo non secondario nella regolazione del mercato del lavoro e introducono distorsioni non visibili nella dinamica occupazionale, soprattutto a livello di offerta del lavoro.

questi un sindacalista che il superpentito Giovanni Pandico aveva descritto come un personaggio da «fronte del porto», e poi il fratello dell'imprenditore miliardario, e amico di uomini politici Alfonso Rosanova e due sequestratori dell'esponente socialista Guido De Martino (figlio dell'ex segretario del Psi, rapito nel '77).

Il 13 novembre, l'ultima sentenza. I giudici del tribunale (presidente Carriello, consiglieri Migliucci e Saccone) leggono il lungo dispositivo: 92 condanne e 87 assoluzioni. La sentenza sembra voler confermare l'interrogativo ricorrente: è tutta qui la Nuova Camorra cutoliana, fino a poco tempo fa presentata come il pericolo pubblico numero uno? La pena più alta (11 anni e 2 mesi, tanti quanti ne aveva invocati il P. M. Zuccarelli) va a Salvatore Puca, detto «barbetta», capozona di Sant'Antimo. 10 anni a Pasquale Scotti, capo del «gruppo di fuoco» che operava fra Casoria, Caivano, Afragola e la periferia a nord di Napoli, ferito e catturato nel dicembre dell'83 ma evaso l'anno successivo. Scotti è, presumibilmente, uno dei depositari del segreto sulla fine di Vincenzo Casillo (il «delitto» di Cutolo protagonista del caso Cirillo, saltato in aria con la sua macchina a Roma). Alterna fortuna, invece, per due esponenti di quel «terzo livello» straccione che è stato rinviato a giudizio: 7 anni (invece di 12) per Domenico Jodice, ex assessore democristiano al Comune di Casoria e titolare di una fabbrica per l'imbotigliamento delle acque minerali; assolto l'imprenditore ortofrutticolo Antonio Sorrentino (l'accusa lo voleva condannato a 9 anni e 6 mesi). Assolti anche i due eredi di don Alfredo Maisto, il defunto boss di Giugliano.

Da un rapido calcolo si capisce che i conti non tornano, anche per quanto riguarda il numero di coloro effettivamente giudicati dalle tre sezioni del tribunale di Napoli. Infatti, strada facendo, sono stati disposti degli stralci, 22 per l'esattezza, a loro volta riuniti in un quarto troncone, affidato a nuovi giudici. Una pattuglia in cui si ritrovano figure diverse, accomunate solo da un certificato medico, una perizia psichiatrica, una assenza giustificata: camorristi pentiti, poveri diavoli, «insospettabili» chiacchieratissimi. Ma proprio uno di questi ultimi, il costruttore Antonio Sibilia, ex presidente dell'Avellino Calcio, ha ottenuto subito il rinvio a nuovo ruolo della sua posizione ed è uscito per ultimo dal processo. Dopo essersi entrato per primo, quando due anni e mezzo fa, un pomeriggio di giugno, lo ammanettarono nella hall dell'albergo «Gallia» a Milano, dove curava personalmente la campagna acquisti per la propria squadra.

Questa strategia di intervento per settori economici sembra, inoltre, favorire due processi tra loro concatenati: 1) la rapida riconfigurazione dell'impresa camorristica in impresa «apparentemente» legale (in quanto rispetta le regole del mercato ma si avvantaggia della disponibilità diretta o indiretta di grandi quantità di denaro in cerca di collocazione produttiva e di esistenza); 2) l'abbandono, inizialmente parziale e poi sempre più accertato, della gestione diretta delle attività criminali da parte degli imprenditori camorristici «legalizzati», con l'assunzione di un ruolo diverso (quello del riciclaggio e dell'investimento dei capitali «sporchi») che però non li taglia fuori dalla compartecipazione agli utili dell'attività criminosa.

Gli obiettivi che questa strategia permette di realizzare sono significativi sia a livello delle organizzazioni criminali che a livello del mercato legale. Per quanto riguarda le organizzazioni criminali si realizza un modello dinamico che premia la competitività e non mortifica la intraprendenza, in quanto assicura spazi anche alle forze nuove emergenti. Per quanto riguarda il mercato legale, l'imprenditore camorrista legalizzato assicura all'organizzazione una rete di collegamenti con forze istituzionali, politiche e sociali, non realizzabili diversamente, ma necessari per realizzare la conquista di posizioni di predominio, se non di monopolio, sul mercato.

A livello di economia illegale, o meglio di controllo delle attività criminali, anche a Torre Annunziata, come in tutta la Campania, dopo una fase — che potremmo definire «cutoliana» — di lotta tra i diversi clan per l'acquisizione del controllo totale di un territorio relativamente a tutte le attività criminali presenti e possibili, si è passati — attraverso momenti di conflittualità anche esasperati — ad una fase in cui la logica prevalente è quella del controllo di una attività criminale (o di un segmento della sua articolazione complessiva) su un territorio precisamente delimitato. La novità più significativa sembra quella dell'abbandono, da parte dei clan camorristici, del disegno di controllo totale dell'attività criminale sul territorio. Il risultato è, da un lato, l'aumento di bande o sbandati dediti al saccheggio, su cui far confluire l'attenzione quotidiana delle forze dell'ordine; e, dall'altro, la disponibilità — in questa sacca di sbandati — di manovalanza numerosa e a basso prezzo da utilizzare, in forma mercenaria, senza coinvolgere l'organizzazione, per i lavori più sporchi e rischiosi, quali l'intimidazione violenta, l'avvertimento sanguinoso, l'assassinio.

La camorra e l'assassinio di Giancarlo Siani

In morte di un cronista

Il giornalista ucciso nel ricordo di un amico. E nelle parole di Pasquale Nonno, direttore del «Mattino». Nel corso di uno Speciale del TG1, Nonno dà una versione — come dire? — «prudente» dell'attività giornalistica. La riportiamo perché oltremodo istruttiva

Sono passati più di due mesi, ormai, della feroce esecuzione di Giancarlo Siani e l'unica cosa che — a tutt'oggi — sembra certa è la matrice camorristica del delitto. Come risultato di indagini apparentemente frenetiche non è gran cosa. L'impegno degli inquirenti non è sicuramente mancato e siamo certi che, almeno per ora, non è scemato. Ma tutto questo, come opinione pubblica, non ci basta anche perché l'impressione, nostra ma condivisa da altri, è che l'uccisione di Siani sia stata omologata ad uno dei tanti delitti di camorra. Per cui anche le procedure adottate nel portare avanti le indagini sono quelle solite: la ricerca degli esecutori materiali, l'esplorazione di tutte le piste, la ricerca del movente, ma quello di Siani non è uno dei tanti delitti di camorra. È il primo e unico caso di attacco criminale all'attività di ricerca e informazione sulla camorra. No, è possibile scindere questi due aspetti dell'attività di Giancarlo Siani se si vuole realmente capire e precisare il contesto — di fatti e di ragionamenti — in cui è maturato il suo assassinio. Egli, infatti, non faceva solo il giornalista, almeno nell'accezione corrente: non si limitava a scrivere di fatti accaduti sulla base delle fonti ufficiali. Questa era la sua attività di routine, quella che doveva assicurargli la collocazione in un giornale, e quindi un posto di lavoro. Ma accanto a questa attività ce n'era un'altra, anch'essa giornaliera, di lotta alla camorra che si concretizzava in impegno civile e in impegno conoscitivo. La raccolta di dati, indicazioni, ipotesi, su forme e modalità di diffusione del fenomeno camorristico — e non solo nell'area torrese — gli servivano anche per il suo lavoro di giornalista ma erano finalizzate, soprattutto, all'esigenza — profondamente sentita — di capire il perché di una diffusione così profonda ed estesa.

La maggior parte di questo lavoro non poteva essere da lui immediatamente utilizzato nella sua attività di cronista, ma andava ad ingrossare il

Il mestiere della cautela

di Pasquale Nonno

Nel comune di Napoli c'è stato un rapporto del commissario prefettizio che arrivò dopo la giunta Valenzi. Basta leggere quel rapporto per vedere che certe disfunzioni della città di Napoli, che hanno questo aspetto orrendo e anche folcloristico dei lavori pubblici, dei mezzi pubblici o della nettezza urbana, hanno una risposta nel fatto che ci sono infiltrazioni di camorra, per quel che si può intendere con questa definizione. Quindi io dico che c'è un fenomeno grosso e complesso da capire. Abbiamo avuto di recente la visita di Scalfaro che ha detto che ci troviamo di fronte ad una realtà che bisogna capire. Facciamo questo sforzo di capire ma dove le cose sono chiare e c'è poco da capire, lì già ci si può cominciare a muovere. Basta che i poteri pubblici abbiano la forza di imporre le regole della convivenza civile: questo è il modo migliore per combattere la camorra. La mia non è una denuncia con i nomi e i cognomi, ma ha punti di riferimento abbastanza precisi.

Noi giornalisti del *Mattino*, e credo che questo valga anche per i miei giovani colleghi della cronaca per i quali sento delle responsabilità, come ho sentito una grande responsabilità per il primo pezzo che ho scritto a caldo la sera stessa dell'assassinio di Giancarlo Siani... io sento anche una responsabilità, dovevamo consigliargli una maggiore cautela. Ma da quel che loro dicono si capisce che questo vecchio giornale di Napoli è un giornale in grado di fare il suo lavoro. Questo episodio tragico non ci sta a spiegare come non si deve fare il giornalista, ma ci sta a spiegare come si deve fare il giornalista. Uno che fa il soldato deve saper usare le armi da fuoco, ma quando si usano le armi da fuoco si deve stare attenti... in questo momento in cui la camorra sembrava vinta, in cui sembrava che se ne parlasse solo a livello giudiziario e anche a livello giuridico si è parlato di cose assurde (dando grande importanza a episodi minori declamati in maniera eccessiva sulla stampa) abbiamo pensato che ci fosse un momento di calma e si è messa da parte la prudenza.

La prudenza deve portare a parlare al momento opportuno. Esiste una grande differenza tra un articolo mentre lo stai facendo e quando lo hai fatto. Se si sparge la voce che stai facendo un articolo un po' scottante su qualcuno o su qualcosa (a me è capi-

tato quando lavoravo a *Panorama* o all'*Europeo*) ti arrivano telefonate del tipo «chi te lo fa fare», oppure «bada che questo signore è una brava persona, io lo conosco bene» o ancora «perché ne dovete parlare adesso, parlatene fra un po'». O infine «lascia perdere perché questo personaggio un domani ti può essere utile». Quando invece lo hai scritto il pezzo, non c'è più la minaccia. Che bisogno c'è di parlare di una cosa che si sta facendo? ecco la prudenza. Parlane solo quando il pezzo è fatto: ecco una norma di prudenza che un giornalista che fa le cose che si fanno in provincia, che sono le cose più vere, deve avere. Io non dico di scrivere meno, dico di scrivere con attenzione.

Miriam Mafai. Ma i suoi colleghi hanno detto che Siani non stava preparando cose clamorose... da parte tua viene fatta una sorta di invito alla prudenza che può essere letto anche come un invito all'autocensura.

Pasquale Nonno. Se hai letto questo hai letto male. E stai facendo un cattivo giornalismo perché mi stai attribuendo cose che io non ho mai detto. Io non ho parlato affatto di quello che ha fatto Giancarlo Siani: ho detto che ci vogliono delle norme di prudenza. Ho detto che forse ho delle responsabilità io stesso nei confronti dei miei colleghi più giovani: questo lo credo e l'ho anche scritto. Credo che una lezione che viene da tutto questo — anche perché proprio i miei colleghi più giovani hanno detto che è necessario riflettere su quanto è successo perché il nostro è un lavoro difficile, un lavoro scottante — per poter continuare a farlo, per continuare a farlo bene... io non solo perché sono il direttore ma anche perché ho 25 anni di più, mi pongo questo problema. E siccome questa è una regola che facendo il mio mestiere ho imparato (vale a dire la capacità di tenere segrete delle cose) io credo che sia necessario rispettare questa regola. Anche se poi le cose possono venire fuori anche da altre persone. Ad esempio, c'è un magistrato o un amico che riferisce che un giornalista sta facendo la tale inchiesta: ma queste sono cose micidiali, che si possono fare solo quando si gioca a fare il giornalista. Queste cose noi dobbiamo evitarle perché facciamo un mestiere difficile in una situazione difficile. Non è che dobbiamo solo dirlo, dobbiamo avere la consapevolezza di queste difficoltà e saperci comportare di conseguenza.

suo dossier personale — anche mentale — di conoscenze sul fenomeno in generale e sugli aspetti più minuti in cui si concretizza. Chi lo conosceva sa bene come Giancarlo — e bastava sentirlo parlare — dava l'impressione di essere una vera e propria banca dati sulla camorra torrese e vesuviana.

Non aveva bisogno di consultare appunti per ricostruire minuziosamente eventi anche complessi, per collocare personaggi noti e meno noti nel posto loro spettante nel complesso reticolo di rapporti di alleanza e di ostilità, per avanzare ipotesi sulle possibili saldature in atto tra i diversi livelli della criminalità camorristica. Questo sapere, questo accumulo di conoscenze, erano il risultato di un lavoro paziente e meticoloso, fatto di accertamento delle fonti, di riscontro di ogni dato anche marginale, di esplorazione approfondita delle connessioni appena intraviste: di un lavoro, quindi, di ricerca sostenuto da ipotesi che andavano verificate ma che, nello stesso tempo, orientavano e dirigevano la sistemazione dei dati posseduti e l'acquisizione di nuovi dati rispetto ad un disegno organico da completare. Il suo sapere di camorra non era il risultato di un accumulo casuale di informazioni, qual è quello che un giornalista normalmente può possedere, ma un sapere organizzato e strutturato, dove ogni informazione non si aggiungeva ma si collocava, come un tassello a completare un puzzle.

Per questo siamo sicuri che la strada che gli inquirenti debbono perseguire con particolare attenzione è quella della ricostruzione del lavoro di ricerca sulla camorra a Torre Annunziata che Giancarlo Siani portava avanti, anche indipendentemente dal progetto dell'Osservatorio sulla camorra: lavoro del quale i suoi articoli — sempre interessanti, incisivi e mai banali — non restituivano, comunque, lo spessore analitico e la già consolidata ricchezza informativa.

a. l.

Kafka, Lang, Kubrick, Bogart, Battiato, Moretti e Woody Allen

L'evasione 1

Ogni immagine è un'evasione e, insieme, un imprigionamento: dalla caverna di Platone alle «altre visioni» di Blade Runner. E, d'altra parte, il cinema è la forma che più si avvicina, nelle delizie e negli orrori, all'utopia

di Enrico Ghezzi

Manca in apparenza il collegamento tra il cinema *prigionione per gli occhi* (Kafka) e la forza rivoluzionaria accreditata al cinema da Bunuel, secondo il quale basterebbe che lo schermo riflettesse la luce bianca del proiettore per far esplodere il mondo. Eppure, tra l'immagine di una visione "libera" imprigionata da vedute preconfezionate e il mito di una pura forza visivo/riproduttiva, di una luce che sconvolge il mondo, si erge un unico fantasma, il *film*, il corpo fisico di esso. Non potendo ridare la forza della luce e non volendo costruire prigionieri, il situazionista Debord arrivò al film quasi totalmente "nero" o "bianco" (lo schermo, a luce accesa in sala). E il principale gesto filmico di Majakovskij rimane la sceneggiatura (due volte scritta, una volta interpretata in un film da lui peraltro detestato) *Incatenata al film* (più esattamente, nell'originale russo, "avvinta alla pellicola"): la storia — largamente riecheggiante nell'ultimo Woody Allen — di un'attrice che esce dallo schermo, in virtù d'amore sfuggendo alla catena di montaggio della propria performance.

Se teorici, registi, spettatori, hanno variamente riconosciuto il loro sogno/sogno cinematografico nel mito della caverna di Platone, non c'è dubbio però che il gusto libertario della *visione* ha bisogno che qualcosa già abbia impressionato la pellicola o il nastro restandovi imprigionato. La fisicità della pellicola fa gridare lo scarto tra il supporto e il momento in cui l'immagine si collega alla nostra visione rinascendo in essa. Scarto denunciato da qualunque supporto materiale artistico e da qualunque mezzo, dalla tela al disco, dal libro (*Icaro involato...*) al walkman. Mai con la forza del cinema, che propone l'evidenza del movimento, una possibilità continua di dinamismo evasivo, e con evidenza ci propone nello stesso momento corpi e mondi imprigionati, attori milioni di volte spenti e riattivati, uccisi e rianimati. E il contrasto è ancor più marcato nel *video*, dove la cassetta, mentre sembra astrarre rimpicciolire sublimare la fi-


sicità del supporto (il nastro) quasi nascondendolo, chiarisce e ribadisce nella sua forma stessa (*cassetta*) la funzione imprigionante. Facendo pensare (di nuovo) agli "attori" rinchiusi nella scatola tv dello splendido racconto di Frederic Brown in cui il protagonista di un serial segue dal teleschermo l'evolversi di un rapporto di coppia tra due telespettatori, scandalizzato dalla loro "libertà", in perfetto rovesciamento delle "evasioni" che

il cinema prometterebbe ai comuni mortali.

Dalla parte del divano degli spettatori, ogni immagine è tecnicamente un'evasione e insieme un imprigionamento: evasione dal proprio sguardo di soggetto ("sempre uguale") per finire a vedere con gli occhi di (un) altro ciò che altri occhi e soggetti hanno già visto. Aldilà della caramellata pubblicitaria postmodern, non era forse il desiderio — da parte del re-

plicante morente — di "altre visioni" possibili ma non ancora sue l'unico elemento emozionante di *Blade Runner* (che a sua volta imprigionava dentro la scenografia la possibilità stessa di un gioco libero della messa in scena...).

Nei voli mentali e fisici, nelle impossibili performance dei grandi visionari (Murnau, Vigo, Lang, Ophuls, Fellini, Boorman, Antonioni, Herzog, Kubrick, Lynch...), più che il mito del diavolo Asmodeo capace di sorvolare il mondo svelando ciò che succede dietro muri e schermi agisce la furia di non riuscire a vedere la *cosa* o le cose ultime, di non riuscire a fermarsi, e insieme la voluttà obbligata di non trovar mai nulla su cui fissarsi, di cercar di mantenere una libertà di visioni sempre ipotetiche e ulteriori (che alcuni — Kubrick, Cronenberg, Lynch — poi oggi arrivano proprio a mettere in luce l'*oscurità* e il *chiuso* in cui il cinema è costretto a generarsi, l'obbligata camera oscura in cui il feto dell'immagine può nascere, in cui la luce si prepara, indica la curvatura di questo limite, e non stupisce che Godard riscopra la bella immagine disneyana ed estatica della natura dei cieli dei prati nel momento in cui affronta l'immagine di un primario e originario imprigionamento/invasamento: l'essere incinta di *Je vous salue, Marie*). Come se uno "spirito del cinema" tentasse di aleggiare oltre gli oggetti, attraverso gli schermi, senza i condizionamenti del set. René Clair (mai più un visionario, dopo il fugace intermezzo di *Entr'acte*) sognava già immagini proiettate nell'aria senza schermi, la *steady cam* e la *skycam* fanno respirare la macchina da presa, la fanno muovere col corpo dell'operatore o volare come un uccello. E' il punto di vista del cinema (il moltiplicarsi di film di mutazione e *trasformazione*, col corpo umano che diventa mille corpi e mille cose, in questi ultimi cinque/sei anni, da *Stati di allucinazione* alla *Cosa*) — o di un autore — che cerca in questo caso di liberarsi, di evadere dal proprio *corpo* divenendo macchina onnipotente o protesi del



Kafka, Lang, Kubrick, Bogart, Battiato, Moretti e Woody Allen

corpo umano o aleph inafferrabile, punto incorporeo anima del mondo generante immagini.

Ma è ormai chiaro che non si tratta tanto di spazi, di scelte di direzioni e territori, di alternative tra deserti o città. Evasione e fuga si confondono, come nel titolo italiano del bellissimo "Dark Passage" di Daves, *La fuga*, dove Bogart in fuga da San Quintino diventa Bogart solo cambiando volto, dopo che per i primi venti minuti di film abbiamo visto "in soggettiva" attraverso gli occhi del detenuto innocente, un Bogart col quale già ci identifichiamo ma che ancora deve "vedere la luce". La prigione per gli occhi è la riproposta metaforica di una situazione continua, cioè di quella prima "prigione per gli occhi" che è il mondo percepibile. Come rimedio a essa, inutile cercare utopie. Già il cinema è, in sé, la forma dell'utopia, la forma che più si avvicina a essa nelle delizie e negli orrori. E il cinema più pronto a liberarsi da se stesso non ha una forma definita. La sublime noncuranza rosselliniana o il gioioso arazzo renouiriano non sono più "liberanti" o libertari del sogno di spietato controllo che anima i film di Lang o i Kubrick in lotta a fondo con ciò che può impedire di dar forma ai loro sogni. Proprio Rossellini col Totò di *Dov'è la libertà* ricordava che non c'è risposta e che il carcere non è solo un luogo, e decenni dopo Guney ideava e dirigeva un film (*Yol* un sogno di "fughe" impossibili dal carcere) stando in carcere e dimostrando che anche il solo spazio mentale è un set e il muro di una cella uno schermo.

Nell'ultimo decennio si è data grande (troppa) importanza al gioco delle simulazioni infinite, in ogni campo. E la computeragraphics, con la sua possibilità di fingere la fotografia, fingere i corpi (*Tron*), è parsa la forma ultima di simulazione, in attesa del messaggio capace di mettere insieme tutti i trucchi e i laser e le olografie per ottenere la simulazione perfetta, i "corpi" senza schermo (cioè banali robot/replicanti) capaci di arrivarci in grembo a narrarci o a viverci "storie". (Da cui, per i registi, l'ovvia possibilità di animare — facendo credere però che già fossero vivi soggetti e corpi di ogni tipo, assolutizzando ed estendendo il miraggio del cinema di "animazione" appunto, senza dipendere dal capriccio di un attore o dall'alea del set. Pittura, scrittura).

Facendo suo il grido meraviglioso e ambiguo *Vivan las cadenas* Bunuel, nell'atto stesso di giocare il più libero e surrealistico "cadavere squisito", aveva mostrato che la Libertà è un fantasma e che l'oggetto del desiderio è sempre oscuro.

Allora, crepino pure ogni momento gli omini nei videogiochi! Non è più lì né altrove che si gioca la partita. Non serve e non dice nulla il rimpianto per il cinema stesso secondo alcuni "imprigionato nella televisione e nel video. Il tempo è il luogo in cui e per cui si lotta. L'intensità di immagini o architetture in film inattuali e per questo capaci di captare lo *zeitgeist* (*Europa 51*), non deriva da una rappresentazione spaziale ma ridetermina questa stessa rappresentazione a posteriori.


In due modi almeno la sfera suono/immagine (il cinema, l'intero villaggio globale, il video) ha dato corpo al tempo. Intanto producendolo, producendo un continuum di immagini e suoni che i palinsesti a 24 ore ininterrotte, cioè inevitabilmente eccedenti le capacità percettive dello spettatore tradizionale abituato a testi, micro o macro o para, spezzoni o compresse, ma comunque testi, si limitano a ribadire e a ricoprire di un

involucro completo, ma che esiste da quando (mediante tv e video) la registrazione di immagini e suoni è diventata una pratica accessibile e diffusa. E poi prendendolo spudoratamente a oggetto, pizzicandolo e torcendolo, annodandolo, mettendolo in scena in continui e sempre più ravvicinati *revival*, in rallenti e accelerazioni, in flashback e in flashforward che sembrano alludere a un impossibile *presente*, a un punto zero intorno a cui si muove l'elica che torce l'elastico, un punto in cui il presente stesso si palesa ovviamente *revival*. *Back to the future* è la narrazione più intelligente e geniale e polinsensa dello stato attuale dei media mediati in qualche modo dal reale. Gli anni Cinquanta della ricorrente nostalgia, attuali come nostalgia e moda, vengono ripercorsi e modificati da questa stessa nostalgia, secondo un processo tipico della curvatura odierna dell'idea del futuro: è il futuro che modifica il passato mentre da esso trae senso e origine, e il ritorno al *presen-*

te appare non ideologicamente ma tecnicamente impossibile. Di fronte a ciò, il cinema più terribilmente avanzato (*Shining* ha già proposto l'impossibilità di non sentirsi inferiori ai tempi plurimi dei media (ma si: c'è un tempo della Colombia e uno del Parlamento, un tempo del calcio e uno del teatro, un tempo del Libano e uno dello spazio — inteso come Shuttle —, un tempo per odiare e uno per amare, un tempo per vivere e uno per morire; solo che oggi sono definitivamente lo stesso tempo senza stagione, produca solo adesioni e volontà di potenza, o anatemi e moralismi. Nessuna rivolta. Se alla Comune si sparò sugli orologi e se nel '68 si voleva affermare il tempo per dargli o carpirne un senso, oggi è come se tutto (compreso il passato, il prima) fosse già *dopo*, post, in un dopo catastrofe dove proprio il tempo fosse perito e quindi rinato in forma debole sopportabile innocua. Già interrotto in realtà (dalla "catastrofe" mai avvenuta e sempre allusa), quindi mai più interrompibile. Che poi la morte ancora esista e che quindi molti piccoli spettacoli si interrompano continuamente, e che qualche spettatore pianga qui o là, e che in fondo oggi più che mai funzioni l'osceno caricaturale (sublime?) detto "si vive una volta sola", fa pensare a differenze ancora esistenti, producibili, giocabili. Tra il dominio soft del tempo, e l'angoscia palinsestistica del non poter vivere almeno quarantotto ore ogni ventiquattro, o un'ora in un minuto, c'è lo spazio/tempo incerto di *ucronie* vitali intense ed eterne come un bacio e come un bacio inesistenti e fugaci.

Momenti, o interi testi, in cui la riproduzione del tempo per un attimo vince sulla forza di ciò che riproduce (il tempo) riproducendone la terribilità e l'abbandono. Ciò che in effetti il cinema ha addirittura tentato costituzionalmente, inventando e praticando i due tempi in uno della dissolvenza/sovraimpressione (che oggi torna, dopo i due corpi in uno della mutazione/trasformazione). Ciò che anche il non-cinema di Nanni Moretti (come del resto quello di Woody Allen: vedi attimi di *Stardust Memories*) può magnificamente cogliere al volo col "e-per-un-istante-ritorna-la-voglia-di vivere" di Battiato in *La messa è finita*.

Poi, una detenuta dell'area omogenea di Rebibbia che conosco solo nelle sue lettere (e di cui non dico il nome perché non faccio in tempo a chiederle il permesso di farlo), mi scrive sempre del sogno e del desiderio che per lei è il cinema. Le rispondo ogni volta di corsa. Anche se iersera (due ore) ho visto un film. (*Vivan las cadenas?*).



Bester, Silverberg, Sheckley, Dick e Ursula Le Guin

L'evasione 2

Una società può fare a meno del delitto? E il crimine presuppone o no la punizione? La fantascienza ha immaginato risposte nuove e atroci: per esempio la condanna all'invisibilità o l'allaccio del cervello del reo a un computer

di Erremme Dibbi

Sembra impossibile immaginare galere più atroci di quelle «antiche» che Guney ci ha mostrate nei suoi film sulla Turchia e che Arguedas descrisse in *Il Sexto* (Einaudi, 1980), o di quelle «moderne» come Voghera o Stammheim. Eppure la *science fiction* ci è riuscita. Qualcuno scuoterà il capo, vittima del pregiudizio che si tratti di una letteratura dozzinale, dove il «raggio della morte» non è quello dei condannati ma soltanto un'improbabile arma, e dove i carcerieri sono cattivi polipi verdi di Betelgeuse. Naturalmente la fantascienza è anche questa «robaccia», ma ha prodotto (molto più di quanto si pensi) intelligenti riflessioni/anticipazioni/speranze/paure sul futuro.

Si può, ad esempio, ipotizzare un domani senza «criminali» (qualsiasi cosa si intenda con questa parola)? Certamente, e Alfred Bester ad esempio lo dà talmente per scontato da scrivere: «(...) Un criminale è un malato. Naturale che lo si porti all'ospedale e gli si mandino regali. In che altro modo lo si potrebbe trattare? (...) Tre o quattrocento secoli fa, la polizia eliminava gente così. Pena di morte la chiamavano (...) Ma non ha senso: un uomo che ha il talento e il fegato di sfidare la società è potenzialmente un uomo di valore» (Bester, *L'uomo disintegrato*; si può trovare in Urania, Classici, numero 34; o nel recente volumone Bester, I massimi della Fantascienza, Mondadori, 1985).

Ma una società può fare a meno del «delitto»? Questa curiosa domanda, sul domani, se la sono posta fra gli altri Robert Sheckley e Damon Knight.

Il primo ha scritto un racconto, *Criminali cercansi*, piuttosto inquietante. Su un pianetino che cerca di riprendere i contatti con la Madre-Terra, il Sindaco chiede a Tom se se la sente di diventare un assassino. Perché? Ovvio, è l'unico modo di farsi valere con i terrestri. Tom non ce la farà e il Sindaco dovrà scusarsi con i «civili» inviati dalla Terra «della incivile mancanza assoluta di crimini nel villaggio; dell'incarico affidato a Tom; della vergogna di tutti nel ve-

derlo fallire». E il povero Tom dormirà molto male sapendo che «la Terra li aveva abbandonati e adesso chissà quanti altri secoli ci sarebbero voluti per la civilizzazione» (il racconto si trova in *Mai toccato da mani umane*, Urania Classici, numero 11).

Per Damon Knight, l'ultimo criminale diverrà in qualche modo «il re del mondo»; tutto gli sarà consentito proprio perché lui è una rarità, l'unica sopravvivenza di una specie (o un mestiere?) scomparso. Questo celebre racconto del 1951 (*The Country of the Kind*, tradotto variamente come *Un mondo gentile*, *Il sistema della dolcezza*, o *Il paese dei gentili*) è difficilmente rintracciabile, salvo che in una voluminosa (568 pagine!) antologia dell'Editrice Nord, *Sonde del futuro* che va consigliata a chi vuol togliersi i pregiudizi contro la fantascienza di cui si diceva.

Crimini e leggi presuppongono (o no?) «punizioni». E la *science fiction* ha immaginato condanne nuove. E atroci.

Per Robert Silverberg, una dura punizione potrebbe essere la condanna all'invisibilità. Per Frederik Pohl, i delinquenti potrebbero essere venduti (per «invasamento») agli extraterrestri che vogliono spicciare i loro affari senza scomodarsi con i viaggi: qualcosa tra lo zombi, il lobotomizzato e il servo, insomma. Ancora per Pohl, una punizione potrebbe essere la privazione del corpo e l'allaccio del cervello a un computer per guidare un'astronave.

Lo scenario del futuro/presente più «nero» lo ha costruito Philip Dick. Per lui (confronta *Scrutare nel buio*, Editrice Nord) il «sistema» alimenta ciò che vuole vedere punito. Non c'è possibilità di fuga, perché nessun luogo potrebbe essere reale, e dunque non c'è dove fuggire.

Se dal pianeta/carcere immaginato da Cordwainer Smith (*Un pianeta chiamato Shayol*, dove fra le condanne c'è quella di subire la crescita di nuove parti del corpo, innesti mostruosi e dolorosi) si può forse fuggire, dai mondi «veri/illusori» di Dick ogni evasione è impossibile. In *L'uomo dai giochi a premio* (Classici Ura-

nia, numero 72), il protagonista, Ragle Gumm, scopre di vivere in uno «zoo»; fuori c'è «un mondo felice», così tanto felice che chi non porta questo slogan attaccato alla macchina passa guai, e che... forse lo «zoo» potrebbe essere meglio dell'esterno: ma è il Dick della fase «ottimista», quando ancora pensava ci fossero luoghi da cui evadere. Poi deciderà che le cose sono perfino peggiori: che si fuga o si rimanga, nulla cambia perché siamo una «razza maledetta».

Questa vena «disperata» ha prodotto uno splendido racconto (meritatamente famoso anche fuori dalla *science fiction*) di Frederik Pohl, già negli anni cinquanta, su una «fuga impossibile» da un carcere di nuovo tipo. Il protagonista Guy scopre di essere intrappolato nel... 15 giugno. Come è possibile? E chi lo induce a rivivere sempre lo stesso giorno? «Russi? Marziani? Chiunque fossero, cosa speravano di ottenere da quella grottesca mascherata?»; ma Guy alla fine verrà a sapere che chi lo ha intrappolato, con migliaia di altre persone, private della memoria, per rivivere sempre quello stesso giorno, in una città in miniatura, è un'industria pubblicitaria che ha bisogno di verificare *in vitro* le sue indagini di mercato (questo *Il tunnel sotto il mondo* si trova nell'omonimo Urania, numero 802). Dalle prigioni di qualsiasi genere si può allora tentare di scappare, ma dalla pubblicità (o dai mass-media) no?

In un'antologia uscita di recente (*Hallucination Orbit*, Editori Riuniti, 1985) c'è uno splendido racconto — *Il vincitore* — del (poco noto) prolifico Donald Westlake, che ha scritto di tutto oltre che di fantascienza.

Revell è imprigionato nel progetto-pilota del Guardian. «L'essenza del Guardian era la scatoletta nera miniaturizzata, in realtà una minuscola radio ricevente, inserita per via chirurgica nel corpo di ogni prigioniero (...) Finché il detenuto restava nel raggio di 150 metri dal trasmettitore, tutto bene. Se oltrepassava quella distanza, la scatoletta sotto la pelle cominciava ad inviare messaggi dolorifici... Il dolore cresceva via via che

il prigioniero si allontanava». La cosa più terrificante di questo (stupendo) racconto è il commento che il curatore del volume, Isaac Asimov, lascia cadere in una sua nota: «l'installazione di congegni come il Guardian è oggi tecnicamente possibile». Chi sono i detenuti del progetto Guardian? Il direttore del carcere dice che li è raccolta «l'Opposizione Sleale»; «Intende dire i prigionieri politici» gli viene ribattuto; «Questo modo di esprimersi non ci piace qui. Sa di comunismo».

Il titolo del racconto suonerebbe ironico (o sbagliato) dato che in effetti nessuno riesce — con il Guardian sotto la pelle — a fuggire... se non fosse che, per i due protagonisti del racconto, la vittoria consiste nel tentare e ritentare, nel non arrendersi mai... Forse, le loro fughe fallite aiuteranno «a liberare il mondo da roba come il Guardian». L'importante è che si sappia; quasi a riprendere il messaggio/ammonimento di George Jackson: la storia dei popoli è scritta nelle prigioni.

Il romanzo più «politico» sui pianeti - carcere lo ha scritto comunque una donna, la straordinaria Ursula Le Guin. Il suo *I reietti dell'altro pianeta* (Editrice Nord) — ma dalla copertina è scomparso il significativo «sottotitolo», *Un'ambigua utopia* — si apre con queste parole: «C'era un muro. Non pareva importante». E tutto il libro ruota (un po' come *The Wall* dei Pink Floyd, ma con ben maggiore ricchezza) su questo: «Come ogni altro muro, anch'esso era ambiguo, bifronte. Quel che stava al suo interno e quel che stava al suo esterno dipendevano dal lato da cui lo si osservava». Chi imprigiona chi? E chi ha paura di chi? Lo scontro è per fuggire da Anarres, il pianeta desertico, inospitale (dove sono confinati gli anarco-libertari) o per tornarci?

E c'è speranza, possibilità di evadere dall'altro mondo, il ricco e potente Urras, dominato dal capitalismo (o meglio da un «socialismo di stato» che ricorda insieme Usa ed Urss)? Ursula Le Guin dice di sì. E naturalmente l'augurio è: che il futuro sia con lei!

Rassegna

Magnaghi
Il vuoto,
il pieno,
la metropoli

Depenalizzazione
La legislazione
italiana
e i suoi ritardi

Legislazione 1
Il testo di legge
sulla dissociazione
dal terrorismo

Un'idea di libertà

Alberto Magnaghi, docente di architettura, militante prima nel Pci poi in Potere Operaio, imputato nel processo «7 aprile», passa in carcere quasi tre anni, fra il '79 e l'82. A San Vittore prima, poi a Rebibbia, appunta idee e riflessioni: ma *Un'idea di libertà* non è soltanto un libro — e non ce ne sono mai abbastanza — sulla situazione carceraria. Ne sono veri protagonisti, più dell'io del detenuto, lo spazio e il tempo del carcere. Non per un gusto kantiano in ritardo, ma perché del carcere spazio e tempo sono i veri dominatori, uno spazio e un tempo che, pur nella loro assoluta specificità, partecipano dello spazio-tempo di tutti: un oggi che non rinnega il prima e il poi ma che li vive con uno specifico distacco a un dentro che fa continuo riferimento a quel fuori che del *dentro* costituisce l'alterità speculare.

Magnaghi parla della sua esperienza dello spazio-tempo del carcere in termini di «svuotamento»: sostantivi e verbi che fanno riferimento allo svuotamento (di tutto, soprattutto dell'io) si rincorrono in queste pagine scarse e dure. Qualche esempio: «Riappropriarsi del tempo vuoto», il vuoto (del carcere) e il pieno (della metropoli) come «una fotografia e il suo negativo». «Lo svuotamento, la spoliatura, la scomparsa del paesaggio, sono premesse a metamorfosi successive: un rituale propiziatorio a nuovi stati dell'essere». Ma anche «riduzione»: «Si esiste per ciò che si è nel presente; non ci si può più a lungo rappresentare come simulacri, memoria storica di ciò che si era "fuori"». La «rarefazione del desiderio»; il reale «depurato»; un io ridotto — in senso letterale — allo «stato puro».

Quello che Magnaghi ci prospetta («Frammenti di percorso nel labirinto») è il titolo della pri-

ma parte) è un percorso dal più al meno, dalla periferia al centro: al contrario di quello che superficialmente si potrebbe pensare, l'io del detenuto va a cercarsi il suo spazio-tempo non nei sogni del fuori, ma nel punto — sempre più punto matematico, non misurabile, non consistente — del *dentro*. All'opposto di questo processo di spoliatura e di riduzione all'osso, c'è, infatti, la metropoli — un termine che Magnaghi adopera continuamente e non soltanto perché è di professione urbanista. La metropoli è il più, l'aggiungere, il rivestire, il sommare. Al di là della bocca di lupo della cella — il suo contrario — non vede tanto cielo e campagna, albe e tramonti, quanto il «Rumore di fondo della macchina-metropoli, brusio elettronico, ridondanza entropica di informazione, scenario sonoro della densità di comunicazione e di movimento». E la violenza del carcere è una spaventosa «violenza da sottrazione: essa è la riduzione della mia identità al mio corpo prigioniero, è sottrazione di ogni individualità, di ogni significato di storia rappresentabile, di ogni individualizzazione dell'ambiente».

Perciò l'evasione del detenuto è il suo sforzo di ricostruire nella cella un ambiente, spesso con ex barattoli, ex lattine e scatole (terribili le pagine in cui Magnaghi descrive la rabbia per la distruzione di questi «arredi» da parte delle guardie, e la felicità quando si incontra una guardia che non li distrugge). Perché «in una cella ci si può suicidare, ma solo dopo averla arredata».

Enormi le differenze fra carcere e carcere, come l'esperienza di Magnaghi conferma, dalla cella solitaria e sottoterra del primo raggio di San Vittore, alla «borgata arabo-romana» di Rebibbia. Ma sempre e dovunque il carcere resta «un sistema di confini: muri, sbarre, reti, porte, percorsi obbligati, divise, gesti rituali, sequenze prestabilite...». Barriere e confini come specchi che riflettono un io sempre più ridotto e spogliato: un gioco di specchi spazio-temporali infiniti.

Questa è la testimonianza speciale di Alberto Magnaghi. Non un manuale per sopravvivere in carcere, né una nuova edizione de *Le mie prigioni*: nessun austriaco da questo libro esce sconfitto. Bisognerebbe, questo sì, che ne uscisse sconfitta l'idea stessa di carcere. Qui non si parla — per lo meno direttamente — né di sangue né di torture, ma l'esperienza che vi si descrive suscita indignazione: è questo svuotamento che una società che si dice civile non può ammettere, neppure nel carcere migliore.

J.g.

Alberto Magnaghi, *Un'idea di libertà*. Con una nota di Rossana Rossanda, *Manifestolibri, Roma, 1985, pagg. 142, L. 10.000.*

Depenalizzazione e garanzia

Per depenalizzazione s'intende qui la trasformazione, per intervento del legislatore, di illeciti penali in illeciti amministrativi. Le pene sono applicate dall'autorità amministrativa, mentre la sanzione penale spetta all'autorità giudiziaria e fa capo allo Stato nella sua funzione di giustizia. In Italia a partire dal 1967 la depenalizzazione è stata applicata in materia urbanistica, caccia e pesca, commercio, beni ambientali, tutela della salute, responsabilità contabile dei pubblici amministratori, fiere e mercati.

E' opinione dell'autore che tale trasformazione non tenda a colpire con una sanzione comunque meno grave quei fatti che la mutata coscienza sociale non avverte più, o in generale non avverte, come meritevoli di qualifica criminosa; ma risponda a una diversa esigenza di articolata e diversificata risposta sanzionatoria corrispondente a va-

lori diversi, espressi dalla coscienza sociale, e meglio adeguati alla tutela della comunità».

L'esame della legislazione italiana (legge 3-3-1967 n. 317, legge 24 dicembre 1975, n. 706, legge 24 novembre 1981 n. 689) fa concludere all'autore che, mentre il processo di depenalizzazione conserva e tutela anche in materia di illeciti amministrativi i caratteri generali di validità e legalità del sistema penale, dal punto di vista assai più delicato della tutela del cittadino dagli arbitri dell'amministrazione il quadro è meno rassicurante. Il punto più delicato è quello delle garanzie in ambito procedimentale - processuale. Qui le garanzie di tutela del cittadino sembrano anche minori di quelle operanti in ambito penale. Molto più soddisfacenti altre legislazioni europee, in particolare quella della Repubblica federale tedesca.

Marco Siniscalco, *Depenalizzazione e garanzia, Il Mulino, Bologna 1983, 257 pp., L. 20.000.*

Legislazione 1

La dissociazione dal terrorismo

La commissione giustizia del senato ha iniziato l'esame del testo, elaborato dal comitato ristretto, in merito ai disegni di legge recanti la disciplina della dissociazione dal terrorismo. È stato in particolare approvato l'art. 1, secondo cui «agli effetti della presente legge si considera dissociato chi, avendo commesso uno o più reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti og-

gettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica». Il disegno di legge, secondo quanto concordato dal comitato ristretto, contempla poi all'art. 2 le riduzioni di pena per i dissociati: l'ergastolo è sostituito dalla reclusione per 30 o 35 anni; le altre pene sono diminuite di un quarto se la condanna concerne i delitti di strage, di omicidio volontario o di lesioni personali volontarie gravissime; della metà se la condanna concerne delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsità e di favoreggiamento reale o personale, delitti di apologia e istigazione di cui agli art. 302, 303, 414 e 415 c.p.; di un terzo in ogni altro caso. Tali riduzioni di pena si applicano anche ai terroristi la cui condanna sia divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore delle nuove misure, quando essi anche dopo la condanna persistano nell'atteggiamento di dissociazione; il provvedimento è adottato con ordinanza del giudice dell'esecuzione. Gli «sconti» di pena sono al contrario revocati ogniqualvolta colui che ne abbia beneficiato commetta «un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tenga comportamenti da cui risulti in modo inequivoco il ripudio della precedente dissociazione». Alla revoca si provvede in ogni stato e grado del giudizio ovvero vi provvede il giudice dell'esecuzione. I benefici premiali ridondano a vantaggio dell'imputato anche nel corso del processo: per i delitti punibili con la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, può non essere emesso l'ordine o il mandato di cattura e può essere concessa la libertà provvisoria. Infine, è stabilito che le nuove disposizioni si applicano ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza sia cessata, entro il 31 dicembre 1983.

Il governo ha preannunciato la presentazione di vari emendamenti al testo predisposto dal co-

Rassegna

Legislazione 2
Tecnica
e scrittura
della norma

Giurisprudenza 1
Giudice
popolare e
verità negate

Giurisprudenza 2
Sulla gestione
collettiva
dei procedimenti

Giurisprudenza 3
Associazione
mafiosa
e legge La Torre

a cura di Maurizio Converso, Alessandro Jacoboni, Renato Moretti

mitato ristretto della commissione, rilevando esso l'esigenza di una riformulazione «per quanto riguarda il termine *a quo* dell'entrata a regime della disciplina relativa all'individuazione delle fattispecie dissociative» e dichiarandosi altresì assolutamente contrario «in merito ad ogni diminuzione di pena per i dissociati che si siano macchiati di delitti di sangue». Tale posizione non è rimasta senza eco entro la commissione e soprattutto da parte dei senatori democristiani sono state avanzate richieste di riconsiderazione delle linee ispiratrici della nuova normativa (13 novembre 1985).

Legislazione 2

Sulla tecnica legislativa

Non dovrebbe essere proibito scrivere le leggi in questo modo? È stata la istintiva reazione di Rossana Rossanda (*Il carcere diffuso*, su *Il manifesto* del 15 maggio) al disegno di legge governativo sul controllo degli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare (per riferimenti sul travagliato cammino parlamentare cfr. *Antigone*, n. 2, pag. 40 e n. 3-4, pag. 41): la prima (e a dire il vero non nuova) caratteristica del d.d.l. è l'impossibilità per una persona normale di capire quel che deve o non deve fare salvo essere ad ogni momento e immediatamente agli ordini della polizia che glielo dirà. È una legge scritta non per i cittadini, ma per i giudici o i commissariati, addetti ai lavori che si muovono con il codice penale in tasca. Come sapere se per caso si stanno violando gli «obblighi previsti dagli articoli 272 quater, 272 quinquies e 272 sexies?» E come funzionerà l'art. 5 che così misteriosamente suona «art. 272 octies: per la determinazione del giudice competente ad emettere i provvedimenti previsti negli art. 272 quinquies e 272 sexies si osservano, in quanto applicabili (sic!) le disposizioni dell'art. 279». Ma — secondo Ros-

sanda — non è una pura deviazione parlamentare. L'infittirsi di questi richiami mette la persona in libertà provvisoria alla mercé del giudice o dell'ufficio di polizia, solo in grado di capire i suoi obblighi. Dai quali si intende soltanto che la libertà provvisoria per decorrenza di termini viene resa il più simile possibile a una forma sofisticata di carcerazione alternativa.

(E nel frattempo intervenuto il decreto legge 29 novembre 1985 n. 685 celermente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del giorno seguente, con il titolo «Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini»).

Il progressivo scadimento del prodotto legislativo è sotto gli occhi di tutti: articoli sempre più lunghi e farraginosi; disposizioni costellate di termini non usuali; norme prive di qualsiasi relazione con il testo nel quale sono inserite; rinvii del tutto generici o a disposizioni che a loro volta fanno riferimento ad altre norme; abrogazioni tacite o implicite.

Tutto ciò rende i testi spesso oscuri e ambigui per chi è chiamato ad osservarli o a darvi applicazione.

«Il foro italiano», ultracentenaria rivista giuridica, ha chiamato a raccolta scrupolosi operatori del settore (docenti universitari, magistrati addetti all'ufficio legislativo del ministero di grazia e giustizia, funzionari parlamentari, il direttore della «Gazzetta Ufficiale») per segnalare all'attenzione dei lettori il fervore di propositi che anche nel nostro paese (sull'esempio di importanti esperienze straniere) si è orientato verso soluzioni concrete del problema (commissioni di studio, esperimenti applicativi e qualche prima realizzazione).

Nel presentare i contributi raccolti, Alessandro Pizzorusso ha evidenziato come in Italia questo genere di problemi abbia sempre ricevuto scarsa attenzione, vuoi per una sorta di disprezzo per le vere o presunte «pignolerie» che è tipico della nostra

cultura nazionale, vuoi per il timore di aprire spazi ad interventi capaci di inquinare la limpidezza della lotta politica che si svolge nel parlamento e nel paese.

La tecnica legislativa: un artigiano da valorizzare è pubblicato sul fascicolo di settembre (parte quinta, colonna 233 ss.) de «Il foro italiano» con interventi di A. Pizzorusso (Delegificazione e sistema delle fonti), R. Moretti (Il coordinamento parlamentare dei testi legislativi), L. Scotti (Il ruolo dell'esecutivo nei progetti della sottocommissione Cassese), G. Lattanzi (La circolare della presidenza del consiglio sulla scelta delle sanzioni), F. Curcuruto (Il ruolo dell'ufficio legislativo del ministero di grazia e giustizia), E. Lupo (Recenti novità nella disciplina della «Gazzetta Ufficiale»), G. Marziale (I «Suggerimenti» della regione Toscana), A. A. Cervati (I modelli stranieri: a) i paesi di lingua tedesca), P. Carrozza (I modelli stranieri: b) i paesi di lingua inglese). Copia gratuita dell'estratto è disponibile presso «il foro italiano» via Pietro Cossa, 41 - Roma 00193.

Giurisprudenza 1

Il giudice popolare

«Questo è un paese in cui il cittadino si sente sempre tagliato fuori dai fatti e dalle spiegazioni. Ecco io ho accettato di diventare giudice popolare anche con l'intento, se si vuole ingenuo, di risarcirmi di tante verità negate». 52 udienze e nove giorni di camera di consiglio di un processo con qualche verità e tanti silenzi, chiuso con una sentenza coraggiosa, raccontati da un cittadino diventato giudice per soli tre mesi. L'intervista è stata raccolta, al termine del processo Moro, da Carla Mosca.

«Io, giudice popolare». Il processo Moro e la sentenza visti da chi ha giudicato su *Il manifesto* del 19 marzo, è ora riproposto nel

n. 3/85 di *Questione giustizia*, il trimestrale promosso da Magistratura democratica.

Giurisprudenza 2

La gestione collettiva dei processi contro la criminalità organizzata

L'attuale fisionomia dei gruppi di lavoro costituiti per la trattazione di singoli procedimenti penali relativi alla grande criminalità organizzata consente la diffusione e l'estensione delle esperienze professionali e introduce negli uffici momenti di sintesi ben più agili ed efficaci dell'obsoleta subordinazione di ciascun magistrato dal capo, ma, per altro verso, può esaltare obiettivamente la vecchia struttura autoritaria dell'ordinamento giudiziario, al di là delle migliori intenzioni.

Un giudice istruttore del tribunale di Palermo così introduce una analisi, dall'interno, delle luci ed ombre nell'esperienza delle équipes impegnate nei processi contro la grande criminalità. Problemi analoghi a quelli che si erano posti per il terrorismo si sono infatti avuti e sono stati affrontati con criteri simili nei processi riguardanti la mafia e la camorra.

L'individuazione delle questioni di fondo dei procedimenti in materia di criminalità organizzata sfocia in alcuni spunti per una proposta di risposta più matura e puntuale che riesca a valorizzare gli aspetti migliori della situazione ancora fluida descritta, allontanandone i pericoli.

La gestione collettiva dei processi di criminalità organizzata fra le vecchie strutture e le nuove tendenze della magistratura è il titolo del contributo di Giacomo Conte pubblicato in *Questione giustizia*, 1985, n. 2, pag. 277, e ora riproposto nel volume collettaneo (a cura di A. Pignatelli e C. Viazzi) *La professione del giudice. Analisi e proposte di Magistratura democratica*, sesto dei Quaderni di «Questione giustizia», Franco Angeli, 1986.

Giurisprudenza 3

L'associazione di tipo mafioso

Prime applicazioni giurisprudenziali della nuova figura delittuosa dell'associazione di tipo mafioso introdotta dalla legge Rognoni-La Torre, che, da un lato, affonda le radici nell'esperienza applicativa delle misure antimafia previste dalla legge del 1965 e, dall'altro, valorizza le indicazioni di politica criminale e giudiziaria fornite dai magistrati più impegnati nei processi di mafia.

E dalla concreta prassi giudiziaria muove la recente analisi del nuovo reato compiuta da Giovanni Fiandaca tenendo conto delle molteplici prese di posizione della dottrina giuridica che hanno via via assunto rilevanza pratica, concretandosi in proposte interpretative destinate a fare da guida all'attività applicativa dei giudici.

L'indagine non dimentica lo sforzo definitivo del legislatore del 1982 che si è imbattuto nell'obiettivo difficoltà di delimitare la nuova fattispecie di reato traducendo in linguaggio giuridico-penale concetti elaborati in un primo tempo sul terreno dell'indagine storico-sociologica e, successivamente, nella prassi applicativa delle misure di prevenzione.

Nello stesso tempo, peraltro, viene evidenziato il processo genetico della nuova figura criminosa (art. 416 bis codice penale) che non ha subito alcuna forma di condizionamento da parte della scienza penalistica. Proprio l'assenza della dottrina (del resto sempre più frequente nella prassi legislativa degli ultimi anni), unita alla pur giustificata urgenza con cui la nuova legge antimafia è stata varata, ha finito col privare il legislatore di quella consapevolezza tecnica necessaria a inquadrare la fattispecie

Rassegna

Lavoro in carcere 1
Detenzione,
salario,
cooperazione

Lavoro in carcere 2
Parità
di trattamento
e «mercede»

secondo i più sofisticati canoni della moderna scienza della legislazione.

In attesa dei tempi lunghi dei maxiprocessi l'esame si è concentrato sulle prime sentenze di condanna che peraltro non riguardano rilevanti organizzazioni mafiose. Dal quadro, per quanto incompleto, Fiandaca ricava l'impressione che l'art. 416 bis è stato in genere accolto con molto favore dagli organi chiamati ad applicarlo, anche perché l'espresso riconoscimento legislativo del carattere delittuoso delle associazioni mafiose ha, con molta probabilità, contribuito — come preventivato dai primi commentatori della legge — a rimuovere (o ad attenuare) le tradizionali resistenze della magistratura a reprimere penalmente la mafia.

La medaglia ha peraltro un rovescio: l'uso «simbolico» in chiave politico-ideologica del magistero punitivo che è stato, per esempio, riscontrato nella sentenza resa dalla corte di Caltanissetta nel processo per l'assassinio del giudice Chinnici (cfr. *Antigone*, n. 1, pag. 37). Una tendenza a subordinare la valutazione penalistica dei fatti ad aprioristiche opzioni di fondo (favorite da suggestioni sociologiche mutate più o meno bene dalla pubblicistica più recente) che va combattuta a fondo: in nome della constatata esigenza dei giudici di ancorare l'attività applicativa a solide impostazioni concettuali, che sovente possono derivare soltanto da interpretazioni dottrinali aderenti alla realtà.

L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali è il titolo della relazione di Giovanni Fiandaca al seminario su «La legge Rognoni-La Torre nell'esperienza applicativa», svoltosi per iniziativa dell'Istituto Gramsci siciliano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo nei giorni 27-29 giugno 1985; lo scritto è riprodotto, con lievi modifiche, ne «Il foro italiano», 1985, V, 301.

Lavoro in carcere 1

Nel giugno '84 riuscimmo a tenere in questo carcere un convegno sul tema: «Le misure alternative alla detenzione e ruolo della comunità esterna» e nello stesso periodo rappresentammo l'Antigone di Sofocle: grazie a queste due iniziative siamo riusciti a stabilire proficui rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, con le organizzazioni sociali e con il movimento cooperativo.

Per non lasciare il convegno del giugno '84 come un fatto episodico ci siamo impegnati in molteplici attività e progetti, segnatamente in due sperimentazioni nel campo del lavoro: una lavorazione artigianale interna sostanzialmente cooperativistica; una cooperativa che vede la presenza di soci detenuti insieme a giovani disoccupati esterni, denominata «Rebibbia 29 giugno», costituita il 18/6/85 ed omologata dal Tribunale Civile di Roma e iscritta al registro prefettizio. Stiamo impegnandoci nella ricerca di commesse di lavoro da parte di Enti Pubblici e/o privati e quanto prima dovremmo ricevere dalla Provincia di Roma l'affidamento di lavori di manutenzione stradale e la cosa permetterà a circa 14 detenuti, fra i quali una detenuta della C.C. femminile di Rebibbia, di essere avviati al lavoro esterno, ex art. 21 L. 354/75.

Lo statuto della nostra cooperativa è stato studiato appositamente da esponenti della Lega Nazionale delle Cooperative del Lazio, in modo che l'esperienza sia proponibile anche in altre realtà carcerarie.

Abbiamo poi intrapreso una iniziativa legale per tutelare i no-

stri diritti di detenuti-lavoratori in tema di retribuzione e il 30 gennaio 1986 è stata fissata udienza avanti il pretore del Lavoro di Roma per il ricorso di 83 detenuti di questo Istituto avverso la trattenuta del 3/10 sulle mercedi dei detenuti, trattenuta operata illegittimamente per finanziare la «cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto», ente soppresso però nel 1978 in seguito all'emanazione del Dpr 616/1977.

In questo contesto è nata l'idea di tenere un pubblico dibattito in carcere sul tema: «Lavoro e cooperazione in carcere — Tutela del lavoratore detenuto».

Casa Reclusione di Rebibbia: i soci della cooperativa «Rebibbia 29 giugno», i soci della «cooperativa» di produzione interna, i ricorrenti al Pretore del Lavoro per i 3/10, la delegazione dei rappresentanti dei detenuti.

Lavoro in carcere 2

Estratto del ricorso proposto da 98 detenuti di Rebibbia al pretore del lavoro di Roma:

Questioni di costituzionalità.

Gli esponenti (...) deducono di aver il diritto costituzionalmente garantito ex art. 36, 1° comma, Cost., a ricevere dall'Amministrazione un compenso pari al minimo salariale convenuto in sede di contrattazione collettiva e senza che esso sia decurtato per i tre decimi; ma che, non consentendolo le disposizioni già ricordate, esse sono affette da incostituzionalità.

Talché si confida che codesto Ill.mo Giudicante vorrà dunque ritenere la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità.

a) dell'art. 22, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui consente che la mercede dovuta ai detenuti lavoratori in relazione alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato, sia «equitativamente stabilita in misura non inferiore ai due terzi delle (e non invece: «in misura pari alle») tariffe sindacali», in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma; 36, primo comma, Costituzione.

La disposizione denunciata discrimina infatti ingiustificatamente il lavoro svolto all'interno del carcere dai detenuti rispetto a quello svolto sia dai medesimi detenuti all'esterno del carcere, sia dagli altri prestatori di lavoro subordinato, con violazione del principio della parità di trattamento rispetto a situazioni eguali (art. 3).

Imponendo un compenso per il lavoro prestato inferiore a quello generalmente corrisposto in forza della contrattazione collettiva, discrimina il detenuto lavorante, che assoggettato alla carcerazione anche ai fini della sua «rieducazione» (art. 27, terzo comma, Cost.), e, discriminandolo, attua un trattamento evidentemente contrario a tale fine, nonché ai principi direttivi della legge 1975, che della disposizione costituzionale è attuazione ed interpretazione, secondo la quale il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona (art. 1) ed è svolto avvalendosi principalmente del lavoro (art. 15, primo comma) che è tendenzialmente assicurato al detenuto proprio a questo specifico fine (art. 15, comma secondo), sicché il lavoro penitenziario, pur essendo obbligatorio, non ha carattere affittivo, è svolto secondo un'organizzazione e metodi che devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, lavoro cui quello interno al carcere è equiparato anche in relazione all'orario, al riposo festivo ed alla tutela assicurativa e previdenziale (art. 20).

Appare invece evidente che il «fine rieducativo» il cui princi-

pio è posto dall'art. 27 Cost. ed è svolto dalle ricordate disposizioni della l. 354/1975 è infine del tutto frustrato se il lavoro, benché dichiarato «remunerato» dall'art. 20 secondo comma, e dall'art. 145 c.p., lo sia poi in modo discriminato e — in quanto largamente inferiore ai minimi collettivi di categoria — per definizione insufficiente. Con ciò, appare quindi violato anche l'art. 36, primo comma, Cost., che impone la corresponsione di una retribuzione che sia proporzionata al lavoro svolto e comunque sufficiente, essendo del tutto incongruo che prima sia corrisposta una retribuzione insufficiente al detenuto lavorante e poi siano preveduti (art. 75, l. 354/1975) interventi di assistenza e beneficienza in favore delle famiglie bisognose dei detenuti.

b) dell'art. 23, primo comma, l. 354/1975, che fissa la remunerazione da corrispondersi per il lavoro svolto dai detenuti all'interno del carcere nei sette decimi della mercede determinata ai sensi dell'art. 22, stesso testo, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 53, primo comma, Costituzione.

A più forte ragione valgono, in relazione all'art. 23, i dubbi di costituzionalità sollevati circa lo art. 22. La trattenuta dei tre decimi sulla mercede conduce infatti ad un'ulteriore discriminazione rispetto ai compensi percepiti sia dai condannati che svolgono un'attività lavorativa all'esterno del carcere, sia dai semiliberi, sia dagli altri lavoratori (violazione dell'art. 3, Cost.); conduce a far assumere al lavoro svolto nel carcere un connotato ancor più diseducativo ed affittivo (violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.), conduce ad un compenso ancor più insufficiente (fatto eguale a 100 il salario minimo di c.c.n.l., la «mercede» è pari a 66,67 e la «remunerazione» è pari a 46,67) sul quale debbono poi detrarsi, il che non si contesta, le ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno conseguente al reato e di rimborso all'erario per spese processuali e di mante-

Rassegna

Amnistia e indulto Due proposte di legge di Democrazia Proletaria

nimento.

Con ciò, già sarebbe affettata d'illegittimità la scelta discrezionale del legislatore di costituire i fondi della «cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto» attraverso l'istituzione di una ritenuta così gravosa sul lavoro dei condannati.

A fondare i dubbi di incostituzionalità denunciati sussistono tuttavia anche più specifiche ragioni: la ritenuta dei tre decimi sulla mercede, operando nei confronti di tutti i lavoratori, ingiustamente, incide anche su chi ha risarcito i danni prodotti con la propria condotta delittuosa (danni per i quali viene effettuata un'altra specifica trattenuta), viene a gravare anche su chi ha commesso reati in relazione ai quali non sono individuabili «vittime» in senso proprio (basti pensare alla quasi totalità delle contravvenzioni, alla detenzione di sostanze stupefacenti, ai reati associativi, ecc.).

Escluso che la ritenuta in parola possa avere un carattere sanzionatorio, essa non può essere intesa che come una prestazione coattivamente imposta dalla legge a favore di un ente pubblico. Tale prestazione coattiva è dunque un'imposta (laddove esprime una *tassa* l'obbligo di rimborso delle spese di giustizia da parte del condannato) concepita per «fini sociali» e, dunque, extrafiscali.

Ogni imposta, tuttavia, deve osservare i principi distributivi sanciti dalla Costituzione ed in particolare quello della capacità contributiva, sancito dallo art. 53, primo comma, che stabilisce un limite di carattere sostanziale al potere impositivo della legge col dire che «tutti» sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione delle loro possibilità. Con ciò il dettato costituzionale impone al legislatore di adeguare l'obbligo di imposta alla idoneità del soggetto obbligato a sopportarlo, sicché un reddito da lavoro dipendente già computato in radice in misura inferiore ai minimi sindacali, è presupposto inidoneo all'imposta che, se applicata, vale a compro-

metter vieppiù la soddisfazione delle esigenze vitali del contribuente colpito. Con ciò, ancora, l'art. 53, Cost., riafferma il principio di eguaglianza con lo statuire che l'imposta debba colpire «tutti» i soggetti percettori del reddito posto quale presupposto dell'imposta medesima. Nel caso di specie, invece, l'imposta colpisce soltanto i lavoratori che svolgono la loro attività all'interno degli stabilimenti penitenziari, a nulla rilevando (al tempo in cui la «cassa» aveva vita) che l'ente pubblico beneficiario utilizzasse le conseguenti entrate in favore di una classe di soggetti in qualche modo contrapposta e dunque relazionata a quella degli obbligati.

Ora, tuttavia, con la estinzione della ripetuta «cassa» e la devoluzione delle somme ricavate dalle ritenute all'alimentazione del «fondo», di cui all'art. 132, dpr 616/1977, dal quale gli enti locali traggono le somme necessarie allo svolgimento di tutte le funzioni amministrative loro attribuite, la violazione del principio di eguaglianza diventa eclatante. Si è infatti perduto qualunque supposto collegamento tra il balzello e le «vittime del delitto», con evidente discriminazione tra la categoria dei detenuti lavoratori, tenuti ad esso, e la restante parte dei cittadini che pure di tale contribuzione si avvantaggiano.

Amnistia e indulto

Democrazia Proletaria ha presentato nei giorni scorsi due proposte di legge, con primo firmatario Franco Russo: la prima di delega al presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto la seconda di abrogazione di alcune norme introdotte nel codice penale dalla legislazione di emergenza. La proposta di amnistia e di indulto

si riferisce a reati comuni e, pur ripercorrendo lo schema di precedenti amnistie presidenziali, estende il beneficio a più cospicue fasce di reati, includendo tra essi reati che superano il massimo di tre anni.

Si propone, infatti, — come si legge nella relazione — di includere reati di opinione ed associativi, quali l'istigazione pubblica e l'apologia, l'istigazione a commettere reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, la cospirazione politica, l'istigazione a delinquere e l'istigazione a disobbedire alle leggi. Accanto ad essi si propone amnistia per i reati associativi, quali la banda armata, l'associazione sovversiva, l'associazione con finalità di terrorismo (artt. 306, 270, 270 bis c.p.), in quanto la loro attribuzione ha consentito di rendere collettiva la responsabilità, attraverso il concorso morale, per fatti di cui a volte neppure gli imputati erano a conoscenza. Anche per il reato di associazione a delinquere si prevede l'amnistia, nel caso però in cui sia stato commesso per finalità politiche.

L'amnistia è inoltre proposta per il reato di rapina (art. 628) nel caso però che non sia stata commessa alcuna offesa alla vita o all'incolumità di persone (percosse, lesioni, ...) e per i reati di insurrezione armata e guerra civile (artt. 284 e 286): si ritiene, infatti, che tali reati siano oggi contestati solo al fine di prolungare la carcerazione anche di coloro che hanno già scontato la pena per i singoli reati per cui sono stati condannati; sono questi ultimi due reati, infatti, tipici reati-cornice, il cui compito è quello di prolungare i termini di carcerazione preventiva e motivare la specialità di trattamenti processuali e penitenziari.

Infine, si prevede di amnistiare i delitti concernenti armi da sparo (escludendo gli esplosivi utilizzati per compiere stragi), l'uso ed il piccolo spaccio di stupefacenti, i reati commessi in udienza e durante lo stato di reclusione: escludendo però nel primo caso la falsa testimonianza

(che rappresenta un motivo di esclusione oggettiva dall'amnistia); nel secondo caso i delitti di strage ed omicidio.

La proposta di legge prevede anche un indulto che, a differenza dei precedenti, non è stabilito in quota fissa, ma nella misura proporzionale di un quarto della pena per la fascia compresa tra i 30 e i 10 anni e di 2 anni per le pene inferiori; contestualmente si propone la commutazione dell'ergastolo nella pena a 30 anni per effetto dell'indulto medesimo.

Accanto a questa proposta di amnistia e indulto — di cui viene riportato il testo — ne è stata presentata un'altra che prevede l'abrogazione delle norme relative alla raccolta di informazioni da parte degli uffici di polizia, all'omologazione come «armi» di oggetti contundenti e simili, ad alcuni reati delineati negli anni dell'emergenza (quale il sequestro di persona con finalità di terrorismo); si prevede anche l'abrogazione del decreto Cossiga del dicembre 1979. In sostanza si propone un provvedimento di «ripulitura» del codice penale di quanto la legislazione di emergenza vi ha, a più riprese, introdotto.

La proposta di amnistia non vuol rappresentare un provvedimento circoscritto ai soli reati politici, né contrapporsi alle altre proposte di «soluzione politica» formulate in questi anni: al contrario, nella relazione si sollecita l'approvazione, quale primo passo di controemergenza, «della legge sulla dissociazione che consentirebbe di contenere le diverse sanzioni penali per fatti di terrorismo in considerazione della diversa situazione politica e dell'ormai avvenuto distacco dalle ideologie e pratiche terroristiche».

ART. 1 AMNISTIA

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario che sia di competenza del Pretore ai sensi dell'art. 31 c.p.c. e per ogni altro reato per il qua-

le è stabilita una pena detentiva non superiore al massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario che sia di competenza del Pretore ai sensi dell'art. 31 c.p. ovvero per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento della entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta;

c) per i reati previsti dall'art. 57 del c.p. (reati commessi col mezzo della stampa periodica), commessi dal Direttore o dal Vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per i reati previsti dagli articoli 266, 270, 270 bis, 272, 284, 286, 302, 303, 304, 305, 624 comunque aggravato, 306, 414, 415, 482, 628 c.p. purché non concorra con uno dei reati previsti dal Capo 1 del Titolo 12 del libro 2 c.p., ancorché concorra qualsiasi circostanza aggravante, comprese quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale;

e) per i reati previsti dall'art. 610 c.p. e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 Gennaio 1948 n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di gravi disagi dovuti a calamità naturali o a disfunzioni di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 c.p., fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti;

f) per il reato previsto dall'art. 416 c.p., anche se aggravato, ed ancorché concorrano le aggravanti indicate alla lettera e), purché commesso per le finalità indicate nell'art. 1 della Legge 29 Maggio 1982 n. 304 o comunque per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 8 c.p.;

Rassegna

Amnistia e indulto Due proposte di legge di Democrazia Proletaria

g) per i delitti concernenti le armi comuni da sparo, le armi da guerra o tipo guerra, ad eccezione delle materie esplodenti e degli ordigni esplosivi o incendiari qualora connessi con il delitto di cui all'art. 422 c.p. e compiuti per le finalità indicate nel precedente comma;

h) per i reati previsti nel secondo comma dell'art. 72 della Legge 22 Settembre 1975 n. 685; per i reati previsti nel primo comma della medesima disposizione, limitatamente alle ipotesi di detenzione, trasporto e acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

i) per i reati commessi in udienza, con qualsiasi rito giudicati, ad eccezione del reato di cui all'art. 372 c.p., nella ipotesi prevista nell'art. 2 della presente legge;

l) per i reati commessi durante lo stato di detenzione, ad eccezione di quelli previsti nell'art. 422 primo comma e prima parte del secondo comma e nell'art. 575 c.p.

ART. 2 ESCLUSIONI OGGETTIVE DALL'AMNISTIA

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, IV comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

321 (pene per il corruttore)

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa

371 (falso giuramento della parte)

372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone

443 (commercio e somministrazione di medicinali guasti)c.p.

444 (commercio di sostanze alimentari nocive)

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica)

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio)c.p.

501 bis (manovre speculative su merci)

590, II e III comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con viola-

zione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal I comma, numero 2, o dal II comma dell'art. 583 del c.p.

644 (usura)

per i delitti previsti dagli artt. 316, 318, 320, I comma, e 321 c.p., l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa, ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, o il profitto ingiustamente procurato a sé o ad altri, sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) al delitto previsto dall'art. 218 del cod. pen. militare di pace (peculato mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

c) ai reati previsti: 1) dagli artt. 9, 10, 14, 15, 18, 20, della legge 13 luglio 1966 n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli artt. 21 e 22 della Legge 10 Maggio 1976 n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, II comma, della stessa legge;

2) dall'art. 1 bis del decreto legge 4 marzo 1976 n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella Legge 30 Aprile 1976, n. 159, inserito nell'art. 2 della legge 23 Dicembre 1976, n. 863;

d) al delitto previsto dalla lettera d) dell'art. 1 della presente legge, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, del cod. pen., quando l'aggravante riguarda reati finanziari, valutari o delitti contro la pubblica amministrazione.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del cod. pen., l'amnistia non si applica se il reato più grave e uno degli altri sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave, sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo quest'ultimo.

ART. 3 COMPUTO DELLA PENA PER L'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che ai fini del computo della pena per l'ap-

plicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione o dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale nonché delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61 nn. 7 e 9 c.p., salvo che, ai sensi dell'art. 69 c.p., risulti prevalente o equivalente ogni tipo di circostanza attenuante. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti.

ART. 4 RINUNCIABILITÀ DELL'AMNISTIA

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

ART. 5 INDULTO

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene relative ai reati commessi entro la data del 31 Ottobre 1985, anche con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nelle seguenti misure:

a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per trenta anni;

b) è concesso indulto nella misura di un quarto per le pene detentive superiori ai dieci anni;

c) è concesso indulto nella misura di due anni per le pene detentive inferiori ai dieci anni, ma, in ogni caso, la riduzione non può essere superiore alla metà della pena inflitta;

d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate.

ART. 6 INDULTO PER LE PENE ACCESSORIE

È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, quando conse-

guono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

ART. 7 COMPUTO DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Le pene condonate nel presente decreto si considerano come scontate ai fini del computo della pena per ottenere il beneficio della liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 176 del codice penale.

ART. 8 ESCLUSIONI OGGETTIVE DELL'INDULTO

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 4 del D.L. 15 Dicembre 1979 n. 625, ovvero di cui gli artt. 2 e 3 Legge 29 Maggio 1982 n. 304, l'indulto non si applica alle pene previste:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica)

285 (Devastazione, saccheggio e strage)

314 (peculato)

315 (malversazione a danno di privati)

317 (concussione)

319, I, II, III comma e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

422 (strage)

428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

429, II comma (danneggiamento seguito da naufragio)

430 (disastro ferroviario)

431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento)

432, I e III comma (attentato alla sicurezza dei trasporti)

433, III comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni)

434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)

438 (epidemia)

439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari)

440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari)

630, I, II e III comma (sequestro di persona a scopo di estorsione)

648 bis (sostituzione di de-

naro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dall'art. 1 del Decreto Legge 4 Marzo 1976 n. 31, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 Aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 2 della Legge 23 Dicembre 1976 n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al V comma del predetto art. 1;

c) per i reati finanziari.

Nei casi previsti dall'art. 81 del c.p., l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

Ai fini previsti dall'art. 176 c.p. le pene condonate ai sensi del presente decreto si intendono come effettivamente espiate.

ART. 9 REVOCA DELL'INDULTO

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

ART. 10 TERMINE DI EFFICACIA

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31-10-85

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque di farla osservare come legge dello Stato.

Coercizione e istituzione

La sopravvivenza del sistema penitenziario non è solo il frutto di un mito illuminista di controllo e rieducazione: è anche il simbolo di una vendetta collettiva, fantasticata come atto riparatore

di Giovanni Jervis

Il tema della violenza istituzionale viene svolto abitualmente in chiave di «istituzioni della violenza». Carceri, manicomi, tutti i luoghi di reclusione prolungata, sviluppano al proprio interno un microcosmo di coercizioni fisiche e psichiche, un tessuto intricato di abitudini, dipendenze, oppressioni. In questo tessuto emergono facilmente atti crudeli e ottusi. Quando per motivi professionali mi occupavo di manicomi, fui affascinato e orripilato dalla tenacia con cui ogni pezzo di quelle istituzioni coltivate e riproduceva le proprie regole informali, resistendo vischiosamente al cambiamento. All'inizio pensai che le regole di vita della istituzione di ricovero e reclusione fossero totalmente diverse da quelle del vivere civile normale; poi mi convinsi gradatamente che il manicomio non era diverso dalla realtà sociale al suo esterno: soprattutto, era un mondo più chiuso. Giunsi alla conclusione che esso non era già mostruoso e separato, ma al contrario omogeneo e contiguo alla società che lo produceva; e che le sue regole interne — a guardar bene — erano fondamentalmente identiche a quelle di altre istituzioni: la famiglia, l'ospedale civile, la caserma. Al tempo stesso, ogni manicomio aveva la sua vita particolare.

Il problema della violenza istituzionale va quindi considerato da un lato in modo più allargato, dando cioè a «istituzione» un significato abbastanza ampio; e da un altro lato va considerato in modo più specifico, nel senso che un manicomio non è un carcere, così come ogni particolare ambito istituzionale ha le proprie regole e i propri problemi. Fra le carceri, ad esempio, Rebibbia non è Poggioreale, e così via: le differenze possono essere grandissime.

Le istituzioni sono luoghi organizzati di autorità. Sono cioè aree strutturali di potere, dove il potere è espresso in modo diretto ed esplicito secondo delle gerarchie, il cui mantenimento costituisce un fine primario dell'istituzione. Sono istituzioni lo Stato, i Poteri Locali, l'autorità militare, la famiglia, le strutture sanitarie, socio-assistenziali, psichiatriche,

la burocrazia. In che rapporto stanno con la violenza? In genere parliamo di violenza non solo in rapporto alle istituzioni ma anche riferendoci alla vita di tutti i giorni, al traffico delle città, alla caccia, al pugilato, alla guerra. Chiamiamo atto di violenza in primo luogo l'offesa fisica, perpetrata su una persona senza il suo consenso: la lesione, la coercizione materiale, l'impedimento a muoversi; in senso più lato è atto di violenza ogni atto che unilateralmente danneggia, oppure anche offende o umilia. L'idea del far violenza implica uno squilibrio netto di potere fra due soggetti, una prepotenza, una accelerazione dell'azione, una forzatura del corso naturale delle cose, che va a tutto vantaggio di un agente, e a netto svantaggio di un altro soggetto, la vittima. Possiamo dire che il pugilato è uno sport violento, ma non che il pugilato è un atto di violenza: un incon-


tro di pugilato diviene un atto di violenza se uno dei pugili, manifestamente superiore all'altro, lo massacrava a suo piacimento. Se io stendo a terra un tizio con un pugno, approfittando magari di una sua disattenzione, anche quello è un atto di violenza. Analogamente, è diverso dire che un riformatorio, o una caserma, è una istituzione violenta, oppure dire che è una istituzione in cui si commettono atti di violenza. Il calcio è uno sport violento, ma gli atti di violenza negli stadi sono un'altra cosa. D'altro lato si può sostenere che nel pugilato, sport violento, emergono inevitabilmente prepotenze e vere crudeltà, cioè atti di violenza; che nel calcio non esiste una linea netta di separazione fra lo scambio di rudezze fra due giocatori, e l'intenzionale azzoppamento dell'avversario; e che in tutte le istituzioni lo squilibrio di potere e la coercizione sono già di per sé una

violenza, la quale produce continuamente atti di violenza, cioè violenze più acute e palesi.

Gli atti di violenza sono definiti anche dal fatto che su di essi si esprime una sanzione morale. Il gioco del calcio va bene, ma gli atti di violenza dei giocatori o dei tifosi sono riprovati e sanzionati. La violenza istituzionale è accettata, ma chi detiene il potere nelle istituzioni deve riuscire ad astenersi da atti di violenza. L'atto di violenza si definisce dunque anche come quella violenza aggiuntiva, o sopraminimale, che, essendo disordinata, acuta, crudele, esce dalle regole. Il problema della violenza non è il problema di come gestire una categoria metafisica: ma di come controllare praticamente quelle particolari disuguaglianze di potere, magari di breve durata, che si esprimono in comportamenti la cui concentrazione di lesività, e il cui manifesto aspetto di prepotenza, sono tali da renderne ragionevole l'interdizione. L'interdizione degli atti di violenza risponde ovviamente a criteri largamente convenzionali, e che variano da una società all'altra: ma non sono criteri *totalmente* convenzionali. Essi rispondono anche a orientamenti universali, cioè ci si presentano anche come criteri di buon senso.

I principali problemi che sorgono sul tema specifico della violenza istituzionale sono a mio avviso tre. Uno è il problema dello Stato, nella misura in cui esso si arroga il monopolio degli atti di violenza *consentiti*. Un altro è il problema del carattere particolare della violenza fisica diretta. Il terzo è il problema della violenza «tecnica», e delle giustificazioni tecniche della violenza.

Sulla violenza statale e sui suoi controlli molti altri hanno scritto: il problema è abbastanza noto, e non avrebbe senso riassumerlo. Da un lato lo Stato ha — fra l'altro — il compito di verificare che le istituzioni della società non commettano abusi di potere, e in particolare evitino atti di violenza: da un altro lato, in quanto Stato democratico, esso ha il compito di permettere dei controlli sugli eventuali abusi di autorità che esso



Diseguaglianza di potere e atto di violenza

commette, o che si commettono in suo nome. In Italia questi controlli avvengono soprattutto attraverso i giornali e l'opinione pubblica, e in modo non trascurabile attraverso la magistratura.

Diversamente da quanto ha fatto credere una certa lettura degli scritti di Foucault, lo sviluppo e la sopravvivenza del sistema penitenziario non sono solo il prodotto di una illusione illuminista di controllo e di rieducazione, ma anche il simbolo di una vendetta collettiva, fantasticata come atto di violenza riparativa. Lo sviluppo della prigione si ha dal momento storico in cui il supplizio e la tortura vengono definitivamente giudicati inumani e inefficaci. La prigione è quindi una violenza punitiva residuale mitigata dalle idee riformatrici della borghesia illuminata. Occorre però ricordare che esiste tuttora, anche se attenuata rispetto al passato, una corrente dell'opinione pubblica che chiede allo Stato di esercitare il suo potere sui rei attraverso atti di violenza vera e propria, come tipicamente la pena di morte. Così, anche quegli abusi di potere da parte delle forze dell'ordine, che si traducono a volte in esecuzioni sommarie ai posti di blocco o in altre circostanze, o in maltrattamenti, o talora in torture, sono atti di violenza che rispondono a una logica che non è riducibile a schemi semplicistici. Non sono atti solo casuali, né atti solo voluti dall'alto. In essi esiste sempre anche una qualche misura di delega di massa.

La richiesta ricorrente di una reintroduzione della pena di morte riceve generalmente varie risposte razionali, fra cui che non si tratta di un deterrente efficace. In realtà la richiesta non è di un deterrente, ma di una punizione, e specificamente di una punizione il cui aspetto di violenza sia palese, accessionale e drastico. Si chiede esattamente un atto di violenza. Spiace riconoscerlo, ma molto spesso la richiesta di uno Stato vendicativo e violento (che non significa uno Stato forte) nasce dai ceti popolari, e più chiaramente dagli strati a più basso livello di reddito e di istruzione. Così avviene, a quanto pare, per quanto riguarda la campagna a favore della reintroduzione della ghigliottina in Francia; così in modo evidente in Israele, dove le pressioni — sempre più forti — sulla magistratura ordinaria e militare perché sian indulgenti verso le torture e i maltrattamenti della polizia e dell'esercito nei confronti degli arabi non nascono dalla borghesia, ma dal proletariato sefardita; così negli Stati Uniti, dove la tendenza ad assolvere o lodare chi si fa giustizia da solo si sviluppa nelle classi medio-basse in rapporto alla

critica verso l'indulgenza — presunta — della magistratura. Mi sembra che quando si parla di un controllo sugli abusi di potere degli organi repressivi dello Stato, si trascuri troppo spesso il fatto che un controllo veramente democratico, e dal basso, è reso difficile dalla presenza di dinamiche psicosociali popolari, favorevoli a una giustizia di tipo primitivamente vendicativo.

A questo punto è però necessario un chiarimento. Si può sostenere, e si è sostenuto spesso, che il concetto tradizionale di violenza fisica è riduttivo e sviante. La coercizione del corpo, si dice, come percossa, lesione, dolore, privazione della libertà di movimento, è coercizione e violenza palese, e in fondo è facile da denunciare e da correggere. Ma esistono anche violenze corporali indirette e occulte, meno facilmente punibili eppure ancora più crudeli, che consistono ad esempio nell'affamare intere popolazioni mediante interventi economici o industriali a tutto vantaggio delle multinazionali; nel vendere e nell'acquistare cannoni — che alla fine spareranno — piuttosto che burro; oppure consistono nell'inquinare l'ambiente e i cibi; o nell'impedire di fatto ai proletari l'accesso a un livello adeguato di terapie medicochirurgiche. Parallelemente, si sostiene da tempo che esistono aspetti di violenza diretta ma psicologica, non fisica,

basati sull'umiliazione della dignità dell'individuo, sulla coercizione mentale, sulla privazione della capacità di esprimersi, di crescere, di istruirsi, di capire ciò che succede, di manifestare i propri diritti. Si sostiene, non a torto, che tutte queste violenze di vario tipo sono le più diffuse, in un certo senso le peggiori per le immani sofferenze che provocano; e che in esse si riflette lo stato reale della società e dei rapporti di forze nel mondo.


Si fa anche osservare che queste sono le violenze che non si possono correggere con provvedimenti marginali, ma solo con mutamenti politici e strutturali. Anzi, si dice, c'è il pericolo che la denuncia delle forme spicciolate di violenza fisica palese e diretta possa addirittura occultare la realtà tragica delle violenze fisiche indirette di massa come la fame, o delle violenze psicologiche di tipo culturale o morale.

Tutto questo è certamente vero, ma suscita delle perplessità. Salvo restando che il problema non è se denunciare o meno la fame nel mondo, rimane l'impressione che la violenza fisica direttamente interpersonale abbia una sua specificità e una sua particolare gravità; e che la condanna nei confronti dell'atto di violenza fisica identifi chi quindi uno spartiacque elementare fra ciò che nella vita quotidiana è lecito e ciò che non lo è. La

proibizione della violenza fisica diretta è un interdetto che ha una sua pratica ragion d'essere, e che è necessario salvaguardare. Non si deve uccidere, ferire, mutilare, percuotere, segregare. Non dico i maestri di scuola ma neppure i genitori hanno il diritto di maltrattare fisicamente i figli, o di chiuderli in cantina. Così anche l'incatenare un tossicomane all'interno di una comunità terapeutica è un reato. (Questo è stato infatti perseguito a dispetto della mobilitazione dell'opinione pubblica che — inconsapevole delle proprie motivazioni punitive — ha chiesto anche in questo caso maniere forti, e piena libertà ai tecnici nell'ambito dell'area di privilegio loro delegata).

Ma dove finisce la violenza fisica indiretta, e quali sono i limiti della violenza psicologica? Con un'idea «allargata» di violenza, tutto diviene violenza. Se compro una sbarra di cioccolato Nestlé, commetto forse una violenza, perché dò un contributo in denaro a quella multinazionale che è stata accusata di ostacolare il necessario nutrimento al seno dei bambini del Sahel, attraverso la distribuzione del suo latte in polvere. Così, non è forse lecito denunciare la violenza dell'instupidimento televisivo, la violenza mentale di qualsiasi impresa educativa, la violenza della pressione al consumo, la violenza dell'induzione al fumo e all'alcool, e la violenza della suggestione, del ricatto morale, della seduzione stessa? Ma qui si rischia di perdere il senso delle proporzioni. La violenza psicologica può essere atroce, ma lo preferirei cinque giorni di tortura psicologica a soli cinque minuti di tortura fisica. Se educo un bambino a un minimo di obbedienza, in un certo senso gli faccio violenza, ma è diverso se mi baso sul linguaggio, o sulle bacchettate. Così, anche le parole hanno un loro significato. Ad esempio, se per motivi di enfasi polemica o sensazionalistica i giornali chiamano strage l'omicidio di due persone, e genocidio la strage di cento persone, il risultato è duplice: si rende poco credibile ciò che si descrive, e si inflazionano i concetti, svuotando di senso i termini usati. In anni recenti, era molto frequente che in Cina un uomo colpevole di avere una relazione illecita con una donna venisse condannato per stupro, anche se il rapporto era stato fra adulti paritari e consenzienti: la parola stupro, e forse il concetto stesso, avevano perso una parte del loro significato. La Rivoluzione Culturale, nell'allargare eccessivamente il concetto di violenza, aveva creato le premesse per nuove ingiustizie e più gravi violenze.

Del resto la violenza psicologica è



Diseguaglianza di potere e atto di violenza

presente, come umiliazione o mortificazione aggiuntiva, in quasi tutti i casi di violenza fisica. Qui, ancora una volta, si coglie la specificità del problema del rispetto da portare al corpo biologico. Nella violenza sessuale, ad esempio, la violazione del corpo comporta una violenza indipendente dal dolore fisico: attraverso questa violenza si apre una ferita psicologica, o se si vuole una ferita morale, che è radicale proprio perché parte dalla violazione del corpo. Essa è più grave di quella ottenibile attraverso offese verbali o mezzi puramente psicologici. Analogamente, chi ha avuto la sfortuna di esser stato ricoverato nelle corsie di un qualsiasi grande ospedale pubblico, ad esempio di Roma, è stato in genere colpito, magari pesantemente, dalle assurdità organizzative, dal basso senso di dedizione degli infermieri o dalla fretta autoritaria dei medici: tutti aspetti di un clima che è appropriato definire di violenza. Eppure se si esaminano la dinamica di quegli eventi e le esperienze psicologiche del ricoverato si osserva che l'angoscia, la mortificazione, il sentimento di essere violentati sarebbero infinitamente minori se ciò che è in gioco non fosse per l'appunto il corpo, quel corpo che proprio in quel clima viene spostato passivamente, messo ad attendere delle ore in un corridoio, denudato (di fronte agli altri), palpato, bucato, modificato nel suo funzionamento, costretto a mangiare e a dormire fuori dagli orari abituali, e tutto questo proprio nel momento in cui esso è — fin dall'ingresso in ospedale — in pericolo, per la presenza accertata o sospetta di una malattia.

Il caso dell'ospedale ci introduce al tema delle giustificazioni tecniche della violenza. Prima che di un problema tecnico, si tratta però di una questione di deleghe, cioè di un problema sociale e politico. Cinquant'anni or sono, le esecuzioni capitali erano ancora in Francia uno spettacolo pubblico: la giustizia, o meglio la vendetta, era si delegata a organi specifici dello Stato e al boia, però il popolino partecipava: ma indirettamente. Man mano, con l'incivilimento dei costumi e delle sensibilità, non si sono più fatte esecuzioni in pubblico, e in un certo senso è bene rallegrarsene. Ogni società fortemente organizzata tende a rinunciare alla giustizia informale o collettiva, e delega a organi tecnici l'esercizio di taluni atti di violenza. Meglio, senza dubbio: ma c'è il rischio che cominciando col non voler essere crudeli in prima persona, e passando per il non voler assistere direttamente alle crudeltà, si finisca col non voler saperne più nulla. Il principio della delega trionfa, unito all'idea della specializzazione: ognuno faccia il suo dovere, anche i tecnici della violenza faranno il loro. Abbiamo assistito all'apoteosi di questo principio nella Germania nazista.

Nelle democrazie «deboli», come ad esempio l'Italia, la delega assume spesso un aspetto diverso. La giustificazione «tecnica» all'atto violento si affida non soltanto e non tanto alla delega verso l'onnipotenza dello Stato, ma anche e più volentieri al principio della delega nei confronti dell'accaparramento periferico del potere. In gran parte del nostro Paese la

vita sociale quotidiana è ancora basata sul principio pre-capitalistico della distribuzione ineguale dei privilegi (ognuno dispone di un'area di potere, ottenuta con rapporti personali) piuttosto che sul principio democratico dei diritti (ogni cittadino ha degli obblighi e degli spazi di libertà, che gli vengono attribuiti di volta in volta non da rapporti personali informali ma da leggi e regolamenti). L'individuo in posizione di potere istituzionale tende a ritenersi immune da regole, in quanto proprietario di una delega discrezionale, riguardante una sacca di autorità, della quale non è chiamato a rispondere. Questa delega è al tempo stesso soggettivistica (nella sua sfera di potere, chi può, può fare ciò che vuole) e tecnica (in quella sfera egli è l'unico a sapere ciò che va fatto). In base a questo principio, se chi detiene qualche potere proibisce qualcosa a un'altra persona che è entrata nella sua area, non le dice «questo è proibito» ma piuttosto «io ti dico che non puoi farlo». E alla domanda «perché?» la risposta è quasi sempre «perché te lo dico io». Si constata un'identificazione fra due tipi di potere: il potere personale allo stato puro (cioè come possibile arbitrarietà giustificata a priori) e il potere personale come posizione dell'unico individuo che in quel momento, e in quella situazione, ritiene di essere in grado di capire razionalmente ciò che è meglio secondo il principio della tecnicità immanente. In questo modo manca un limite fra ciò che è lecito e ciò che invece è abuso di potere, prepotenza, o anche atto di violenza; ognuno può fare ciò che vuole nell'ambito del proprio potere. Il primario ospedaliero egocentrico e insensibile, il responsabile autoritario di una comunità di ragazzi, il poliziotto innervosito in servizio di ordine pubblico avranno tendenza non già a richiamarsi a leggi e disposizioni, bensì a un duplice principio contingente: da un lato a un «qui comando io», e da un altro lato a un «io solo so cosa occorre (tecnicamente) fare».

Ne deriva una particolare possibilità di cercare cattive giustificazioni tecniche ad azioni violente. La camicia di forza, il bastone o la cella del (cattivo) pedagogista, le vessazioni nei confronti di una recluta, una luce bianca accesa tutta la notte in una cella, la proibizione di lavarsi o andare al gabinetto, una medicazione chirurgica fatta senza anestesia quando questa sarebbe indicata, sono tutti atti alla cui contestazione i responsabili rispondono cose come «io conosco il mio mestiere», «questa responsabilità mi è stata affidata e ne rispondo io», «se fosse lei al mio posto, se è una persona intelligente si regolerebbe come me», «non contano le regole, conta il buon senso», e così via.

Non è sempre facile replicare. Ma le cose sono ancora più complesse e spinose di quanto possano sembrare: non è neppure sempre facile capire se e in che misura c'è stato abuso e violenza, e non è neppure vero che ogni giustificazione «tecnica» a un comportamento di violenza sia sempre una giustificazione fasulla o cattiva. Così, il tecnico non è sempre in malafede; e non è neppure sempre possibile replicare a un tecnico che

riteniamo «cattivo», senza far ricorso da parte nostra alla consulenza di un tecnico «buono» il quale disponga degli argomenti (degli argomenti tecnici, appunto) per dimostrargli che ha agito male, e che in quella situazione si poteva agire con minor violenza, o senza violenza.

Gli esempi più chiari ci vengono dalla medicina, dalla psichiatria, da tutte le discipline in cui è in gioco una manipolazione del corpo.

Si veda il caso degli psicofarmaci. L'indurre una persona a inserire in modo continuativo nel suo metabolismo forti dosi di tranquillanti e di neurolettici può configurarsi come una vera e propria invasione fisica, il cui aspetto di violenza è poco palese perché poco drammatico, ed è mascherato dall'aura tecnico-terapeutica, oppure dalle fantasie «orali» e infantili relative alla speranza dell'introduzione nel corpo di un Cibo Magico. Queste sostanze, se assunte con continuità e in forti dosi provocano, oltre che danni fisici permanenti (al fegato, ai reni, al cuore, e anche al cervello) una diminuzione marcata della possibilità di pensare con chiarezza, una forte diminuzione delle iniziative e della motilità spontanea, un ottundimento della capacità di esprimere gioia, o paura, o rabbia. Esse danno anche assuefazione. In URSS, come è noto, questi psicofarmaci vengono somministrati ai dissidenti contro la loro volontà; l'abuso nella somministrazione di tranquillanti e neurolettici è però un fenomeno molto più generale e riguarda non solo la psichiatria, ma anche la pratica medica corrente in Occidente. Eppure anche questa violenza può avere delle valide giustificazioni. Negli istituti psichiatrici di ricovero, la sostituzione della sedazione con neurolettici, a volte in dosi tali da creare una vera «camicia di forza farmacologica», alle legature fisiche e alle celle imbottite di un tempo, costituiti per molti aspetti un progresso.

L'uso degli psicofarmaci permise di attenuare il clima di impersonalità e di violenza tipico dei manicomi tradizionali, concedendo ai pazienti una maggiore partecipazione ad attività risocializzanti; si abolirono così quelle forme di violenza fisica di cui più sopra si è visto il carattere particolarmente censurabile, cioè la costrizione in spazi ristretti, l'impedimento materiale dei movimenti. D'altro lato gli inconvenienti e gli aspetti inumani di una simile pratica farmacologica sono stati a lungo (e in parte sono tuttora) sottovalutati.

I tranquillanti e neurolettici sono utili e anzi necessari, in dosi appropriate e in casi appropriati: ma non esiste un unico criterio evidente e oggettivo che permetta di sapere esattamente in che punto finisca l'uso e cominci l'abuso; il che non toglie che in moltissimi casi il loro abuso sia palese. Se inietto della morfina a un malato di cancro in fase terminale e con dolori atroci, io ne allevio le sofferenze, e sarebbe una vera e propria violenza fisica, crudele e inutile, se non lo facessi: ma non posso sempre avere la certezza che questa somministrazione non ne acceleri la morte. Aumentando un po' le dosi, passo decisamente all'eutanasia. Il premio Nobel Medawar ha scritto pagine molto

belle sulla vivisezione: il problema non è di rinunciare alla sperimentazione animale, senza la quale scomparirebbero la biologia moderna e la farmacologia: ma di evitare che agli animali vengano inflitte sofferenze inutili, o sproporzionate ai risultati. D'altro lato giudizi e controlli di questo genere saranno sempre imprecisi, e in parte controversi. Nel giudizio di censura a un responsabile di comunità terapeutica che ha sequestrato materialmente un tossicomane, è determinante la constatazione di una precisa violazione della legge: però entra anche in gioco la considerazione — appoggiata dal parere di altre persone esperte e attendibili — secondo cui una pratica di questo genere non è neppure la più efficace per il recupero del paziente. Se in casi come questi fosse dimostrata l'indispensabilità del sequestro di persona — cosa comunque improbabile, oltre che non auspicabile — questo tipo di violenza potrebbe anche essere regolamentato: ma il rischio di abusi resterebbe comunque terribile. Il motivo per cui molti psichiatri preferiscono non fare più l'elettroshock ai malati di depressione grave non è che si tratta di un atto sadico e stupido (non è molto più sadico né più stupido di altri provvedimenti in campo medico e psichiatrico): bensì che i risultati terapeutici — per lo più modesti — eventualmente ottenibili sono controbalanciati, oltre che dal rischio assai reale di abusi, non solo da una serie di aspetti di violenza psicologica immediata ma anche e soprattutto dal prodursi di danni cerebrali irreversibili e cumulativi. D'altro lato se si rinuncia — come credo sia meglio — all'elettroshock, non è che si abbiano sempre a disposizione forme di intervento molto più efficaci e del tutto immuni da altri aspetti di violenza. In questo come in molti altri casi, io posso preferire che con cure blande e caute, piuttosto che con cure drastiche e sgradevoli, il paziente guarisca più lentamente, ma con maggiore rispetto per la sua persona: anche questa è una scelta rispettabile, ma non è garantito che sia sempre necessariamente la scelta migliore.

Vorrei concludere. Personalmente ho molta simpatia per la tradizione non-violenta, soprattutto occidentale, e per il rigore e l'onestà con la quale alcuni gruppi, come i quaccheri, l'hanno vissuta nell'epoca moderna. Ho però la sensazione che in Italia, dove questo tipo di idee è arrivato piuttosto tardi, vi siano spesso illusioni e confusioni. Mi pare che a volte l'aspetto dogmatico del «no alla violenza» prevalga su quello che è l'aspetto empirico nel denunciare crudeltà, vessazioni, e nel cercare di prevenire sofferenze inutili. In realtà non esiste sempre una linea di demarcazione netta fra un modo violento e un modo non violento di fare le cose: ma questo non toglie che in moltissimi casi sia giusto identificare possibili atti di violenza che vanno evitati, o che una volta accaduti possono essere denunciati, censurati o puniti. Il problema principale non è quindi di abolire la violenza che deriva dal potere e dal prepotere nelle istituzioni: ma, molto più semplicemente e modestamente, di porre dei controlli per limitare i suoi abusi.

Velare e disvelare

In un villaggio dimenticato da Dio e dagli uomini, in una famiglia poverissima, i maschi di casa esercitano con la violenza il loro preteso diritto sessuale su figlie e sorelle... Intanto, a Roma, un tribunale processa un filmato televisivo

di Clara Gallini

Tra gli affollati fatti di cronaca che riempiono quotidiani e settimanali e sollecitano alla TV l'immane intervento di «esperti», c'è stata ultimamente una sordida vicenda di incesto. In un villaggio dimenticato da Dio e dagli uomini, in una famiglia poverissima e numerosissima, viene alla luce uno scandalo, e si viene a sapere che tutti i maschi di casa (padre, fratelli) esercitano con la violenza il loro preteso diritto sessuale su tutte le donne (figlie, sorelle). Caso «da manuale» per lo sfondo di miseria, «da scandalo» per la compattezza di tutto uno schieramento maschile e per la durata di una violenza che si sarebbe protratta da oltre quindici anni. Ma anche «da manuale» per il silenzio sociale in cui queste continue violenze si consumano, silenzio solo spezzato dal coraggio di denuncia di una delle giovani violate. Lo schema è classico. Ma si tende anche a relegarlo alla periferia. Cose del genere toccano un polveroso mezzogiorno, o villaggi alpini endogamici e gozzuti, o estreme e degradate periferie urbane. Da noi, borghesi di città, ben altro è il livello di discorso, altri i modelli di comportamento, libera e alla pari la sessualità. I mostri si lascino pure al loro ambiente, che se li tiene e mantiene.

Ma il silenzio, come me lo spiegate? B'è, non si dice: «fatti i fatti tuoi»? Se a loro andava bene così... Ma allora, gli andava bene, proprio bene? Può darsi... Ma allora, riguarda anche te? Eh, no, perbacco! Io proprio non c'entro!

Spostiamoci adesso a Roma. Circa cinque anni fa una cooperativa di produzione cinematografica decide di fare un'inchiesta sulla prostituzione, prendendo come oggetto di studio non tanto il comportamento della prostituta, quanto quello del cliente, a partire dal momento della contrattazione per l'acquisto della prestazione sessuale.

In questa cooperativa lavora un gruppo di donne, che ha tra l'altro prodotto già un clamoroso documentario, *Processo per stupro*. Per la prima volta, una macchina da presa era entrata in un tribunale, per riprende-

re accusati (un gruppo di giovani), vittima, giudici, avvocati, testimoni. Aveva, per questo semplice tramite, osato rendere pubblica l'immagine di una violenza istituzionale che si traduceva in un ribaltamento dei ruoli, per cui la stuprata-vittima veniva passata al ruolo di adescatrice-colpevole. Attraverso volti, gesti, espressioni, parole e silenzi, la telecamera dava così parola al non detto, volto al non riconosciuto. Il processo di disvelamento di un visibile — visibile, ma non visto! — era dunque avvenuto mediante il semplice impiego di un saper guardare attraverso un mezzo e nell'oggettivare, attraverso il mezzo, dei dati di fatto. Realtà da tutti conoscibile, ma non ancora a tutti abbastanza nota, la sua divulgazione (il documento sarebbe passato anche in TV) aprì un discorso, che andava oltre il semplice enunciato del processo e contribuiva a una generalizzata presa di coscienza di una pratica di violenza, troppo spes-

so accettata da tutti — dall'uomo comune al giudice — perché considerata ovvia e naturale.

Processo per stupro poté agire fortemente sull'opinione pubblica anche perché era stato presentato in un periodo di forte tenuta del movimento delle donne, da cui, tra l'altro, era partita una forte denuncia delle pratiche di violenza sessuale, latenti e accettate nel nostro tessuto sociale, come trama ordinaria, e non come sacca o piega di sopravvivenza e conservazione di usanze antiche, tipiche di una società agricola. E si faceva giustamente osservare come molte di queste pratiche venissero in sostanza considerate esercizio di diritto, essendo il corpo della donna «necessariamente» e «naturalmente» un bene sempre disponibile per l'uomo. Per le donne la denuncia della violenza sessuale assumeva dunque un significato ben diverso da una eventuale denuncia maschile che, appuntandosi sullo «scandalo» di un singolo caso ec-

cezionale, spesso finisce per inseguire i propri fantasmi, i propri desideri oscuri e indicibili. Di fatto, la denuncia da parte delle donne era ed è un atto fortemente eversivo, proprio perché introduce, come nuova istanza, il rifiuto a una generalizzata disponibilità sessuale e quindi una affermazione di libertà. Ed è questo il punto che — in ogni discorso sulla violenza sessuale — fa più paura, e che scatena le più feroci reazioni. Come vedremo.

Il dibattito attorno a *Processo per stupro* cadeva anche in un momento in cui si premeva per la trasformazione di una legge sulla violenza carnale, innovativa per molti aspetti, e che tra l'altro teneva conto delle violenze esercitate all'interno della coppia, all'interno del matrimonio — i casi sono molti, perché connessi all'etica del «dovere» coniugale. Il movimento delle donne era riuscito (non senza lotte) a far assumere dai partiti della sinistra la proposta che un articolo di legge ammettesse la perseguibilità d'ufficio (e non dietro querela di parte) del coniuge violentatore. Ma la intera proposta di legge sarebbe poi caduta in Parlamento e tuttora, a oltre due anni di distanza, si cerca di soffocarla all'interno di bizantine commissioni.

Ma torniamo alla nostra cooperativa di donne. Dallo stupro in tribunale alla prostituzione. Pratiche, discorsi, situazioni diverse, o soprattutto diversa la cornice legale. La prostituta non è una fuori-legge, anche se esercita sempre nel rischio di cadere in qualche infortunio di percorso (adescamento, istigazione, favoreggiamento). Il ricorso alla prostituta costituisce pratica sociale generalizzata, con un giro economico non controllabile né quantificabile, comunque non inferiore a decine di miliardi l'anno. Ma, per quanto ovvia e quotidiana, la pratica dell'acquisto della prestazione sessuale è tabuata e coperta da un velo di connivenza sociale. La prostituta è dunque una donna, il cui corpo — sempre, a tutte le ore — è disponibile dietro pagamento, ma che è anche dentro a un ambiguo gioco tra dicibile e non dicibile, visibile e



L'affare AAAA. Offresi e altri affari

non visibile. La prostituta di fatto esibisce in pubblico tutta la sua disponibilità, ma è nel più stretto privato che esercita la sua vendita della merce. È così su di lei — e non sul maschio — che ricade tutto il duplice costo sociale dell'esibire il proprio corpo e di tutelare nel segreto la privacy del cliente. Una denuncia della violenza insita in questa pratica — violenza sociale, esercitata sulla donna — non poteva passare che per una strada: il disvelamento del segreto maschile. Ed ecco, l'occhio della macchina da presa entrare nella stanza della prostituta e fissare la propria attenzione non tanto su di lei, quanto su di lui, il cliente nascosto. Impietoso, ma non impudico (non interessava tanto la registrazione dell'atto sessuale, ma quanto avveniva *prima e dopo*) l'occhio si soffermava, di nuovo, su gesti, parole rivelatori di miserie sessuali, queruli abbandoni, arroganti pretese, minuziose contrattazioni, pretese di pagare a merce ricevuta e non in anticipo... e anche lo stupro per parte del poliziotto di quartiere, che si prese la merce gratis e con violenza, perché, in zona, era ormai suo diritto acquisito.

Le donne della cooperativa si erano potute creare un posto di osservazione sperimentale introducendo, col consenso della prostituta, una *candid camera* nella stanza vicina. La necessaria *privacy* del cliente — ma non di lei, Véronique, venne assicurata mediante vari espedienti tecnici, come la solarizzazione delle immagini e il filtraggio delle voci, e soprattutto una scelta di regia appuntata non sui volti ma sui particolari del gestire. Infine, nessuna esibizione di sesso entrava in campo.

AAAA. Offresi sta per andare in onda, acquistato dalla RAI-TV. Siamo ai primi di marzo 1981. Ed è subito il putiferio. I giornali discutono di sesso e di *privacy*, con diversi schieramenti. Un onorevole democristiano fa pressioni perché il programma non venga messo in onda. Nuove proteste, nuovi schieramenti sui quotidiani. Di fatto, son tutti i fantasmi maschili del sesso, che liberati, invadono la scena. Ed ecco il vero voyeur accusare di voyeurismo... Ma è anche un momento forte, in cui molte voci si alzano per denunciare violenze segrete sulla donna e connivenze sociali. Tutto questo deve essere fermato, perché l'ordine si ricomponga. Basta la denuncia alla magistratura da parte di un semplice cittadino o di un'associazione, es. di padri di famiglia. Il film viene sequestrato, cooperativa e funzionari messi sotto inchiesta.

Il dibattito è di questi giorni, novembre 1985. Apprendiamo le accuse, che non sono tanto — udite, udite

— di violazione della *privacy* dei signori uomini (per questo già il P.M. avrebbe chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove) quanto di favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Come se le donne cineaste avessero fatto la tratta delle bianche... Paradossale, no? Ma meno paradossale di quanto non appaia, se ricordiamo proprio l'altro esempio di un processo in cui la stuprata era per lo meno sospettata di essere l'impudica adescatrice...

Il processo è finito con assoluzione con formula piena delle imputate. Giustizia è fatta, si direbbe, anche se al presente costo di un'attesa di cinque anni. Resta solo un piccolo, insignificante particolare: il filmato rimane sotto sequestro. Il perché ufficiale lo si saprà a sentenza pubblicata. È comunque evidente che mani innocenti han tessuto un prodotto colpevole, che ai nostri occhi è vietato vedere.

Episodi come questo fan molto riflettere, e in direzioni molto diverse. La liceità nell'uso documentaristico di certi mezzi, da un lato, la liceità della censura dall'altro. Chi controlli dunque il guardare e il sapere, specie in una cultura che ogni giorno scopre nuove tecnologie di informazione. Se il tema di potere e di controllo dell'informazione debba essere proprio il tribunale l'unica istanza legittimata (o autolegittimata) ad emanar pareri, che si trasformano immediatamente in sentenze.

Mi sembra però anche questo, per così dire, un livello molto «alto» di discorso, che prescinde da altri, più inosservati, ma non per questo meno reali e meno determinanti. Non si dimentichi infatti che le donne cineaste hanno impiegato ben cinque anni per liberarsi personalmente da un'accusa che non tanto concerneva il futuro di immagini quanto l'esercizio di prostituzione, sia pure in via indiretta.

E a questo punto, mi chiedo quanto di questa logica di contrappasso sia casuale, o non piuttosto risponda a una macchina di ordine più generale: il rischio cui va incontro chi disveli pratiche occulte di violenza.

Ripercorriamo la nostra catena di esempi, iniziata in un lontano villaggio del mezzogiorno, che poi non ci risulta più tanto lontano. E rivediamone il gioco degli occultamenti e dei disvelamenti.

C'è un livello di pratiche sessuali che comportano un esercizio di violenza fisica sul corpo della donna. Di queste, alcune si dicono occulte e vietate, altre (come la prostituzione) occulte e legalmente ammesse. Ma per entrambe, i limiti tra ammissione e divieto sono, nella pratica molto, molto fluidi, talché viene spesso vali-

cato, da una parte e dall'altra, il sottile confine che separa una solenne affermazione di principi dal riconoscimento reale che le cose vanno in altro modo e anzi che tutto sommato, è bene che le cose vadano così. Stigmatizzare *troppo* uno stupro dentro o fuori della famiglia e, a maggior ragione, l'acquisto di prestazioni sessuali, significherebbe in ultima analisi riconoscere l'illiceità dell'intero rapporto maschio-femmina in quanto rapporto di dominazione... I confini dunque tra violenza e dominazione, semmai violenza è illegittima e dominazione legittima rispetto alla norma sociale, sembrano essere molto fluidi, forse addirittura inesistenti. Quando avviene allora lo «scandalo»? Esso avviene, il più delle volte, quando si parla del taciuto o dell'alluso, lo si esibisce agli occhi di tutti fuor dei tempi e dei luoghi socialmente consentiti. Scandalo in quanto pubblicizzazione, con la conseguente necessità di una chiamata in causa del gruppo e di un pronunciamento collettivo che riaffermi la giustizia della norma.

Detto per inciso — ma forse neppure tanto — questo gioco concerne anche altre regole sociali, che poco hanno a che fare col tabù sessuale e il rapporto maschio-femmina: che dire di quei «livelli occulti» dell'economico e del sociale, di cui tutti sanno e pochi parlano? È dunque ogni violenza, ogni «eccesso» di dominazione a dover giocare a rimpiattino? Ma chi stabilisce l'eccesso, se non la società stessa, che lo definisce, lo ammette, lo tollera, almeno fino al momento in cui costumi e leggi sociali per qualche ragione cominciano a cambiare, e modello si scontra a modello?

Ma torniamo al nostro «scandalo», che fin qui potrebbe restare nelle dimensioni di uno scandalo di paese, con tutto il paese che finalmente grida allo scandalo di quanto fino al giorno prima scandaloso non era. In passato, in molti villaggi (ora l'usanza va decadendo, ma non è ancora ovunque liquidata) si aspettava il carnevale per denunciare pubblicamente tutti gli scandali del paese, specie quelli sessuali, il che certamente limitava di molto le conseguenze sociali di una denuncia fatta «per ridere». Ma proprio questa pratica, rituale e simbolica, ci aiuta a meglio capire quanto di rituale e di simbolico ci possa essere in molti momenti di uno «scandalo» pubblico che vede agitarsi in prima linea proprio quelli che gli Evangelisti ci hanno definito con la pertinente espressione di «sepolcri imbiancati», per alludere alla sordida e mortale pratica di violenza mascherata sotto la loro solenne dichiarazione di principi. Rituale sociale,

dunque, grande carnevale del Bene e del Male, lo scandalo dà volto alle contraddizioni, lasciando emergere, per una volta tanto, uno dei due corni del dilemma, che emerge come fantasma non pacificato. Ma più di tanto non può fare, pena altrimenti una rimessa in discussione di tutto un sistema di valori.

Il rituale dello scandalo, a sua volta, non si giustifica da solo. La norma sociale è dentro una norma istituzionale. Ci sono le leggi che formulano i criteri del lecito e dell'illecito, ci sono i tribunali che giudicano e emettono sanzioni. Ma ecco il buffo della cosa, così almeno come risulta dalle situazioni denunciate dalla nostra cooperativa di donne e dalle conseguenze delle loro denunce. Spesso (anche se, forse, augurabilmente, non sempre) l'istituzione emana leggi che tutelano proprio l'occulto: come nel caso di molti articoli della legge per stupro e delle forti resistenze a introdurre sanzioni concernenti le violenze maritali. Spesso (con tutti i cautelativi tra parentesi, di cui sopra...) l'istituzione consente nella pratica che si verifichi un processo di criminalizzazione di chi l'occulto ha disvelato e si trova a dover *difendere in tribunale* il proprio operato. Qui, le tecniche della criminalizzazione possono apparire anche varie, ma il filmato di *Processo per stupro* e le vicende legali in cui si sono trovate incastrate le autrici di AAAA. Offresi fanno molto riflettere sui rischi in cui può incappare una donna quando denunci e pubblicizza la violenza e la miseria sessuale maschile: *diventa lei la puttana*. Adescatrice o consenziente nei confronti di un uomo che comunque ci sta se lei ci sta e la violenta per un incidente di percorso, istigatrice di prostituzione nei confronti di una donna che altrimenti se ne sarebbe stata buona (a fare i fatti suoi...). la donna capisca una cosa: che le conviene star ferma e buona. Il paradosso della sentenza sul «caso Véronique» ci insegna precisamente questo: la strumentalità di un'accusa che si appunta sulla persona che «fa scandalo», ma che di fatto ha un altro obiettivo: tenere occultato quanto deve restare occultato. Il vero obiettivo non era dunque la prostituzione (diretta o indiretta) delle cineaste, ma quanto esse hanno disvelato, infrangendo non la legge, ma la norma sociale.

Slittamento progressivo di luoghi e discorsi, il tribunale diventa, una volta di più, lo spazio sacro dove si isola ed esorcizza quanto dovrebbe stare al di fuori di esso, in un dibattito — questa volta sì, civile — che ci riguarda tutti, ma su un piano anzitutto etico, non penale.

Oltre il carcere

Dire che la detenzione non può più essere giustificata né sul piano etico né su quello politico è una utopia ingenua che disconosce la dura realtà del male? O è proprio il suo contrario?

di Sergio Givone

Di fronte alla realtà dell'istituzione carceraria, non c'è più giustificazione etica o politica che tenga decentemente e non appaia fondamentalmente equivoca. A mostrare crepe e controsensi è anzitutto l'idea che più difficilmente osiamo mettere in discussione, perché ne va d'un principio dell'ordinamento costituzionale: l'idea, cioè, che il carcere sia strumento di «rieducazione» oltre che di «pena». Ma lo stesso si deve dire anche dell'ipotesi solo apparentemente più realistica, che il carcere serva come dispositivo di difesa sociale o come elemento di dissuasione dal crimine: il crimine, semmai, ne viene riattivato e incentivato. Quanto poi all'esplicito riconoscimento di quella che di fatto è la funzione punitiva e vendicativa del carcere, stratificate mediazioni storiche lo impediscono, agendo come forme di controllo di ciò che si agita nel fondo del rimosso collettivo.

Perché non farsi tentare allora dal pensiero più improbabile e disarmato, ma anche l'unico che ci resta? Perché non pensare il superamento, l'abolizione del carcere? So bene che una prospettiva del genere sembra inficiata dallo stesso utopismo che, come nel caso della concezione pedagogica e umanitaria della detenzione, ha prodotto quei guasti senza rimedio da cui non si vede come uscire se non con una fuga in avanti; ma se il realismo disincantato e spregiudicato di chi vorrebbe fosse apertamente riconosciuta al carcere una mera funzione repressiva (ma diciamo pure anche: rituale, legittimante) è non meno infondato, la via facilissima-difficilissima che dopotutto s'impone essendo le altre impraticabili *deve* essere percorsa. Percorsa magari in modo contraddittorio, cioè con la consapevolezza che a contraddire questa via è la stessa speranza che la tiene aperta. Ma appunto si tratta di non temere la contraddizione, di stare in essa, di pensarla nella sua irriducibilità.

Merita intanto sottolineare ancora una volta il carattere ideologico dell'istituzione. Ce lo ricordano molto opportunamente due articoli apparsi sul


n. 2 di «Antigone»: l'uno di Paola Ferrero e Claudio Novaro dal titolo eloquente *Invece del carcere*, l'altro di Filippo Gentiloni su *Monaci e detenuti*. Come Ferrero e Novaro illustrano con numerosi esempi tratti dalle legislazioni di diversi paesi europei, la detenzione non è affatto l'unica forma di una condanna che limiti la libertà personale, ma esistono invece alternative ragionevoli ad essa. Dunque, se essa perdura, continuando in

una specie di sorda inerzia a mostrarsi insostituibile, questo significa che la sua natura è appunto quella dell'ideologia: nata come espressione e legittimazione di determinate situazioni oggettive, concreta su di sé anche quando quelle situazioni si sono trasformate e vive parassitariamente del proprio abnorme proliferare. L'istituzione carceraria, ben lungi dal configurarsi come una triste ma inevitabile necessità sociale, potrebbe

anche finir con l'apparire come un'astrazione che agisce cancerosamente sul corpo della società per riprodurre se stessa.

Il che risulta anche più chiaro quando si consideri, sulla scorta delle indicazioni di Gentiloni, che la macchina repressiva lavora adoperando un immaginario straniato — l'immaginario della tradizione monastica — e dunque lavora come impazzita e a vuoto, nel vuoto lasciato da quella tradizione. Suo presupposto è che l'espiazione, ottenuta a prezzo di *pena* (segregazione, mortificazione corporale ecc.), salvi, salvi non solo dalla colpa d'essere nati, da cui derivano tutte le altre, ma anche dal male di vivere, e *restituisca alla libertà*. Ora, cosa resta di questo presupposto, già equivoco all'origine (in quanto frutto, almeno in parte, d'un ibrido gnostico-cristiano) non appena venga riassorbito dallo sfondo ideologico che giustifica gli «istituti di pena e di rieducazione»? Resta, appunto, l'ideologia della comunità, la comunità carceraria, con i suoi subdoli apparati repressivi a legittimare e a prolungare la «pena che rieduca».

Inevitabile il richiamo ad alcune osservazioni di Foucault in *Sorvegliare e punire*. Tra espiazioni e rieducazione, secondo Foucault, c'è salto, discontinuità. Lo dimostrerebbe il fatto che l'universo carcerario costruito intorno all'idea di espiazione non ha nulla da spartire con quello costruito intorno all'idea di rieducazione: da una parte un cupo e buio incedere che celebra il suo trionfo nel supplizio del condannato, dall'altra un continuo nascondere e simulare che cancella le tracce di sofferenza ed esibisce invece una sapiente strategia pedagogica. Come accomunare il paricida Damiens, squartato vivo nel marzo del 1757 dopo inenarrabili tormenti, e il ragazzo che, solo alcuni decenni più tardi, muore premurosamente assistito nella colonia penale di Mettray? Tra i due episodi, l'avvento della società industriale e di quella «ingegneria del comportamento» che, sul modello di quanto accade nel mondo della produzione materiale, opera affinché anche della ma-



Ideologia del crimine e ideologia della pena

teria umana nulla vada perduto e gli stessi scarti siano riciclati, riutilizzati a fini produttivi.

Eppure qualcosa di comune c'è. Diciamo pure: c'è l'essenziale, ossia il fatto che entrambi i sistemi carcerari — quello che la rivoluzione francese avrebbe poi liquidato ma dopo averlo a suo modo adottato e quello che ne sarebbe seguito per giungere fino a noi — perseguono e abbastanza spesso raggiungono lo stesso obiettivo: la riconciliazione del concannato con il suo mondo e quindi, in generale, la riconciliazione d'ogni soggetto d'imputazione con l'esistente. Lo attestano gli stessi esempi portati da Foucault: Damien, sotto i colpi del carnefice che gli strazia le carni, si rivolge agli astanti e dice: «Baciatemi, signori». Ed il giovane delinquente che agonizza nella colonia penale ha però la forza di esclamare: «Che peccato lasciare così presto la colonia». Nessuna ironia.


Del resto, l'uso etico e politico (insieme etico e politico) del concetto di espiazione, per cui la pena è piegata alla rieducazione, non è una scoperta della società industriale e della sua «ingegneria». Esso è già ampiamente previsto, a voler riandare nella non breve storia della modernità, all'interno di quel pensiero gesuitico contro cui Pascal, appellandosi a un cristianesimo tragico e dialettico, ha inutilmente lottato con il sarcasmo che gli derivava dal suo essere *dalla parte sbagliata*. Ma lasciamo stare le fonti, la storia. Basti per ora osservare che l'equivoco nesso espiazione-rieducazione, cui si ispira esplicitamente la nostra ideologia carceraria, spiega l'attuale degenerazione senza fine degli istituti di detenzione: che il carcere, predisposto per risocializzare il condannato, di fatto lo reinserta nel circuito della devianza e in questo modo produce a se stesso la materia prima, mostrando così surrettiziamente l'insostituibilità del regime della coercizione punitiva, non è casuale e neppure deriva da quella che con linguaggio burocratico potremmo chiamare disfunzioni del sistema, ma *risponde alla logica che ne sta alla base*.

Questa logica, espressa dalla formula che lega pena e rieducazione, poggia sulla sovrapposizione, tanto pacificamente accettata da non far neanche più problema ma proprio per questo efficacissima, di tre ordini assolutamente separati: il religioso, l'etico, il politico. Accade così, per esempio, che un concetto che vale esclusivamente sul piano religioso — espiazione, appunto — venga impiegato in senso etico a indicare la ricostruzione della personalità e anzi sia messo a sostegno d'un verdetto giuridico. Ma

quando il delicatissimo e sgomentante miracolo per cui qualcuno affida a Dio il sentimento della propria colpa (come sentimento appunto religioso di colpevolezza radicale e universale) è trasformato in meccanismo pedagogico; e quando, inoltre, questo meccanismo è istituzionalizzato e codificato, ciò che ne deriva può essere soltanto uno snaturamento perfettamente mistificatorio. Ripulsa, rivolta, oppure strumentalizzazione (vedi il recente fenomeno del pentitismo) colano da questa scena atrocemente parodistica che è il carcere e rifluiscono nell'alveo della violenza alimentata dallo stesso sistema predisposto per arginarla.

Se i tre ordini invece fossero tenuti rigorosamente separati, allora sarebbe la stessa istituzione carceraria a vacillare, a cedere vistosamente, ad apparire tutt'altro che necessaria. E l'idea d'una progressiva sostituzione del carcere con forme flessibili e altamente diversificate, su base positiva, di sanzione penale della devianza e della trasgressione, apparirebbe tutt'altro che fantascientifica: tanto più che solo un ironista sublime o un solenne ipocrita può pensare che la detenzione, sia pur opportunamente organizzata, abbia il potere di salvaguardare la società o di rigenerare il colpevole. Fin d'ora, del resto, chiunque non dura fatica a riconoscere, per esempio, che la realtà del carcere e quella d'un omicidio passionale non sono affatto omogenee; che la grande evasione fiscale si combatte principalmente sul piano economico e, se si vuole, con un ostracismo legale certo più efficace della carcerazione; che mafia, droga e camorra in prigione stringono il loro sordido connubio, anziché allentarlo, e tanto basta a far sembrare preferibile anche il vecchio espediente del lavoro forzato; che il terrorismo si vince con un'opera di smantellamento ideologico che prevede reali possibilità di apertura al mondo di fuori, anziché con gli ergastolini e la disperata riassociazione che lì inevitabilmente si produce...

Utopia ingenua, utopia che disconosce la dura, ma anche ambigua, realtà del male? Proprio il contrario. Quanto ho tentato di dire si riassume infatti nel riconoscimento che la verità cristiana dell'espiazione è terribile come il «Dio vivente». Mondanizzata, applicata a un progetto «umanitario» (esempio: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», art. 27 della Costituzione) essa suscita illusioni che sviluppano controfigure semplicemente demoniache. Una di queste è appunto il carcere.



La legge di riforma penitenziaria ha dieci anni

Festa di compleanno

La gente che affolla le prigioni non è diversa da quella che sta fuori: ma li può diventarlo. Quanti enfatizzano il televisore in cella, e sono tanti a sinistra, hanno mai provato a mettere piede all'Ucciardone o a Poggioreale?

di Salvatore Mannuzzu

In un contesto in cui la rincorsa del passato anche prossimo è più che di moda, risponde quasi ad una necessità, non si è celebrato il decimo compleanno della legge di riforma penitenziaria. O, se proprio, qualche messa bassa, strettamente fra addetti ai lavori. Come mai? Val poco richiamarsi ad una convenzione tacita di decenza: affatto improbabile. Perché allora una simile rimozione collettiva?

Eppure quella legge (26 luglio 1975, n. 354) ha assunto a lungo un significato quasi simbolico e improprio, come è proprio della politica. In tema di carceri, moltissimo si è giocato sotto il suo nome; e attorno ad essa si è svolto tutto — o quasi tutto — il dibattito politico ufficiale. Era, dieci anni fa, su quel terreno particolare, l'esito d'una intera lunga stagione, nelle sue componenti non solo istituzionali, ma culturali e sociali, latamente politiche.

È giusta la sufficienza del senno del poi. Ma bisognerebbe ricordare come ci si è arrivati: la qualità di quelle speranze e di quelle ragioni, di quelle illusioni, di quegli errori: «di sinistra», anche se non crescevano solo a sinistra. Era, alla fine, la convinzione che le riforme sono davvero possibili, che la realtà si può cambiare, che l'uomo stesso si può cambiare. E se l'uomo si può cambiare — pareva si volesse dire —, ha senso l'articolo 27 della costituzione, quando, al terzo comma, stabilisce che le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato»: ha senso ribadire un «modello correzionale».

Parole ingenui, addirittura sgradevoli? L'idea stessa di questa pedagogia può lasciare perplessi, come se tutti coloro che dal 1975 passano per le prigioni fossero affetti da una labe specifica, e quindi concretamente da «rieducare». Già la scelta di valore, compiuta con la riforma, scontava forse tali equivoci: almeno su un versante delle letture che se ne fecero. Ma è poi l'apparato degli strumenti — ciò che è peculiare della politica — ad indurre le maggiori e più certe riserve. Quali tramiti occorrono per provocare il «cambiamento» d'un uo-

mo, e quale cambiamento?

Il dibattito politico è riuscito assai semplificato, confondendo il fine, magari generico e ambiguo, ma anche vitalmente, con i mezzi predisposti dal dettato normativo del 1975. Sposare il fine ha significato, a lungo, sposare quei mezzi. Ne è venuta una discussione culturalmente povera, dentro le istituzioni e fuori, tutta in termini di «attuazione» e «non attuazione» della legge, divaricata tra la peggiore retorica dell'«emenda», della «redenzione», e l'amministrazione, la mera gestione dell'esistente: e che esistente. Ma non è stato il punto più basso: quello in cui in larghissime aree della sinistra s'era diffuso un profondo imbarazzo, con la convinzione che parlare di carcere voleva dire darsi perdenti, e prevaleva persino esplicita la logica dei due tempi: l'uomo lo cambieremo domani, ora si tratta di reggere all'emergenza.

Così, in poco tempo, si logoravano acquisizioni tradizionali della sinistra. La legge penitenziaria era stata uno dei prodotti di queste acquisizioni; ed insieme dello stato del benessere, nella sua accezione italiana nota. Si sa che questa ipotesi di stato doveva venire in crisi; e si è accennato ai giri di vite dell'emergenza e della sua cultura. Però la riforma delle carceri, così com'era, non funzionava, non poteva funzionare già da prima.

Perché? Le sue carenze sono state censite abbastanza. Forse è il caso di insistere su quanto esse dipendessero da quel riferimento generale — lo stato del benessere, appunto —, dalla centralità che esso assegnava al momento redistributivo delle risorse ed alla strategia dei servizi. Fra l'altro, si ripete, lo scenario era quello italiano: tutt'altro che grandioso, con la rima baciata classica fra sociale ed

assistenziale, e tutte le implicazioni e le conseguenze politiche che ciò comportava. Ma così la riforma penitenziaria, presa troppo alla lettera, affogava nel suo *self*, nella sua incapacità di raccordarsi a logiche complessive di trasformazione: anche solo dentro le istituzioni; anche solo dentro le istituzioni penali; magari anche solo dentro le stesse istituzioni penitenziarie.

S'è detto modello correzionale. Ma che modello e correzione di che cosa? Quale codice di regole, la cui violazione ha come effetto il carcere, questo carcere, che per giunta deve riuscire «rieducativo»? L'offerta della «redenzione» presupponeva, logicamente, l'individuazione dei soggetti da «redimere»: cioè una scala attendibile degli interessi da difendere, dei «valori»; ed una non inadeguata predisposizione dei mezzi (le sanzioni) di difesa. Forse era troppo per quella concreta forma di stato sociale; certo non è avvenuto. L'insieme delle disposizioni penali sostanziali resta completamente sfasato, non si modifica al bisogno delle trasformazioni già avvenute e di quelle straordinarie che stanno avvenendo, si pensi alle droghe come consumo e come motivo di altre trasgressioni. La gente che affolla le prigioni, di là dalle sbarre, in prevalenza non è diversa da quella che sta fuori (anche se li può diventarlo, ed anzi in genere col tempo lo diventa).


Fra l'altro, come è fin troppo noto, in prevalenza è gente che non ha subito condanna definitiva. Né, per fasce significative, la subirà mai. Il processo, l'itinerario esistente per giungere al traguardo penitenziario, evidentemente confuta il preteso modello correzionale. Il carcere, che sostanzialmente resta l'unica pena,

sempre più inflitta in quanto la popolazione reclusa cresce di continuo, non è invece pena secondo l'accezione propria del diritto moderno: non consegue all'accertamento della responsabilità.

Probabilmente il nodo sta lì, la più grave contraddizione della riforma penitenziaria si manifesta con l'aumento progressivo del numero dei detenuti: con l'«affollamento», su cui si insiste come se fosse una spiegazione, non un fatto da spiegare. E che non dipende solo dal regime processuale e neanche solo dalle leggi. Le scelte istituzionali, scritte e materiali, la politica del diritto si rivelano, ancora una volta, atti della politica tout court.

L'«affollamento» dunque non è un incidente, nel percorso di ben altre sorti. E le carceri scoppiano, non solo metaforicamente. Però le loro strutture materiali non si modificano: l'ipotesi di cambiamento del 1975 cala in una macchina vetusta, fatiscente, si parla a ragione di sadismo edilizio; oppure, se talvolta la macchina si rinnova, è solo ai fini d'una maggiore sicurezza, restando non meno inospitale, spersonalizzante ed incoerente rispetto alle nuove funzioni (per esempio, socialità come vita in comune e rapporti con l'esterno) che dovrebbero esserle assegnate. Ma anche i manovratori restano più o meno gli stessi. La riforma penitenziaria nemmeno tocca lo *staff*, il personale, il cui malessere, le cui scontentezze e frustrazioni — ruoli demotivanti, eccessive fatiche, gravi ritardi culturali e politici: è un circolo vizioso —, contribuiscono a minarla.

Conclusione: manca il collegamento, indispensabile, con altre riforme, più costose per il sistema vigente perché capaci (il diritto sostanziale, il processo) di intaccarne la struttura, di modificarlo. (Però anche cambiare il *self* del carcere, i modi della pena, avrebbe aperto prospettive di novità poco compatibili con quel che per il resto passava, e passa, il convento). Di qui la persistente separatezza dell'istituzione penitenziaria; ed anche del dibattito politico relativo: chiuso, nella migliore delle ipotesi, in



La legge di riforma penitenziaria ha dieci anni

una denuncia che rischia di diventare sempre più risaputa e inutile, perfino indulgente (anche in buona fede) al folklore. E la montagna — una montagna di bisogni disperati — partorisce i soliti topi: topi di proposte di soluzione, insignificanti spostamenti.

Una separatezza singolare, così funzionale all'intero sistema. Dentro di essa, quel cambiamento dell'uomo e della realtà, che è fine della riforma, allora si persegue solo con un'ipotesi di manipolazione umana, s'intende affatto irrealizzabile. E' l'equivoco del trattamento, una pedagogia solo di parole — per giunta poi nemmeno dette —, in condizioni oggettive gravissime di disumanità: ecco il servizio sociale che in concreto viene offerto. Prendiamo per esempio il tema centrale del lavoro dei detenuti e degli internati; la recessione marcia su tutta la linea, non da oggi, e le cause non sono soltanto quelle generali note. Il ministero imprenditore — come la legge prevede — dà pessima prova di sé, ma i motivi sembrano ancora più sostanziali di quelli, certo ricorrenti, insiti nelle ovvie carenze della burocrazia. È questione di volontà politica se le colonie agricole decadono, i locali destinati alle lavorazioni subiscono altra destinazione, i capi d'arte sono sempre di meno: se, al giugno 1985, dei 45.000 ed oltre reclusi, poco più di 1.500 erano impiegati in manifatture e colonie; mentre degli altri circa 8.000 lavoratori si poteva tenere poco conto, essendo addetti a quei «servizi domestici» (scopinaggi, eccetera) che schiacciano sull'istituzione.

È questione di volontà politica: ma che volontà politica? Insomma, quali sono i diritti effettivi dei detenuti? Si è ripetuto, segnandolo all'attivo, che la riforma del 1975 registrerebbe appunto una «carta dei diritti», non più un sistema organizzativo come l'ordinamento precedente. Ma senza supporti organizzativi e senza garanzie quei diritti restano di carta: inattivi, inazionabili. Ne viene anche la crisi del giudice di sorveglianza, specie in via d'estinzione, degli altri operatori: che è innanzi tutto crisi di identità.

In breve, questa è la riforma che affronta l'impatto delle grandi trasformazioni, delle enormi contraddizioni che premono proprio nei suoi anni. Sono innanzi tutto trasformazioni positive, si sa: è la società che cresce, in termini culturali, non solo politici, con la coscienza dei diritti insiti nel fatto stesso d'essere uomini, con la pretesa di starci e di contare, in questo modo. La società cresce fuori e dentro le prigioni: ma dentro anche con il terribile ringiovanimento e con la scolarizzazione della popolazio-



ne reclusa, con quella che si chiamava proletarizzazione di alcuni ceti (e magari è l'inverso), con la livella delle droghe. In complesso la spinta è verso un'omogeneità a gradi più alti. Se un agente di custodia non riesce più a mettere in fila, da solo, cinquecento detenuti, come sembra invece avvenisse in tempi neppure lontani, dipende dal fatto che — piaccia o non piaccia, e perdonando l'enfasi — la democrazia avanza.

S'intende poi che ci sono i costi. Queste trasformazioni sociali non solo degenerano per mancanza di sbocchi, ma, nella loro complessità, hanno anche intrinseci risvolti negativi, ben pesanti.

S'è detto le droghe: come consumo di sé, con tutta un'articolazione di logiche e di motivi affatto inedita, e non solo nel senso delle trasgressioni connesse, finalizzate al finanziamento. Continuiamo a credere che «l'uomo si può cambiare». Ma con quali problemi atrocemente nuovi, adesso?

E poi i terrorismi, per come hanno segnato indelebilmente un'altra stagione della nostra vita e comportano domande ancora senza risposta: e per quanto di collettivo c'è stato in questi fenomeni, che richiamavano convinzioni in qualche modo diffuse, disegni, aberranti sinché si vuole, proprio di cambiamento della realtà e dell'uomo, arrivando anch'essi a proporsi come pedagogia.

Infine la grande criminalità, mafia e camorra, attorno alla diligenza che porta le risorse pubbliche, o comunque collettive, ed a quello straordinario business che sono le droghe: si tratta, da un lato, di imprese addirittura multinazionali, con sistemi ed apparati originali, ben funzionali ed efficienti; e, d'altro lato, si tratta di modelli di sviluppo immanenti a società regionali, omologhi ad esse, capaci di accumulazione investimenti flussi di spesa occupazione.

Tutto questo entra violentemente nel carcere. E insieme ci si proiettano le ombre delle contraddizioni d'un'epoca: la crisi della politica, della mediazione politica; lo sbaraglio d'una generazione di giovani, sull'orlo della disperazione oggettiva con l'espulsione dai circuiti del lavoro; l'emarginazione geografica, non solo delle aree meridionali; la corporativizzazione della società e del potere, sino al coinvolgimento dello stato, di gangli di esso, nella politica del terrore e nelle transazioni con la mafia e la camorra.

La struttura penitenziaria, magari «riformata», non regge; non regge per nulla e per nessuno. L'asincronia è profonda: poco conta che il televisore abbia preso il posto del bugliolo, se l'alienazione cresce e i contrasti so-

La legge di riforma penitenziaria ha dieci anni

no per definizione relativi (il coatto romano preferisce Regina Coeli a Rebibbia). Ma poi, i fautori del progresso del televisore in cella, che sono tanti anche a sinistra, hanno mai provato a mettere piede a San Vittore, o a Poggioreale, o all'Ucciardone o a Buon Cammino, per citare qualche nome d'una fitta mappa? La cucina nel cesso, i quattro piani di letti a castello, i venticinque uomini in una stanza non sono soltanto cattiva letteratura. Ma molto di più pesa l'ozio totale: ogni giorno, venti ore in quella stanza, quattro entro un lugubre cortile magari non più spazioso di essa. Ozio, promiscuità e violenza, senza ripari, sono le condizioni generali; e in un quadro di delitti e pene superato dalla coscienza collettiva, e di pene senza condanna. Come si governa un sistema penitenziario siffatto?

Tanto più che avanzano altre pretese di governo, insieme alle organizzazioni criminali. E' l'altro grande dato con il quale bisogna fare i conti: il carcere assume una nuova funzione, non è più soltanto scuola di corruzione e di malavita, si propone come ponte di comando rivolto anche verso l'esterno, come cerniera strategica delle dinamiche della mafia e della camorra (ma anche il terrorismo ci aveva provato).

La risposta prevalente, lo sappiamo, l'ha data quella che s'è chiamata cultura dell'emergenza, e in termini che ben trascendono le barriere penitenziarie. Non si è adeguata la politica del diritto, e la politica, a quelle trasformazioni, a quelle contraddizioni, cogliendone la novità e la complessità; non se ne è adoperata la valenza positiva, l'espansione della democrazia che comunque si andava verificando. Si è invece proceduto a semplificazioni insopportabili della realtà, costringendola (come si potesse) a subire riscontri che non le erano omogenei, spingendola su un corto letto di Procuste.

Da una simile prospettiva la politica, in una sospensione impossibile, rischia davvero di diventare neanche politica del diritto ma solo politica del diritto penale, di fondarsi sul terminale carcerario. Altro che cambiamento della realtà e degli uomini. E meno male che poi realtà ed uomini sono di per sé più forti di tali prospettive. Più forti d'un diritto penale poco capace, allora, di rapportarsi a ciò che davvero succedeva; che veniva consumato come tutti gli altri oggetti di consumo, inficiato dalla stessa logica assistenziale che ancora vuol proporsi come logica di tutto, alimentato dal terribile luogo comune dell'illusione repressiva — terribile proprio perché comune; e che inseguiva affannato i sintomi, cieco alle cause.

Nel sistema penitenziario il primo segnale, ma piuttosto forte ed univoco, venne dalla vicenda dei permessi ai detenuti. Per un certo periodo, nel 1976, c'erano state due evasioni ogni tre giorni. Ed è innegabile che ciò poneva problemi gravi, anche generali, di governo delle prigioni. Ma l'istituto dei permessi non solo s'era dimostrato, entro di esse, strumento di decompressione e di ragionevole differenziazione dei regimi, ma veniva gestito correttamente, con costi appena fisiologici di evasioni. Eppure, nel 1977, fu sostanzialmente soppresso. Così si compiva una scelta di cultura e si mandava un messaggio di portata larga, appunto per la improprietà del rimedio, per la sua inconfidenza rispetto all'effettivo volgere dei fatti. La rassicurazione era simbolica, valeva per altro.

Fu nello stesso 1977 che si istituirono le carceri speciali. Anche a proposito va osservato che il problema dei diversi gradi di pericolosità dei reclusi esisteva e che da alcuni di costoro veniva una minaccia considerevole per la sicurezza, non solo interna agli stabilimenti. Ma le carceri speciali, il cui regime doveva protrarsi sino alla fine dell'anno scorso, costituirono più d'una trasgressione istituzionale, insita nel fatto che l'articolo 90 della legge del 1975, che s'intendeva applicare, consentiva solo interventi brevi ed eccezionali, in singole case di pena. Dentro quella artificiale vacanza del diritto, il merito delle scelte che poi si compivano concretamente giustificava altre censure, restando affatto incerti i criteri dell'assegnazione alle carceri speciali e le restrizioni che esse comportavano. Sicché, nell'assenza d'ogni garanzia, l'assegnazione («a classificazione») toccava anche a piccoli protestatori e disadatti, a non ligi, e le restrizioni raggiungevano un'afflittività eccessiva ed inutile. Questa irrazionalità, questo sviamento dai fini divenivano caratteristiche strutturali. Le carceri speciali, istituite — si diceva — anche per alleggerire il regime di quelle ordinarie, invece finivano con l'improntare di sé l'intero sistema, per tirarlo in basso. Non si trattava solo d'un deterrente per tutti, più temibile dati i suoi margini di casualità, ma d'un giro di vite generale; altro che «trattamento».

Il governo delle prigioni — di tutto il malessere, dei tanti squilibri e minacce che esse contengono — ritorna ancora tradizionalmente al giro di vite? È certo che, inattivi gli istituti previsti dalla riforma, nella abiezione dell'ozio e dei più sventurati rag-

gruppamenti, lupi agnelli e iene tutti chiusi l'intera giornata nella stessa breve cella, gli strumenti d'ordine restano quelli tradizionali: restano la girandola dei trasferimenti-via da vicino casa, la mortificante traduzione, la fatica di chissà quali altri assestamenti (il carcere speciale in fondo è un perfezionamento di tutto questo); la violenza delegata, ai kapò della malavita, in cambio d'un minimo di normalizzazione (la loro) e d'una qualche tenuta dei ranghi; ma anche la violenza diretta, i pestaggi come metodo, vedere per esempio quanto accadde nel settembre 1981 a San Vittore, 119 detenuti picchiati a sangue per tre giorni premeditatamente; perfino la clemenza, la valvola delle amnistie e degli indulti, che si apre quando la pressione è davvero troppa.

Che fare, allora? Intanto, la contesa è, in genere astratta, fra la cultura dell'allarme sociale, le sue irrazionalità, le sue superstizioni, ed un «garantismo» sterile e passivo, incapace di proposta, alieno dal farsi carico di questioni tanto difficili. Intanto, dentro le istituzioni legislative non passa nulla, neppure quel poco, obbligato, che forse sarebbe possibile: regole rivolte a favorire il lavoro penitenziario e a perequarne le mercedi; a riconoscere il valore della soggettività dei reclusi, del loro consenso, sperimentandone le assemblee; a garantire dai regimi differenziati, che comunque restano e sono connaturati alla macchina senza bisogno di ricorrere all'articolo 90; a dettare una disciplina del personale, iniziando dagli agenti di custodia, appena più consona alle funzioni che si vorrebbero attribuire al carcere. Il ministero svolge un'accorta iniziativa, esterna, di pubbliche relazioni, facendo leva su solidarietà di ceto presenti anche nel còtè garantista: la buriana universale dei trasferimenti non resta, in questa o in un'altra cella si finisce proprio per caso, insieme a chi capita, il tasso di violenza — ottusa, oggettiva — non cala, anche il personale è realmente governato con la distribuzione nelle sedi, ambite o temute: ma insieme si permette che reclusi «modello» diano una rappresentazione teatrale, che in uno stabilimento si tenga un convegno. Va bene per tutti, o quasi: dai sostenitori più indecenti dell'emenda e della redenzione, sul tacito presupposto che i cani non si legano con la salsiccia, a quelli delle magnifiche sorti e progressive, ai candidi, e persino a personaggi assai più alfabetizzati. Va bene, però ci prende la stanchezza, si diffonde il disagio, diventa di cattivo gusto insiste-


re. Siamo ai giorni nostri.

Non solo è in crisi lo stato sociale, e per esempio i bilanci dello stato prevedono, com'è logico, meno risorse per il lavoro nelle carceri, già tanto languente, e per gli altri tramite d'un modello correzionale rimasto così incerto e teorico. Ma sono in crisi anche le convinzioni, le ragioni, «di sinistra», di quella stagione che nel 1975 aveva portato, fra l'altro, la legge di riforma penitenziaria. Davvero che la realtà si può cambiare, che l'uomo si può cambiare?

E davvero ci si domanda, allora, che fare del sistema delle prigioni? Quando poi una certa anima della sinistra ha sempre ritenuto che questo sistema, come lo stato, si abbatte e non si cambia; ed ancora insiste, trovando qualche punto d'intesa, sembra, anche con l'ufficio studi del ministero: è reazionario costruire nuovi stabilimenti, magari più vivibili, assumere altri agenti di custodia per consentire un po' meno di stress a quelli che già ci sono? Insomma, il sistema carcerario, dato che non si abbatte e non si cambia, ce lo teniamo così com'è?

Lo si è già detto, il vero nodo resta distante: meno pene, sempre meno prigioni. Ma nel frattempo? In un frattempo che sarà non breve, a credere ai migliori cultori della materia? Giacché bisogna pure confrontarsi con un paradosso della realtà: il carcere diventa «obsoleto» però cresce, in tutto il mondo civilizzato, la sua popolazione aumenta secondo dinamiche di lungo periodo. Se le cose stanno così, ed il presente dice che stanno proprio così, ci sono alibi, nobili quanto si vuole, che esentano dal caricarsi questa vergogna, che è nostra, dallo sporcarsene sino in fondo?

Ma certo che il rischio è quello della razionalizzazione, della complicità; ma certo che l'umanità della pena è una contraddizione insanabile. E la grande partita si gioca come sempre altrove e in altri modi. Però intanto che essa è in corso — anni, decenni o secoli, chi lo sa — gettiamo via le chiavi delle celle, scriviamo sulle mura hic sunt leones, per non autoconsolarci, e dato che il carcere è, per definizione, «luogo del non diritto»? rinunciamo per esempio a ridurre la statistica interna degli stupri? E rinunciamo alla politica, oltre che all'umanità, ai collegamenti che anche di qui bisogna pur tentare con quella gran partita, vale a dire la vita, per influenzarne quanto si può, magari pochissimo, il corso, per coglierne nei punti debiti i raccordi e le interazioni: rinunciamo a ritornare, con poche speranze e senza nessun orgoglio, riformisti?



La legge di riforma penitenziaria ha dieci anni

E non gode buona salute

Mentre il parlamento sembra intenzionato a discutere un nuovo testo, è giunto il momento di trarre un bilancio di quello in vigore dal 1975: una legge profondamente ambigua e insufficiente e, per giunta, applicata poco e male

di Giuseppe Bronzini e Mauro Palma

Nel decennale della sua approvazione, la legge di riforma penitenziaria torna ad essere oggetto di dibattito.

Mentre ancora in molti convegni si limita a lamentare la sua mancata applicazione, sembra che il parlamento sia andato più avanti e si appresti a discutere un nuovo testo, di consistente modifica del precedente.

Nelle discussioni di questi anni si è spesso sottolineato come della legge del '75 fossero stati in realtà applicati solo gli istituti meno in linea con lo spirito della legge stessa o, comunque, più ambigui nella formulazione; è, ad esempio, il caso dell'articolo 90, massicciamente utilizzato al di fuori delle ipotesi per le quali era stato a suo tempo approvato (sospensione, temporalmente limitata, dei diritti previsti dalla legge solo in occasione di rivolta carceraria). Si è anche sottolineato che molti istituti sono stati scarsamente applicati anche in conseguenza della mancata realizzazione di quelle strutture a latere che dovevano garantire la concretizzazione delle forme di socializzazione e reinserimento che la legge prevede (per esempio, le case di semilibertà o il reperimento generalizzato di occasioni di lavoro esterno per i detenuti). Nel 1977, inoltre, è stato lo stesso legislatore che, contestualmente all'attivazione di un circuito carcerario parallelo, nel quale comunque rinchiodare coloro per i quali la pena rimane la più tradizionalmente repressiva, ha «ritoccato» in senso fortemente restrittivo la normativa precedente, limitando, fra l'altro, ruolo e competenze del giudice di sorveglianza.

L'attuale dibattito, che trova occasione nella discussione avviata dalla commissione giustizia del Senato (e che speriamo sia più sollecita di quella ormai triennale sulla legge della dissociazione), muove da queste critiche, riconoscendo però con sempre maggiore convinzione, l'inadeguatezza della mera richiesta di applicazione della legge del '75 e la necessità di porre mano ad alcune significative modifiche. Anche perché si riconosce che quella normativa conteneva già in sé elementi di ambiguità ed era in

più punti insufficiente ad affrontare la forte contraddizione che il carcere pone all'attuale contesto sociale: contraddizione per il numero di soggetti coinvolti, per l'intrinseca incapacità delle istituzioni penitenziarie di assicurare condizioni minime di esistenza, per la stessa logica culturale ed istituzionale di cui esso è espressione.

Questa maggiore ampiezza di temi è per gran parte dovuta a quanto è stato elaborato dagli stessi detenuti negli ultimi anni: dalle lotte di S. Vit-

tore dell'estate '81, fino al convegno di Rebibbia ed oltre, sono state prodotte numerose piattaforme, proposte di lavoro, che per la prima volta non sono rimaste rivendicazioni occasionali ed hanno ricercato, e in parte trovato, un'interlocuzione esterna. Certo, sarebbe estremamente errato scambiare le promesse dei partiti politici, nei loro pellegrinaggi in carcere, o le dichiarazioni spettacolarmente «abolizioniste» dei massimi responsabili del dicastero di Grazia e Giu-


stizia per reali impegni per la soluzione del problema; ma è pur vero che l'effetto di un dibattito che sembra spesso del tutto astratto è comunque quello di consentire spazi di intervento e di estendere la discussione. È quindi necessario avviare un confronto sui contenuti stabilendo alcuni «nodi» problematici — emersi più volte nel dibattito fuori e dentro il carcere — che una futura revisione della riforma non potrebbe eludere.

Ci limitiamo ad affrontare questioni relative alle modalità di esecuzione della pena, terreno proprio della legge del '75. Rinviando, invece, altri problemi, anch'essi centrali e ad esse collegati: quello dell'abolizione del «doppio circuito» carcerario e della abrogazione dell'articolo 90, quello della depenalizzazione e dell'introduzione, timidamente accennata nella legge del 1981, di forme alternative alla pena della reclusione.

a) Nelle modalità di esecuzione della pena, problema centrale è la possibilità di lavoro all'esterno del carcere. La soluzione di questo problema sconta la difficoltà di una disciplina che ricorra allo strumento della riserva automatica di posti di lavoro per carcerati sia perché il sindacato non sembra attualmente disponibile a favorire questa strada sia perché, soprattutto in alcune zone della penisola, questa soluzione apparirebbe troppo impopolare, in presenza di una diffusa disoccupazione.

Fin da ora sono però percorribili alcuni ritocchi della normativa del '75 che facilitino l'applicazione dell'istituto (finora quasi del tutto inapplicato).

Innanzitutto occorre superare quel concetto di lavoro che vede nella «fatica» e nel «sudore» gli unici elementi di espiazione e che è alla base dell'attuale restrizione, prevista dall'articolo 21 della legge, del lavoro esterno solo «per prestare opera in aziende agricole ed industriali». È del tutto evidente l'opportunità dell'estensione a tutte le attività lavorative: l'istituto così come è regolato attualmente, non ha oltretutto alcuna possibilità di concreta applicazione in zone, come per esempio quella romana, di pre-



La legge di riforma penitenziaria ha dieci anni

valente terziarizzazione.

E' altresì evidente la necessità di prevedere la possibilità per i detenuti — a titolo di lavoro esterno — di partecipare a corsi di addestramento e di formazione professionale.

Infine, se, come già detto, non sembra possibile stabilire in via legislativa una quota di offerte di lavoro per detenuti, non è però ulteriormente percorribile la strada di riservare alla «buona volontà» dei direttori di carceri e di imprenditori «illuminati» il reperimento di occasioni di lavoro. E' perciò necessario prevedere la creazione di un momento di raccordo (ad esempio una commissione regionale) tra enti locali, mondo del lavoro ed istituzione carceraria, che abbia il compito specifico di individuare periodicamente opportunità lavorative per detenuti da ammettere al lavoro esterno.

b) Il regime di semilibertà è ancora uno strumento imprescindibile per restringere l'area della detenzione puramente segregativa. Oltre al limite «oggettivo» costituito dalla inesistenza — come si diceva all'inizio — di strutture territoriali di appoggio per il detenuto semilibero, un ostacolo consistente alla sua utilizzazione è venuta da un'arbitraria interpretazione dell'articolo 48 della legge che preve-

de il regime di semilibertà per «partecipare ad attività lavorativa, istruttiva o comunque utile al reinserimento sociale». L'interpretazione prevalente ha condizionato la concessione all'esistenza di un rapporto lavorativo o di un preciso accordo per un futuro rapporto, escludendo che si possa avere semilibertà sia per la ricerca di un lavoro, sia per qualsiasi altra forma di reinserimento sociale.

Un'interpretazione «autentica» della norma, che espliciti l'indipendenza dell'istituto dallo svolgimento di un lavoro è, quindi, necessaria.

Ma il regime di semilibertà ha nella sua formazione altri ingiustificati limiti che vanno rimossi (sono limiti che riguardano soprattutto i reati commessi e la quota di pena che deve essere già stata scontata):

— occorre eliminare l'esclusione (prevista dall'articolo 48, terzo comma) per i reati di rapina, semplice o aggravata, estorsione, sequestro a scopo di rapina o di estorsione; esclusione che risente di una concezione aprioristica per la quale non vi può essere reinserimento per i reati commessi con violenza contro il patrimonio;

— occorre prevedere la concedibilità della semilibertà anche prima del-

la metà pena. Alcune ipotesi già formulate la propongono dopo un terzo di pena, o nel caso di ergastolo dopo dodici anni. Per le pene «lievi», o nel caso di minori o di persone anziane, deve essere possibile accedere alla semilibertà anche prima di tale limite; — nel caso di condanna per altro reato di un detenuto già ammesso alla semilibertà sembra ragionevole il mantenimento della misura alternativa già concessa (sia essa affidamento in prova o semilibertà).

c) L'affidamento in prova è attualmente regolamentato dall'articolo 47, che prevede che il provvedimento di concessione sia adottato «sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi» in carcere.

Poiché si tratta di un istituto che riguarda solo pene di lieve entità, il periodo di osservazione sembra del tutto inutile. Per contro appare opportuna la sua estensione a fasce più significative di reati e, in analogia con quanto detto per la semilibertà, l'eliminazione di tutte le restrizioni previste attualmente dalla legge.

d) La normativa sui permessi, oggi molto angusta, deve essere riformata in modo ben più ampio e più duttile affinché essi siano consentiti

per eventi significativi per la vita familiare ed affettiva del detenuto.

Si può così avviare una prima forma di soluzione a problemi non rinviabili, quali quello dell'equilibrio sessuale ed affettivo del detenuto e dell'adempimento dei propri compiti educativi rispetto ai figli.

Correlativamente non è ulteriormente tollerabile la prassi — già contraria alla stessa legge del '75 ma che richiede una più esplicita indicazione — della detenzione in carceri distanti, dal luogo di residenza, propria o dei familiari: la prospettiva del reinserimento, caratteristica della legge di riforma penitenziaria nel suo complesso, contrasta, infatti, con lo sradicamento del reo dal proprio ambiente e con la sua reclusione in luoghi geograficamente, culturalmente e socialmente distanti da quello da cui proviene e a cui tornerà.

L'articolazione tecnica di questi punti richiede senz'altro un lavoro di discussione e confronto; è un lavoro che è stato già avviato nell'ambito del Coordinamento «Liberarsi dalla necessità del carcere» e che dovrà in tempi brevi concretizzarsi in un insieme di proposte attorno a cui coagulare consenso ed impegno delle forze politiche.

Un altro tempo

Oggi la battaglia contro il carcere e il suo uso a fini di «difesa sociale» è una battaglia di cultura che deve innanzitutto investire l'idea dell'impossibilità di futuro.

La necessità di uno spazio per costruire esperienze

di un gruppo di detenuti di San Vittore

Il discorso sulle pene alternative, già introdotto dalla riforma del '75, diventa attuale non tanto perché a tutt'oggi inapplicato, e dunque «antica battaglia di libertà» rimasta sulla carta e da riprendere caparbiamente in mano; esso trova, invece, un senso nuovo all'interno delle attuali problematiche relative ad una società complessa, ai diritti individuali e collettivi: trova un rilancio forte ed un arricchimento dentro la rinnovata riflessione su una regolazione sociale che sappia uscire dal carattere «militare» di difesa sociale, per trovare risposte in termini di espansione delle libertà, delle soggettività, delle pluralità sociali.

Oggi la battaglia contro il carcere, e la sua sempre crescente funzionalità ad un'accezione emergenziale di «difesa sociale», è una battaglia di cultura che deve investire innanzitutto quella impossibilità di futuro e di sua determinazione soggettiva che — radicatasi in molti — ha indotto l'incapacità di pensare a tutto ciò che ci succede attorno in termini di cambiamento e trasformazione positiva. Il tessuto di relazioni su cui pensiamo

possa viaggiare questa battaglia culturale è costituito dal dibattito e dalla sperimentazione in atto attorno al nodo delle libertà concrete, degli spazi socialmente necessari per una «convivenza delle differenze», delle opportunità reali di espressione e di arricchimento delle tante soggettività che popolano questa società.

In questo senso, nel muoversi sul carcere non s'incontrano solo gli «addetti ai lavori», né tantomeno solo personalità orientate ideologicamente ad occuparsene, magari in competizione politica fra loro. Credibilmente, si inizia ad intuire, e vorremmo incontrare, una sorta di nuova «cooperazione» informale, plurale, certo molto diversa da quella «cooperazione antagonista», cui in passato abbiamo riferito le nostre pratiche d'impatto col carcere. Questa «cooperazione», questo intreccio attuale, questo scambio possibile, vive nella conflittualità e nella ricerca attorno al nodo di uno «spazio di convivenza», di gradi di libertà sociale.

L'alternativa al carcere non può prescindere da una riflessione attorno ad un nuovo tipo di «emarginazio-

ne» — quindi di «devianza» — che si riproduce in maniera allargata e del tutto nuovo nella società definita post-industriale, e a cui il carcere diventa risposta sempre più assurda, inaccettabile, di puro contenimento.

Promuovere il dilatarsi ed il moltiplicarsi delle pene alternative alla segregazione, alla afflizione, significa stare dentro in modo concreto a quella cultura di un «futuro possibile», che investe oggi milioni di soggetti che si esprimono e lottano per l'autodeterminazione della propria vita. Ridimensionare il carcere per aprire occasioni di «rimessa in gioco» (nel gioco sociale) di una vita individuale, significa lavorare per una cultura che afferma la possibilità del cambiamento, rifiuta ogni logica di blocco, di passività, di difesa come recinzione e neutralizzazione dell'«altro», del «diverso».

Risocializzarsi al di fuori di un ambito segregato, significa anzitutto partecipare di un tempo sociale, seguirne i ritmi e viverne le occasioni relazionali. Significa l'opportunità di tenere insieme la propria vita: affetti, abitudini, desideri, facendoli vivere in

un'attività che non recida, come il carcere, il singolo dal resto del mondo.

Questo contenuto, diverso dalla «riparazione del danno», può affondare le sue radici esclusivamente in una cultura della pena che si sottragga ad un carattere retributivo, economico (peraltro in piena crisi quanto a definizione di una «moneta» adeguata) e che apra invece a contenuti di conoscenza, comprensione del «reato» — da un lato — e di rimessa in gioco del singolo — dall'altro —. Ma, per rimettere nel gioco sociale un individuo, si deve poter pensare alle relazioni sociali in modo propositivo, mobile, come affermazione di reciprocità. Si deve insomma poter uscire dall'emergenza come criterio di arroccamento e conquistare una accezione di socializzazione come dialogo e trasformazione, del senso dell'affermazione positiva di ogni personalità dentro il proprio tessuto sociale.

A tutt'oggi, per i meccanismi selettivi, restrittivi, se non spesso premiali, che presiedono alla concessione delle pene alternative, e per la percentuale minima di detenuti che vi ac-

La legge di riforma penitenziaria ha dieci anni

cedono, il discorso del «reinserimento» ha più i caratteri di un adeguamento (magari verso una reiterazione della propria esperienza) che di una positiva rimessa in gioco della personalità del singolo detenuto. Adeguamento non tanto ad alcune regole genericamente prese a parametro della convivenza sociale, ma al contrario adeguamento ad un complesso di regole che, in fondo, vengono coniate più all'interno dell'istituzione chiusa che essere socialmente definite — e dunque portano con sé tutti i vizi e i limiti del mondo chiuso e separato che le produce.

Ci si pensa troppo poco, ma la prima grande rivoluzione culturale da compiere sarebbe quella di sottrarre i criteri di valutazione sul singolo, sulla sua «pericolosità», alle regole assurde del carcere e agli stereotipi che producono (cui si riferisce poi, volente o nolente, buona parte degli operatori carcerari). Il carcere, come ogni mondo separato e polarizzato, produce una sua idea di «bene» e di «male», spesso assolutamente avulsa ed arbitraria: l'extraterritorialità del carcere è anche questo, una mostruosa autonomia dei riferimenti e dei valori, intrisa di modelli comportamentali violenti in quanto di pura sopravvivenza, o di adeguamento per il quieto vivere, o di ribellione coatta per il vivere. Mancano, comunque, spazi di mediazione, di «non belligeranza», in cui poterci esprimere fuori dalla spirale delle drastiche contrapposizioni: o con noi o contro di noi, poste tanto dall'istituzione quanto, spesso, dai rapporti di forza interni ai detenuti, che riflettono e riproducono l'enorme quota di violenza diffusa nei rapporti sociali.

La costituzione di un terreno in cui vivere qualcosa di diverso dallo scontro o dalla pacificazione coatta, dal deserto di volontà soggettive, e dunque di uno spazio di esperienza concreta, è il grosso nodo da affrontare quando si parla di alternativa alla segregazione e di apertura del carcere. E questo nodo che abbiamo tentato di affrontare anche a partire da noi, prigionieri politici, cercando di sviluppare un discorso interlocutorio, spesso conflittuale ma propositivo, con l'istituzione; ed è questo nodo che — in molte forme diverse — ampi settori di popolazione detenuta sta cercando di sciogliere.

Per noi, affrontare questo nodo ha voluto dire, oltre che fare i conti criticamente con l'intero nostro bagaglio teorico-politico, mettere in crisi la intrasformabile separatezza del carcere speciale e lavorare al recupero di una territorializzazione della nostra detenzione, elementi imprescindibili per la definizione concreta di uno spa-

zio interlocutorio e di dialogo. Cosa, questa, che difficilmente può esistere se non si rompe la separatezza con «irruzioni» della società libera, con la ridefinizione da parte di differenti soggetti sociali e politici dei ruoli e delle competenze rispetto al carcere.

Non ci sono aggiustamenti di vita interna che possano ricomporre la contesa esterna dal carcere tra custodia e detenuti; questo spazio può darsi solo «verso fuori», facendo intrecciare il carcere con altre situazioni, istanze, personalità e competenze.

In questo senso è vero che il carcere, in quanto tale, non è riformabile, ma può solo marciare verso la sua estinzione; ma questa affermazione non vuole essere letta in senso massimalista o ideologico bensì dare per acquisito e necessario questo carat-

tere di protagonismo, di invadenza positiva delle realtà sociali e degli istituti locali come pre-condizione per la sua trasformazione reale, che appare impensabile per linee interne, avvitate sulla spirale che connota i meccanismi propri di ogni istituzione totale.

Dal punto di vista di queste trasformazioni interne al rapporto tra carcere e realtà sociale, che sono il tessuto su cui può darsi un uso allargato delle pene alternative, siamo probabilmente in un punto di *passaggio tra molteplici sperimentazioni* (alcune già consumate dentro il rapporto con enti locali regionali, altre vissute su iniziative sporadiche o di singole personalità, di gruppi o di associazioni di volontariato) e *risistemazione normativa* a vari livelli, soprattutto delle competenze, delle responsabilità,

delle iniziative concrete generalizzabili a livello di istituti locali, ed anche di associazionismo organizzato.

In questo passaggio si gioca — ed è per noi importantissimo — il contenuto vivo delle battaglie di quanti si sono mossi per una cultura di libertà, perché nel generalizzare, estendere e magari garantire con nuove norme (vedi alcuni propositi di riforma anche della legge 334) quell'estendersi di tante sperimentazioni, che è stato ben più della volontà di applicare una legge, è importante dare valore e spazio alla *critica della pena*, del risarcimento in forma afflittiva o solo retributiva, limitando al massimo quella burocratizzazione, che va nel senso di semplice decentramento ed efficacia riorganizzativa, che è stato il rischio di depauperamento di altre grandi battaglie di libertà (vedi l'esperienza di risarcimento, ragionare attorno ad una valenza risocializzante e non retributiva del «tempo di riparazione»). Territorializzare, allora, non come semplice presenza nel proprio territorio, ma come riconoscimento anzitutto della originalità di una provenienza (culturale, umana, di esperienza e di valori) e come capacità e volontà di rispettarne e utilizzarne i caratteri, per una risocializzazione non astratta nei suoi riferimenti.

Territorializzare la pena non può essere decentrare o spezzettare il circuito carcerario, modernizzarlo *tout court*, magari convivendo con alcune punte di segregazione totale, ma deve significare rinnovare la cultura stessa del risarcimento, ragionare attorno ad una valenza risocializzante e non retributiva del «tempo di riparazione». Territorializzare, allora, non come semplice presenza nel proprio territorio, ma come riconoscimento anzitutto della originalità di una provenienza (culturale, umana, di esperienza e di valori) e come capacità e volontà di rispettarne e utilizzarne i caratteri, per una risocializzazione non astratta nei suoi riferimenti.

Da questo punto di vista è importante riflettere su — e conoscere — come sia attualmente complessa la cosiddetta composizione prigioniera in Italia. Popolano le carceri soggetti diversissimi, ognuno portatore di specificità di situazione, riflesso di contraddizioni macroscopiche della società che non possono essere risolte né fronteggiate in termini di segregazione, rimozione, occultamento. Soggetti diversissimi, lontanissimi fra loro, che con il carcere vivono rapporti differenti ed esprimono culture differenti e che, se sono pareggiati dalla segregazione, tuttavia non sono suscettibili di omologazione. Qui si apre un discorso che richiederebbe più spazio — e su cui vorremmo scambiare e approfondire opinioni — che ci limitiamo ad accennare: quello dell'egualitarismo, troppo spesso inteso, anche da noi in passato, come omologazione delle specificità, azzeramento di sposto delle diversità, del plurale.



La legge di riforma penitenziaria ha dieci anni

(Differenze che ovviamente sono tutt'altro dalla differenziazione di ispirazione ministeriale...)

Liberarsi dalla necessità del carcere significa anche misurarsi con problemi concreti assai diversificati, ma promuovendo al contempo l'affermarsi di alcuni «contenuti d'orizzonte», cui riferire una battaglia contro la segregazione. Insomma, per esemplificare, va ricercato anche rispetto al carcere quel modo di... agire localmente, pensare globalmente, che, muovendo da soluzioni specifiche, produca innovazioni ed effetti che poi concorrono a modificare l'intero impianto della pena, facendo circolare esperienze e contenuti quali, appunto, la territorializzazione, la diffusione delle forme alternative, la non cesura del tessuto delle relazioni umane ed affettive, la «produttività umana» del tempo di risocializzazione. In breve: la società complessa è complessa e disgregata anche in carcere, e il ritrovare convivenza, reciprocità, solidarietà, è possibile solo «verso fuori», non certamente nel laboratorio violento e separato del carcere.

La valorizzazione del tessuto sociale ed istituzionale locale è dunque la premessa per uno sviluppo delle pene alternative. Già si è detto molto sul ruolo degli enti locali; il problema è quello di una volontà politica da parte di questi enti così da assumere sempre nuove competenze e, conseguentemente, nuovi poteri reali riguardo al carcerario e ai problemi della risocializzazione. Anche in questa direzione, la ripresa del dibattito sulle autonomie, soprattutto relativamente al governo locale delle metropoli, e il riproporsi di una serrata riflessione sul «cittadino» e sulle sue domande di libertà e partecipazione decisionale, sono il terreno fertile per far crescere capacità propositive. La restituzione del detenuto al territorio concreto della sua città può avvenire in mille modi, alcuni dei quali già in atto: dalla gestione della salute in carcere ad opera di enti esterni, all'arricchimento della vita culturale dei reclusi, all'allestimento di corsi utili alla formazione professionale, al reperimento di occasioni d'impiego esterno ecc.

Ma ciò che va sviluppato con più forza è proprio un percorso di decarcerizzazione della pena, con un lavoro ed una responsabilità dell'Ente locale finalizzati a ridimensionarne la funzione di contenimento, oltre la delega totale fino ad oggi data al ministero e al governo centrale.

Potremmo esemplificare i programmi locali sulla tossicodipendenza, che non implicano l'uso della segregazione ad alcun livello (e dunque sviluppo delle strutture esterne ed al-

ternative); incentivazione e promozione di occasioni lavorative e di vita associativa in cui coinvolgere e valorizzare soggettività e aggregazioni differenti, per lo sviluppo di un «tessuto vettore» per le pene alternative: reperire spazi abitativi urbani per case di semilibertà o simili (cosa consentita dalla riforma) inserite nel tessuto sociale della città, slegate dalla struttura carceraria, e costituzione di comunità, accesso agevolato alle liste di collocamento e al pubblico impiego per ex-detenuti (lavorando anche per proporre un minor utilizzo della interdizione dai pubblici uffici da parte dei tribunali, spesso vera contraddizione in termini rispetto ad un futuro reinserimento); ingresso massiccio di personale civile, anche comunale, nella gestione degli istituti carcerari; formazione di momenti di lavoro e coordinamento tra enti, associazioni private e di volontariato, ambiti della produzione e della cultura su scala locale, rifondando le istanze già presenti (tipo assessorati alla sicurezza sociale o comitati regionali) che non hanno espresso, se non in rari casi, capacità innovative e di iniziativa, o fondando istanze anche completamente nuove che riflettano il bisogno di sperimentazione, di agilità e originalità operativa, di apertura e di capacità partecipativa di ogni istanza sociale disponibile, oltre ogni sclerosi partitica.

È vero, però, che ragionare di un nuovo sistema di autonomie locali che si faccia carico del carcere, non esaurisce il panorama delle situazioni possibili; un tessuto vettore di risocializzazione è anche, o forse innanzitutto, un *tessuto sociale*, non solo istituzionale; un intreccio di nuovo e vecchio associazionismo (culturale, ecopacifista, cooperativo, comunitario), di nuovo e vecchio volontariato (laico e cattolico, di impegno sociale, di interesse culturale, di disponibilità professionale), di nuove e vecchie iniziative produttive e di servizio sociale.

La complessità della società attuale, oltre alle mostruose difficoltà che producono nuove alienazioni, nuova emarginazione, nuove povertà, produce anche un sapere critico, un tentativo di risposta, un prodursi di iniziative, un tessuto vivo e difficile che sarebbe sbagliato e miope negare come spazio ricco e possibile di socializzazione, anche se, ovviamente, resta importante e non necessariamente conflittuale, il ruolo di stimolo e di «garanzia» al tempo stesso dell'ente locale istituzionale.

Qualsiasi iniziativa di liberalizzazione dell'accesso alle pene alternative — per altro necessaria a livello legislativo — ha bisogno comunque che si potenzi questo reticolo di spazi, la

capillarità del «garanti», la cooperazione, gli ambiti ospitali che la rendano operazione concreta di libertà.

La questione di questi ambiti è fondamentale anche per un discorso sulla qualità del percorso di risocializzazione, in cui si dà risalto massimo, molto spesso esclusivamente, all'attività lavorativa. Anche se il discorso è molto complesso, e qui risulta solo come un inciso, vogliamo sottolineare come la *qualità* di questo lavoro è fondamentale per l'esperienza positiva di socializzazione, intendendo per «qualità» non un criterio generico di professionalità più o meno elevata (ognuno ha cultura, attitudini, capacità differenti), ma al contrario un contenuto di *relazione* relativo al soggetto e ai suoi bisogni, di rapporto associativo con gli altri, di espressione di sé, quindi, tanto di minor alienazione possibile, quanto di consapevolezza, governo, possesso del proprio lavoro e del proprio ruolo in esso.

Va sviluppato un dibattito, per altro affrontato da tempo all'interno del movimento innovatore della psichiatria, attorno al superamento del lavoro come «ergoterapia», visto in un'ottica piatta di accettazione di una «disciplina», per introdurre invece una riflessione sull'ambito relazionale, certo anche produttivo, ma soprattutto sui suoi caratteri comunitari. Cosa tanto più necessaria, quanto più si consideri che non è più possibile nascondersi dietro l'esistenza della famiglia come ambito di relazioni primarie dato per scontato, nel momento in cui la sua crisi è dato di fatto sempre più diffuso.

In questo senso, siamo attenti allo sviluppo del dibattito attuale attorno al rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita, alle tematiche relative alla cooperazione, alle attività socialmente impegnate e finalizzate allo sviluppo del benessere sociale e alla salvaguardia del patrimonio naturale.

Dal punto di vista legislativo, il dibattito è iniziale ma aperto. Noi sottolineiamo qui solo l'urgenza di liberalizzare l'accesso alle varie forme di pena alternativa, potenziando l'istituto dell'affido e l'art. 21, tramite cui affrontare seriamente il problema di chi è in attesa di giudizio, ben sapendo che — nonostante la nuova legge — i tempi di carcerazione preventiva sono comunque non brevi.

Ci pare inoltre che da subito sia affrontabile una gamma di situazioni specifiche ma non separate dall'intero dibattito sulla decarcerizzazione, che vanno dalla maternità/paternità come motivazione valida per l'accesso a forme alternative al carcere, all'età avanzata, alle condizioni di salute, alle situazioni familiari esterne più problematiche ecc...


Dunque, una battaglia sul terreno delle libertà sociali, oggi fondamentale. Una battaglia a cui riferiamo, nella nostra specificità di prigionieri politici, la trasformazione del nostro passato agire, in cui cerchiamo verifiche, e a cui siamo disponibili con la particolarità della nostra storia ed il portato umano, culturale e politico delle nostre esperienze.

Riteniamo che tutto ciò non si dia come processo lineare, ma che sia indispensabile riconnetterci alla possibilità di fruire di un percorso di risocializzazione attraverso alcuni passaggi legislativi specifici, che sappiano consistentemente vanificare tutta l'emergenzialità, tutta la «specialità» di cui siamo stati caricati, di cui sono state caricate le nostre condanne — mediamente altissime —, di cui è stata caricata la nostra storia, deprivata del suo contenuto umano, della sua valenza sociale e politica.

L'esserci aggregati in aree, ritrovando così un carattere territoriale della nostra detenzione ed autodeterminando almeno in parte la nostra vita coatta, ha avuto proprio il senso di produrre situazioni caratterizzate dalla possibilità di una riconnessione affettiva, sociale, culturale, tale da poter ingenerare — vorremmo — esperienze sottratte alle logiche devalorizzanti e strette dello scontro frontale, all'interno delle quali agire trasformazioni concrete produttive di un rovesciamento della concezione corrente della pena.

Riteniamo quindi ineludibili dei passaggi specifici che siano momento di emblematicità e circolazione di proposte che investano alcuni nodi di tutta la carcerazione in generale, a cominciare dall'abolizione dell'ergastolo e per una soluzione alternativa alla segregazione anche per le lunghe pene e per i reati che ora ne sono esclusi (e sono la maggioranza), in situazioni di comunità non segregate, in cui poter vivere possibilità di risocializzazione e valorizzazione della propria personalità, all'interno di relazioni comunitarie, solidali.

Milano, San Vittore, marzo 1985
Angela Mondelli, Susanna Ronconi, Claudia Zan, Pina Sciarrillo, M. Grazia Grena, Silvana Marelli, Graziella Mascheroni, Giovanna Poggetti, Lea Stanizzo, Sergio Segio, Maurizio Pedrazzini, Pia Sacchi, Sebastiano Masaladiego Forastieri, Lucio D'Auria, Francesco D'Ursi, Rosario Schettini, Federico Alfieri, Maurizio Rotaris, Alessandro Bruni, Walter Pianelli, Paolo Cornaglia, Luca Frassinetti, Giorgio Ferrante, Lucio Cadoni, Franco Paolino



Il villaggio di Lugo, in provincia di Lugo, presso alla frontiera di Spagna. Veduta di una delle strette vie del paese. B.P. e C.P. 1911.